



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	80	17-12-2013
Oggetto: ART. 34, COMMA 20 E 21, D.L. 179/2012 CONVERTITO CON LEGGE 221DEL 17.12.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILATREDICI** ADDÌ **DICIASSETTE** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^a CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Tripodi Maurizio		X	13	Bragato Guido Niccolò	X	
2	Quaglia Stefano	X		14	Giordano Raffaele	X	
3	Rotondi Rosaria	X		15	Compagnone Rosario	X	
4	Ferrazzano Michele	X		16	Guidi Luciano	X	
5	Colombo Tiziana	X		17	Colombo Daniela	X	
6	Berna Nasca Monica	X		18	Munafò Letterio	X	
7	Formigoni Andrea	X		19	Gangemi Domenico	X	
8	Selmo Serena	X		20	Cocciolo Alfonso	X	
9	Cattaneo Luigi	X		21	Berti Daniele	X	
10	Radice Lorenzo	X		22	Olgiali Riccardo	X	
11	Crepaldi Davide	X		23	Fratus Gianbattista		X
12	Sassi Antonio	X		24	Marazzini Giuseppe	X	
Sindaco - Centinaio Alberto						X	
				totale		23	2

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Luminari Pier Antonio	X	Ferré Antonio	X
Raimondi Francesca		Cusumano Antonino	X
Silvestri Umberto	X	Colombo Gian Piero	X

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO.
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

Originale
(conservato presso il comune)

Deliberazione C.C. n. 80 del 17-12-2013

ART. 34, COMMA 20 E 21, D.L. 179/2012 CONVERTITO CON LEGGE 221DEL 17.12.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Luminari, il quale introduce l'argomento in oggetto. Segue poi l'intervento di carattere tecnico del Dirigente organizzativo Dott. Livio Frigoli, il quale illustra ampiamente la relazione allegata.

Successivamente seguono gli interventi e le domande di numerosi consiglieri nonché i chiarimenti forniti dal Dott. Frigoli e dall'Assessore Luminari, come integralmente riportati nel verbale della discussione che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'articolo 34, commi 20 e 21, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce quanto segue:

- comma 20: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*
- comma 21: *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013."*

Le sopra riportate disposizioni riguardano tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica con la sola esclusione di quelli indicati al comma 25 dello stesso art. 34, che recita:

- *I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione*

**Originale
(conservato presso il comune)**

di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto l'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, che così recita: *"Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma."*

Dato atto che il Comune di Legnano gestisce servizi d'interesse generale, tramite società partecipate ovvero a seguito d'appalti ad evidenza pubblica, come da documento agli atti

Con riferimento alle indicazioni contenute nella norma in oggetto si rileva che i seguenti servizi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 34:

- **Servizio di distribuzione del gas:** tali servizi sono espressamente esclusi dal comma 25 dell'art. 34 del disposto di cui all'oggetto.
- **Servizio idrico:** la competenza del servizio, ivi incluso il rispetto delle norme art. 34, rientrano oggi nella competenza dell'Ente di governo dell'A.T.O. e non più dei singoli comuni. Inoltre va rilevato che il servizio è assicurato dalla società CAPHOLDING SPA che risulta conformata al modello in house providing in applicazione della Deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19 marzo 2013.

Vista l'allegata relazione di ricognizione sui servizi pubblici in atto in ambito comunale (all. A)

Rilevato che, tale relazione, ai sensi del comma 20 art. 34, dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma d'affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi e delle compensazioni previste.

La relazione definisce, inoltre, per i servizi che necessitano l'attivazione di procedure di affidamento, gli indirizzi operativi e le indicazioni specifiche a cui la Giunta comunale dovrà attenersi a seguito dell'approvazione del presente atto.

Dalla relazione si evince che:

- I seguenti servizi sono assegnati in house providing a società del gruppo AMGA Legnano SpA, società attualmente partecipata dal Comune di Legnano nella misura del 65,30%:
 - **Igiene urbana (all. 1)**
 - **Teleriscaldamento (all. 2)**
 - **Piano urbano del sottosuolo (all. 3)**
 - **Parcheggi (all. 4)**
 - **Verde pubblico (all. 5)**
 - **Impianti natatori (all. 6)**

- **Illuminazione votiva (all. 7)**
- **Servizi cimiteriali (all. 8)**

In relazione alle prescrizioni dell'ordinamento europeo si evidenzia che il pieno rispetto da parte di AMGA dei requisiti previsti dal modello in house providing, è stato attestato con la Deliberazione n. 44 del 09 luglio 2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Amga Legnano Spa, al fine esercitare il controllo analogo sulla società e sul suo Gruppo, adeguandone conseguentemente anche i relativi statuti. La Convenzione è stata poi effettivamente sottoscritta tra gli Enti Locali Soci, e prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Coordinamento Soci, già insediato ed operativo, deputato ad approvare tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti sia della Capogruppo AMGA Legnano SpA sia delle società controllate, le quali non dispongono di alcuna autonomia effettiva rispetto agli Enti Locali soci in virtù del combinato disposto della Convenzione, dello Statuto della Capogruppo e degli Statuti delle medesime controllate..

Rispetto a quanto sopra illustrato, le gestioni facenti capo ad AMGA Legnano SpA risultano ora pienamente adeguate ai dettami della disciplina di matrice comunitaria in materia di in house providing in quanto:

- 1) la società e le sue controllate presentano capitale interamente pubblico;
- 2) gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni;
- 3) la società svolge la parte più importante della sua attività su incarico degli enti locali soci.

Per quanto concerne l'economicità della gestione dei succitati servizi si rinvia alle considerazioni contenute nell'allegata relazione che contiene anche specifiche indicazioni per la revisione e/o per l'integrazione di tutti i contratti qui citati.

La filiera relativa all' "Igiene Urbana" è attualmente gestita con accordi diretti fra AMGA Legnano SpA (gestore del servizio igiene urbana) e ACCAM SpA (**Smaltimento Rifiuti, cfr. allegato 9**).

ACCAM SpA è società il cui capitale appartiene interamente agli enti locali; essa opera sulla base degli indirizzi impartiti dai medesimi enti locali e che, come risulta dalle dichiarazioni dei rispettivi legali rappresentanti agli atti, svolge la parte più importante della propria attività su incarico degli stessi.

Si tratta dunque di società anch'esse conformi al modello in house providing.

Peraltro è volontà degli enti soci perfezionare ulteriormente detto modello, mediante apposite modifiche di statuto ed una convenzione di diritto pubblico relativa all'esercizio del controllo congiunto.

Per quanto concerne il contratto di servizio si ritiene che, a decorrere dal 01 gennaio 2014, tale contratto debba essere perfezionato tramite un rapporto diretto fra il Comune di Legnano e la società ACCAM SpA.

Il servizio **"trasporti pubblici"** (all. 10) è stato regolarmente affidato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, alla società STIE.

La data di scadenza del servizio è fissata al 31 dicembre 2014. Il contratto in essere non necessita di alcuna modifica o integrazione

Il servizio “**pubblica illuminazione**” (all. 11) è gestito, in proroga di fatto, da Enel Sole in qualità di proprietaria degli impianti.

La piena regolarizzazione del contratto non può prescindere dalla proprietà degli impianti che costituisce condizione ineludibile, per l’attivazione di una procedura competitiva per la gestione, ovvero per l'affidamento in house a società partecipata.

In ragione della necessità di assicurare la pubblica sicurezza personale e stradale, il servizio non può essere interrotto e pertanto deve obbligatoriamente proseguire in regime d'affidamento diretto con l'attuale proprietario/gestore.

Con delibera GC 2/13 l'Amministrazione ha peraltro definitivo attivato il procedimento per l'acquisizione degli impianti. Contestualmente ha dato mandato all'ufficio di rinegoziare le tariffe del servizio nel rispetto dei principi di economicità e di congruità.

Vista la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n° 762 in data 11/02/2013 con la quale è stato affermato il venir meno del principio dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali a condizione che “la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente e economico;
- adeguata istruttoria e motivazione”.

Tenuto conto che i contenuti del presente provvedimento sono stati presi in esame dalla competente commissione consiliare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Direzione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare 2^a - “Lavoro, Attività economiche e produttive, società partecipate” in data 9 dicembre 2013, depositato agli atti;

Con 15 voti favorevoli, e 8 astenuti (Guidi, Colombo D., Munafò, Cocciole, Gangemi, Berti, Olgiati, Marazzini) espressi da 23 consiglieri presenti di cui 15 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse alla presente deliberazione costituiscono ad ogni effetto – congiuntamente all'allegata relazione di ricognizione sui servizi di interesse generale attualmente in essere nel Comune di Legnano - parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) di dare atto che la relazione allegata non include indicazioni sui **servizi di distribuzione del gas** e sul **servizio idrico** che sono regolati da norme speciali di settore;
- 3) di dare atto, in via generale, dell'avvenuto adeguamento, nei termini previsti dalla legge, del modello gestorio dei Servizi Pubblici Locali rappresentato da AMGA Legnano SpA alla disciplina comunitaria in materia di in house providing;
- 4) di dare atto che in relazione ai contenuti della citata relazione il **servizio di trasporto pubblico**, assegnato con procedura aperta, proseguirà sino alla naturale scadenza prevista per il 31 dicembre 2014;
- 5) di dare atto che i seguenti servizi proseguiranno in house providing fatte salve le modifiche e integrazioni che dovranno essere apportate ai contratti di servizio, secondo le indicazioni contenute nell'allegata relazione affinché vengano applicati i principi di economicità, efficacia e l'efficienza, volti al miglioramento continuo ed alla piena rispondenza dei servizi ai fabbisogni della comunità di riferimento.

- **Parcheggi**
- **Teleriscaldamento**
- **Piano urbano del sottosuolo**

- 6) di stabilire che per i seguenti servizi, al fine di disciplinare le indicazioni contenute nell'allegata relazione, la Giunta Comunale dovrà procedere agli adempimenti conseguenti e in particolare:

- **Per il servizio d'Igiene Urbana e il servizio di smaltimento rifiuti**

La Giunta Comunale dovrà procedere alla definizione di un nuovo contratto di servizio per l'Igiene Urbana, con AEMME LINEA AMBIENTE del gruppo AMGA Legnano SPA.

Pe quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere attivato un contratto ex novo con ACCAM SPA.

I nuovi contratti dovranno essere disciplinati nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegata relazione.

- **Per i servizi d'illuminazione votiva e i servizi cimiteriali**

La Giunta Comunale dovrà procedere alla definizione di una proposta unitaria di concessione dei servizi ad AMGA SPA a partire dall'anno 2015, previa attestazione, a seguito di adeguata indagine di mercato, del pieno rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Per la fase transitoria si proseguirà secondo le indicazioni delle relazioni indicate (all. nn. 7 e 8);

Si da atto che per l'anno 2014 di servizio di gestione del verde cimiteriale sarà incluso nel contratto del servizio "verde pubblico"; mentre i servizi di pulizia attività di necroforato saranno temporaneamente inclusi negli appalti di "igiene urbana".

Nelle more della definizione della proposta concessoria di cui sopra, la Giunta Comunale è comunque autorizzata ad apportare ai contratti in corso con Amga e/o con la costituenda società dei servizi strumentali le eventuali modifiche e integrazioni necessarie a migliorare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza e la loro piena rispondenza dei servizi ai fabbisogni rilevati

- **Per gli Impianti natatori**

La Giunta Comunale dovrà procedere all'adeguamento del contratto in corso con AMGA LEGNANO SPA o, a seconda di quanto ritenuto più opportuno per ragioni di efficienza operativa ed efficacia organizzativa, direttamente con la controllata in house AMGA Sport SSd arl, secondo le indicazioni contenute nell'allegata relazione

- **Per il Verde pubblico**

La Giunta Comunale dovrà procedere al rinnovo ad AMGA Legnano SPA del servizio come previsto dall'affidamento in corso (in scadenza al marzo 2014). Eventuali adeguamenti ai contratti di servizio potranno essere apportati in attuazione dei principi di economicità, efficacia e efficienza ed in coerenza con le indicazioni contenute nell'allegata relazione

- **Per l'illuminazione pubblica**

Previa l'acquisizione degli impianti attualmente in proprietà di Enel Sole, l'Amministrazione procederà alla valutazione di ipotesi gestionali che privilegino l'affidamento in house ad AMGA Legnano SPA previa valutazione delle condizioni di economicità del contratto. I contenuti della proposta gestionale dovranno essere definiti in coerenza con le indicazioni contenute nell'allegata relazione.

Nella fase transitoria, in deroga alle vigenti disposizioni, il contratto di servizio dovrà essere definito in assenza di procedura competitiva con l'attuale proprietario. Tale contratto transitorio dovrà rispettare i principi di economicità e di congruità dei costi.

Originale
(conservato presso il comune)

- 7) Di incaricare alla Giunta Comunale ed agli uffici di dare immediata e completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente atto
- 8) di incaricare i competenti organi ed uffici alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet comunale al fine di dare piena ed esaustiva attuazione alle indicazioni di cui alla norma in oggetto

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza di procedere in merito, dovendosi procedere, entro il 31-12-2013 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di cui alla presente deliberazione,

Con 15 voti favorevoli, e 8 astenuti (Guidi, Colombo D., Munafò, Cocciole, Gangemi, Berti, Olgiati, Marazzini) espressi da 23 consiglieri presenti di cui 15 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico.

DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL, stante l'urgenza di dare avvio al procedimento per le motivazioni sopra espresse

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

MICHELE FERRAZZANO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIERLUISA VIMERCATI

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 20 gennaio 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

Originale
(conservato presso il comune)



Città di Legnano

**Relazione sui
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
del COMUNE di LEGNANO**

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEI COMM. 20, 21 - ART. 34 DL. 179/2012

PREMESSA.....	10
CAPITOLO 1.....	12
INQUADRAMENTO GENERALE	12
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	12
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12
NORME GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	19
GLI OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO	20
GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO	21
LE COMPENSAZIONI.....	22
REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ PARTECIPATE.....	23
CAPITOLO 2.....	26
IL GRUPPO AMGA LEGNANO SPA.....	26
L'AGGREGAZIONE DERIVANTE DAL "PROGETTO AEMME"	29
DATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO.....	29
INDIRIZZI E PROPOSTE IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE	32
E STRATEGIE DI SVILUPPO DEL GRUPPO AMGA	32
LE RAGIONI DEL RICORSO ALL'AUTOPRODUZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE AL GRUPPO AMGA	33
CAPITOLO 3.....	35
SERVIZI IN AFFIDAMENTO AL GRUPPO AMGA	35
CAPITOLO 4.....	36
SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI AD ALTRE SOCIETA'	36
CAPITOLO 5.....	37
SERVIZI PUBBLICI NON INCLUSI NELLA RELAZIONE EX ART. 34	37
SERVIZIO IDRICO	37
SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	38
Quadro di Sintesi dei S.P.L. affidati al gruppo AMGA LEGNANO SPA L. SPA.....	39
CONTRATTI DA RAZIONALIZZARE.....	44

Allegato 1	45
IGIENE URBANA: Servizio di Raccolta Rifiuti	45
Premessa	45
Il contesto: il mercato di riferimento	47
Le caratteristiche generali del servizio d'igiene urbana	47
Evoluzione dei modelli in uso in italia per la raccolta dei rifiuti urbani	49
Struttura economica del servizio: ricavi e costi unitari.....	50
Indicatori d'efficienza e qualità.....	51
CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE.....	52
Le esigenze da presidiare nel servizio d'igiene urbana.....	52
Gli obblighi del servizio d'igiene urbana a Legnano	52
MODALITA' ATTUALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	54
Disposizioni generali	54
Finalità del servizio di raccolta differenziata	55
Divieti e obblighi generali	55
Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati.....	57
Servizio di raccolta "porta a porta"	58
Gestione della frazione verde privato	59
Gestione della frazione umida	59
Compostaggio domestico delle frazioni organiche dei rifiuti	60
Servizio di raccolta con contenitori stradali per la frazione R.U.P.	60
(Rifiuti Urbani Pericolosi)	60
Gestione della frazione carta	61
Gestione delle frazioni plastica	62
Gestione della frazione vetro.....	62
Gestione della frazione lattine-banda stagnata	62
Gestione della frazione secco non recuperabile.....	62

Gestione dei rifiuti ingombranti domestici	62
Gestione dei rifiuti urbani pericolosi.....	63
Altre raccolte differenziate	63
Associazioni Di Volontariato	63
Campagne di sensibilizzazione e informazione	64
Spazzamento.....	64
Spazzamento delle foglie	65
Cestini stradali	65
Raccolta rifiuti abbandonati.....	65
Pulizia dei mercati.....	65
Pozzetti stradali - grigliati	66
Lavaggio dei contenitori.....	66
Lavaggio e disinfezione delle strade.....	66
Mezzi di raccolta	67
Destinazione dei rifiuti raccolti	67
Gestione della piattaforma ecologica	67
Mezzi e risorse impiegate per eseguire il servizio sul territorio	69
PROGETTI DI SVILUPPO IN CORSO	69
Il progetto “RFID WASTE”	70
VALUTAZIONE DEI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI MILANO.....	71
Costo medio del servizio	73
Il Piano finanziario 2013.....	74
INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION.....	77
CARTA DEI SERVIZI	77
IL PIANO INDUSTRIALE AMGA SUL FUTURO DI AEMME LINEA AMBIENTE.....	77
Primo scenario	78
Secondo scenario	79

Terzo scenario	80
SUSSISTENZA DEI REQUISITI POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 83	
PROPOSTA DI DEFINIZIONE DI NUOVO CONTRATTO CON AEMME LINEA AMBIENTE 84	
Le ragioni della scelta.....	90
Compensazioni.....	91
Allegato 2	93
TELERISCALDAMENTO.....	93
Consistenza della Rete	93
Organizzazione del Servizio.....	95
Modalita' di Gestione	95
Progetti di sviluppo in corso.....	96
Proposta di adeguamento del contratto di servizio	101
Rispetto della normativa comunitaria.....	102
Contenuti del Nuovo Contratto.....	102
Allegato 3	104
PIANO URBANO DEL SOTTOSUOLO.....	104
Inquadramento normativo (LR 26/2003)	104
La gestione del sottosuolo nel comune di Legnano: Provvedimenti adottati.....	106
Contenuti del contratto di servizio.....	106
Stato delle infrastrutture	107
Valutazione del servizio	108
Proposte di sviluppo	108
Compensazioni.....	109
Rispetto della normativa comunitaria.....	109
Allegato 4	110
PARCHEGGI	110
Modalità attuale di gestione.....	110

Organizzazione del servizio	112
Dettaglio dei mezzi e delle risorse impiegate.....	112
Obblighi e vincoli in capo al concessionario	114
Progetti d'ampliamento e valorizzazione.....	116
Ipotesi di cartolarizzazione parziale o totale	116
Dati economico-finanziari	117
Costi sostenuti dall'amministrazione	120
Canone introitato.....	120
VALUTAZIONI E INDICATORI	120
DECISIONI E PROPOSTE IN MERITO ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO	123
I contenuti del piano industriale Amga sul servizio parcheggi	123
Scenari da sviluppare	123
Analisi e valutazione tecnico-economica della sosta.....	124
Aspetti del sistema oggetto di valutazione	124
Proposta di mantenimento del contratto in corso con Amga Spa	125
Conclusioni.....	125
Allegato 5	126
VERDE PUBBLICO	126
Introduzione	126
Inquadramento generale del servizio.....	126
Modalità attuale di gestione	127
Dati economici e quantitativi.....	128
Ipotesi di sviluppo del servizio.	129
Comparazione convenzione CONSIP	130
Procedure di affidamento	131
Considerazioni finali.....	131
Allegato 6	133

IMPIANTI NATATORI	133
Inquadramento generale	133
Modalità attuale di gestione	134
Tariffe	135
Dati economici e quantitativi	135
Situazione strutture	136
Ipotesi di sviluppo del servizio	137
Considerazioni finali: Proposte di adeguamento del contratto	138
Allegato 7	140
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	140
Inquadramento generale	140
Modalità attuale di gestione	140
Dati economici e quantitativi	141
Situazione strutture	142
Ipotesi di sviluppo del servizio	142
Considerazioni finali.....	143
Allegato 8	144
SERVIZI CIMITERIALI.....	144
Introduzione	144
Inquadramento generale del servizio.....	144
Modalità attuale di gestione	145
Tariffe	146
Dati economici e quantitativi	146
Situazione strutture	147
Ipotesi di sviluppo del servizio	148
Proposte operative per l'anno 2014.....	149
Ipotesi di "concessione" a partire dall'anno 2015	149

Considerazioni finali.....	150
Allegato 9.....	151
IGIENE URBANA: Servizio di Smaltimento Rifiuti.....	151
La struttura di ACCAM s.p.a. e gli obiettivi strategici	151
Codice Etico.....	153
Sussistenza dei requisiti posti dalla normativa comunitaria per l'affidamento diretto del servizio.	154
Servizi smaltimento rifiuti: il mercato di riferimento	154
Struttura economica del servizio: ricavi e costi unitari.....	155
Indicatori Efficienza e Qualità	156
Le ragioni specifiche dell'affidamento	156
Le esigenze da presidiare nel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	157
Gli obblighi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a legnano	157
Condizioni tecniche di servizio garantite da ACCAM	158
Progetti di sviluppo di ACCAM SPA	158
Conclusioni: proposta di nuovo contratto con Accam Spa	160
Contenuti del nuovo contratto.....	160
Compensazioni.....	164
Allegato 10.....	165
TRASPORTI PUBBLICI.....	165
Modalità attuale di gestione.....	165
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	170
Indicatori finanziari e gestionali	170
Indicatori di produttività.....	170
Considerazioni in merito al contratto di servizio in corso	171
Compensazioni.....	171
Considerazioni finali.....	172
Allegato 11	173

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	173
Natura del servizio	173
Descrizione dell'affidamento in corso	174
Comparazione convenzione CONSIP	176
Riscatto impianti.....	177
Procedura riscatto.....	178
Indennita' di riscatto.....	178
Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti	180
Proposte operative	180

PREMESSA

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono quanto segue “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”(comma 20)

“*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013*” (comma 21).

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “*l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel *Libro verde* su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I “*servizi di interesse generale*” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, *I servizi d’interesse generale in Europa* [COM(96)443]).

Gli “*obblighi di servizio pubblico*” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

In altre parole, può affermarsi che la *ratio* degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i *servizi di interesse economico generale* siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (*universalità*), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*). L’ente locale deve pertanto intervenire laddove - per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Sotto il profilo dell’individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che l’ente locale competente non può esimersi dall’imporre specifici obblighi di servizio pubblico. E’, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell’utenza.

Gli enti locali devono procedere entro il 31 dicembre 2013 agli adempimenti di cui all’art. 34, commi 20 e 21 cit. che si sostanziano in una verifica tecnico-economica della convenienza delle attuali e future gestioni e nell’accertamento della conformità delle gestioni stesse al diritto comunitario.

Gli esiti di tale verifica e di tali accertamenti sono contenuti nella presente relazione.

CAPITOLO 1

INQUADRAMENTO GENERALE

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Prima di addentrarci nell'analisi delle modalità di gestione dei servizi pubblici vorremmo ricordare le norme che regolamentano la proprietà degli impianti destinati a tali servizi. In particolare richiamiamo l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che : "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13".

Il citato comma 13 stabilisce che: " Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile".

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda l'affidamento va ricordato che nel corso degli ultimi anni la normativa è stata oggetto di profonde e continue revisioni, delle quali è opportuno ricordare:

- l'intervenuta abrogazione, a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che racchiudeva la disciplina dei "servizi pubblici locali", con la conseguente immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, ergo l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione con regole concorrenziali minime, secondo l'interpretazione della *Corte Costituzionale. n. 24/2011*.
- Il vuoto normativo determinatosi in seguito all'abrogazione referendaria, veniva colmato con un primo provvedimento che, all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ", racchiudeva la disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, sul quale è poi intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale, con sentenza della *Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012*.
- Da ultimo, è stato emanato il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con le disposizioni recate dall'art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall'art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012.

Alla luce delle evoluzioni qui richiamate trovano oggi diretta applicazione i principi desumibili dall'ordinamento comunitario, in particolare dai seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare le produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".

- Art. 102 (ex art. 86).

"E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non equie;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".*

Devono inoltre essere richiamati i Principi fondamentali del Trattato C.E., da rispettare in tutta l'attività contrattuale della P.A., riferiti in particolare alla libera prestazione dei servizi;

I medesimi "Principi" risultano recepiti nell'art. 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (c.d.Codice dei Contratti Pubblici), il quale al comma 1 riporta:

L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Conferma di tali principi è altresì contenuta nell'art. 1 della L. 241/1990 - Principi Generali dell'attività amministrativa:

*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, **di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*

Infine, un ulteriore richiamo al rispetto delle norme fondamentali è contenuto nella Comunicazione interpretativa Commissione Europea 23.06.2006.

La CGCE ha infatti definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della CGCE «*consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione*».

La disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione. Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. n° 174 e 179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle Amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

Al riguardo va chiarito che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'intervento pubblico teso a sottrarre alle dinamiche concorrenziali l'intera gestione di una certa attività economica che soddisfi bisogni della collettività è legittimo solo se e nella misura in cui rappresenti una scelta indispensabile al fine di assicurare l'adempimento della missione di interesse generale. (Corte di Giustizia, 19 maggio 1993, causa C-320/1991).

Alla luce delle succitate norme risultano teoricamente applicabili le seguenti procedure di affidamento:

1. gestione diretta con risorse interne;
2. gestione CONSIP ai sensi art. 1 comma 1 DL 95/2012;
3. conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (esternalizzazione);
4. affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello “in house providing”;
5. affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto.

La gestione in economia (1)

Sono in “economia” i servizi erogati attraverso l’autonoma organizzazione di mezzi e risorse proprie.

Gestione CONSIP (2)

L’obbligo per le Amministrazioni di privilegiare procedure CONSIP è stato ribadito dall’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 (*spending review*) il quale prevede infatti quanto segue:

Comma 1: *“I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto... omissis... La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.*

Comma 3: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.*

Si ricorda che il citato art. 26 comma 3 L. 488/1999 prevede che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”.*

Si ricorda altresì che le precedenti indicazioni erano già sancite dall’ all’art. 11 comma 6 DL 98/2011: *“Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”.*

La Corte dei Conti Lombardia, nella seduta del 14/03/2013 ha ribadito i limiti di deroga per le Amministrazioni Locali all’adesione alle convenzioni Consip , sostenendo che l’ultimo periodo del comma1, art. 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 *“introduce una specifica prova di resistenza per le sole Amministrazioni dello Stato, determinando come conseguenza quella di impedire, per le sole amministrazioni locali (rispetto a cui l’obbligo di ricorso la MEPA gestito da CONSIP è indubbiamente più falso) il beneficio della verifica del danno. In effetti, come si ha avuto modo di accennare, per le Amministrazioni dello Stato detto beneficio compensa la circostanza che la*

disciplina degli obblighi di approvvigionamento sia maggiormente stringente. Per le amministrazioni locali, invece, stante la possibilità di ricorso a diverse forme di reperimento sui vari MEPA, il legislatore ha limitato la possibilità di deroga e di conseguenza di ricerca sul libero mercato.”

Infine, la stessa Corte dei Conti Lombardia, nella seduta dell'11/04/2013 richiesto di parere in merito al servizio di Pubblica Illuminazione da parte del Comune di Ponte al Lambro inerente l'interpretazione dell'art. 1, comma 13, del D.L.95/2013 ha precisato che l'esercizio del **diritto di recesso** è obbligatorio in caso di “*mancata riconduzione, da parte del fornitore, del corrispettivo delle prestazioni al limite di qualità/prezzo previsto da una convenzione CONSIP vigente.*

Il presupposto per il predetto diritto è costituito, pertanto, dalla presenza, in una convenzione CONSIP vigente, di “parametri migliorativi” rispetto a quelli presenti nel contratto originario stipulato fra le parti.

La norma non sembra richiedere che tutte le prestazioni oggetto del contratto originario siano comparabili a quelle presenti in una convenzione quadro stipulata da CONSIP, ma solo che vi siano dei “parametri migliorativi”, identificabili e comparabili, rispetto ai corrispettivi pattuiti fra le parti del contratto originario.

Pertanto l'Ente locale deve procedere ad effettuare tale valutazione, optando per l'esercizio del diritto di recesso nel caso in cui, comparando la prestazione offerta da Enel Sole srl e quella presente (anche se non in via esclusiva) in una convenzione stipulata da CONSIP, sia appurabile la presenza di parametri di prezzo maggiormente convenienti in quest'ultima rispetto a quelli originari.

La stessa precisa inoltre che “*Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

Esterizzazioni (3)

La procedura di esternalizzazione del servizio è quella tipicamente regolamentata dal codice dei contratti (D.Lgs 163 del 2006). In particolare rinviamo:

- all'art. 3 comma 6 che fornisce la definizione di **“appalto pubblico”** quale “contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”.
- all'art. 3 comma 11 per la **“concessione di lavori”** intesa come “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché

la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo:

- all'art. 3 comma 12 per la **“concessione di servizi”** contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della

fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

Nel codice dei contratti vengono altresì definite norme speciali per gli affidamenti relativi all’energia termica e ai trasporti.

La gestione tramite società partecipata (4 e 5)

Ai sensi dell’art. 3 comma 28 del D. Lgs 163/2006 le "imprese pubbliche" sono "le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a. detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b. controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c. hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa".

La costituzione di società pubbliche è regolamentata dalla L.244 /2007 art.3 commi 27 e 28 secondo la quale è sempre possibile costituire società per la gestione di servizi pubblici locali (servizi di interesse generale) mentre per i servizi strumentali (produzione di beni e servizi) è possibile solo nei limiti strettamente necessari al perseguitamento dei fini istituzionali.

La gestione dei servizi tramite società partecipata può avvenire in due modi:

A. Affidamento in house providing (4)

Sono gli affidamenti aggiudicati ad una società interamente controllata dall’Amministrazione affidante.

Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza l’istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. In particolare l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta è possibile qualora:

- la partecipazione societaria è interamente pubblica;
- i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi¹;

¹ Le regole e i contenuti per il “controllo analogo” possono essere così sintetizzati:

a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072);
b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
c) l’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero (C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen);
d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5).

- l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Detta facoltà di scelta trova conferma nella recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n° 762 in data 11/02/2013, col quale il medesimo, rilevato il venir meno del principio dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali, a seguito dell'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n° 112/2008 e, successivamente, dell'art. 4 del d.l. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, indica le condizioni da rispettare:

- *"la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*
- *- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *- individuazione del modello più efficiente e economico;*
- *- adeguata istruttoria e motivazione".*

Nel successivo capitolo sull'affidamento diretto a società partecipate i contenuti del presente paragrafo verranno ripresi e sviluppati nel dettaglio

B. Società miste (5)

L'art. 116 comma 1 del TUEL prevede che *"Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica"*.

In sostanza, si ritiene che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della ricorrenza dei presupposti dell'in house, occorrendo anche un'influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio)

Da ultimo (Cons. giust. amm. reg. sic. 4 settembre 2007, n. 719), sempre in aggiunta alla necessaria totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico, si è ritenuto essenziale il concorso dei seguenti ulteriori fattori, tutti idonei a concretizzare una forma di controllo che sia effettiva, e non solo formale o apparente: a) il controllo del bilancio; b) il controllo sulla qualità della amministrazione; c) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; d) la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

NORME GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Le principali regole per la gestione e organizzazione del servizio sono di seguito richiamate:

Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto

Il comma 11 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) sancisce che “*I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti*”.

Tariffe

L'art. 117 TUEL dispone che le tariffe dei servizi debbano assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio ivi compresi i costi di ammortamento e di investimento

Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti

Il divieto di rinnovi taciti e proroghe automatiche dei contratti pubblici è sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

Esso è stato successivamente confermato dall'art. 23 comma 2 L. 18 aprile 2005 n. 62, il quale ha stabilito quanto segue: “*i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”.

Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che “*I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi*”

Poteri dell'Autorità Antitrust in materia di distorsione della concorrenza

L'art. 35 del DL 6 dicembre 2011, convertito in legge con provvedimento n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungendo l'art. 21 bis che prevede:

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

GLI OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In secundis, si pone l'accento sul termine "prezzo abbordabile" che deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'accessibilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione

dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività d'interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'Ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, della Direttiva) confluiscano verso un medesimo scopo.

Nel definire i servizi d'interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese ed il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovra compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio d'interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione, dispone dei diritti esclusivi o speciali legati a un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

LE COMPENSAZIONI

Secondo quanto previsto dal comma 20 dell'art 34 del D. L. n. 179/2012 gli enti locali devono verificare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore dei soggetti affidatari dei servizi pubblici locali.

La Comunicazione della Commissione Europea 9404/2011 a tal proposito si esprime citando la sentenza Altmark della Corte di giustizia, che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa

dell'assenza di vantaggio. Secondo la Corte di Giustizia: "[...] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti:

- [...] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. (**condizione 1**)
- [...] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. [...] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. [107, paragrafo 1, del trattato] (**condizione 2**)
- [...] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole [...] (**condizione 3**)
- [...] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi" (**condizione 4**).

REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ PARTECIPATE

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

E' molto importante osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito indichiamo i principali riferimenti normativi che fissano le regole basilari per la gestione delle procedure di affidamento alle società partecipate dagli enti locali.

D.L. n.95/2012 art.4, 4° e 5°co (convertito in legge 135/2012)

L'organo di gestione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri dei quali due o tre devono essere dipendenti dell'ente socio.

D.L. n.223/2006 art.13 (convertito in legge 248/2006)

Le società pubbliche che gestiscono servizi strumentali non possono svolgere prestazioni di altri soggetti pubblici o provati, né in affidamento diretto né a seguito di gara e non possono partecipare ad altre società o Enti.

D.L. n.112/2008 art.18 (convertito in legge 133/2008)

Le società a partecipazione totalitaria pubblica o di controllo devono adottare provvedimenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi conformi ai principi previsti dalla legge per l'ente socio. Quelle affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali sono soggette alle stesse limitazioni e divieti in materia di assunzioni previste per l'ente socio e devono adottare politiche di contenimento degli oneri per il trattamento economico del personale e per consulenze analoghe a quanto previsto dalla legge per l'ente socio.

D. Lgs 267/2000 - art 243,comma 3bis

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime.

D.L. n. 78/2010 art.6,19°co (convertito in legge 122/2010)

Salvo l'ipotesi di aumento di capitale per il reintegro dell'importo minimo, non è possibile effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Legge n.296/2006 artt.1 725°e 727°

Il compenso agli amministratori di una società a totale partecipazione pubblica o da essa controllata non può superare il 70% (per il presidente) e il 60% per gli altri componenti, dell'indennità del Sindaco; mentre il rimborso delle spese ai medesimi per missioni è dovuto nello stesso modo di quello previsto dalla legge per gli amministratori locali.

D.lgs n.163/2006 art.32,1°comma lett.c)

Le società pubbliche sono tenute all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la conduzione della propria attività contrattuale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3, comma 7-ter:

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici he alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo à sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 bis: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

CAPITOLO 2

IL GRUPPO AMGA LEGNANO SPA

L'Amministrazione Comunale di Legnano detiene una partecipazione nella società AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito “**AMGA**”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:


Soci	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	65,30%
Comune di Parabiago	17,54%
Comune di Canegrate	7,51%
Comune di Villa Cortese	5,13%
Comune di Arconate	4,33%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06%

Il Piano industriale del Gruppo AMGA, recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, dal Coordinamento dei Soci e dall'Assemblea dei Soci, delinea un profondo riassetto della struttura organizzativa del Gruppo.

Attualmente, lo schema del Gruppo è graficamente sintetizzabile come segue:




La struttura del Gruppo Amga oggi



4

La nuova Vision del Gruppo prevede una semplificazione della struttura ed una maggior focalizzazione sulle attività industriali vs quelle societarie. In linea con questa vision è prevista la dismissione di tutte le partecipazioni "no-core", secondo lo schema di seguito riportato:

La nuova Vision del Gruppo prevede una semplificazione della struttura ed una maggior focalizzazione sulle attività industriali vs quelle societarie. In linea con questa vision è prevista la dismissione di tutte le partecipazioni "no-core".



L'AGGREGAZIONE DERIVANTE DAL “PROGETTO AEMME”

Alla fine dello scorso decennio la società AMGA è stata coinvolta in un processo aggregativo che ha interessato anche ASM – società dei Comuni del magentino – e AMAGA società dei Comuni dell’abbiateense.

Il processo aggregativo ha interessato:

- il servizio di igiene urbana - con la costituzione di Aemme Linea Ambiente (conventionalmente A.L.A)
- il servizio di vendita del gas, con la costituzione di AEMME Linea Energie SpA (conventionalmente A.L.E.)
- il servizio di distribuzione del gas, con la costituzione di AEMME Linea Distribuzione Srl (conventionalmente ALD).

Si rinvia, per il dettaglio dei contenuti, al documento allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 331/2006.

Si è trattato, quindi, di un’ampia forma d’integrazione di soggetti pubblici omogenei, non limitata al solo servizio di igiene urbana, che ha dato vita ad un “gruppo” pubblico locale ad oggi insindibilmente interconnesso e fortemente radicato nel territorio e in grado di fornire sul territorio servizi di qualità a costi competitivi, che derivano anche dalle sinergie sviluppate (ad esempio negli approvvigionamenti, nella gestione finanziaria, nello sviluppo di nuove tecnologie applicate al servizio).

Tale operazione di concentrazione ha consentito di generare benefici economici ed industriali per le Società stesse e per le Società di nuova costituzione in virtù delle sinergie e delle economie di scala scaturenti dall’operazione, mantenendo nel contempo in sede locale il governo dei servizi sui rispettivi territori attualmente presidiati. Pertanto, oggi l’Amministrazione Comunale di Legnano è azionista, oltre che di AMGA (e, per il tramite della stessa, anche di AEMME), anche di un esteso gruppo pubblico che fornisce in maniera integrata e sinergica al territorio Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica.

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO

Una società a partecipazione pubblica si configura come impresa pubblica, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, comma 28 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quando svolge, ai sensi dell’art. 2082 cod.civ., attività di impresa. A tal riguardo, si deve osservare che è “essenziale all’attività di impresa, quand’anche pubblica, che lo svolgimento della stessa comporti, almeno tendenzialmente, che i costi di produzione siano compensati dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti, il che rappresenta il contenuto minimo dell’economicità che deve caratterizzare l’impresa” (Cons.Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 122). In altri termini, una società è impresa pubblica quando svolge la propria attività con “metodo economico” e ciò “implica che la stessa debba almeno garantire la copertura dei costi con i ricavi e che l’imprenditore assuma il rischio conseguente all’iniziativa intrapresa” (Cons.Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574).

In quest’ottica AMGA SPA ha recentemente dato vita ad una verifica tecnico-economico-finanziaria sullo stato del gruppo. Tale verifica ha permesso al CdA dell’azienda di procedere, in data 29 ottobre 2013, alla approvazione della bilancio semestrale al 30.6.2013 e alla definizione della proposta di “Piano industriale 2013/2017”

Per i contenuti del Piano di rinvia ai documenti approvati dall'assemblea in data 8 novembre 2013.
Di seguito vengono illustrati i dati salienti dei due documenti

Conto Economico Bilancio semestrale al 30.6.2013

	I semestre 2013 (Importi in euro)
VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.824.168
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	564.472
5) Altri ricavi e proventi	3.214.315
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	30.602.955
COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(955.905)
7) per servizi	(11.883.286)
8) per godimento beni di terzi	(2.844.503)
9) per il personale	(6.828.578)
a. salari e stipendi	(4.690.053)
b. oneri sociali	(1.557.218)
c. trattamento fine rapporto	(321.177)
e. altri costi	(60.129)
10) ammortamenti e svalutazioni	(5.958.631)
a. ammortamento immobilizzazioni immateriali	(526.289)
b. ammortamento immobilizzazioni materiali	(3.606.065)
d. svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	(1.823.277)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.824
12) accantonamento per rischi	(1.209.951)
14) oneri diversi di gestione	(931.479)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(30.387.510)
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	215.446
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
16) altri proventi finanziari	38.242
17) interessi e altri oneri finanziari	(1.313.055)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(1.274.812)
RETTIFICHE DI VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE	
19) svalutazioni	(336.141)
a. di partecipazioni	(336.141)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE	(336.141)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) proventi straordinari	4.311.679
21) oneri straordinari	(18.058.419)
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(13.746.740)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	(15.142.248)
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	
- Imposte correnti	(1.676.971)
- Imposte anticipate e differite	(391.126)
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(17.210.345)
UTILE (Perdita) di terzi	(615.060)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI GRUPPO	(16.595.285)

L'attività di verifica condotta tramite la redazione del Bilancio Semestrale al 30.6.2013 ha palesato una serie di criticità, perlopiù connesse alla gestione di poste straordinarie in precedenza non trattate in piena coerenza con i principi contabili.

Ciò nonostante, mediante un attento ed approfondito ridisegno delle dinamiche industriali del Gruppo, si è pervenuti a costruire un Piano Industriale che – pur secondo linee guida cautelative – delinea nel breve medio termine un percorso di sviluppo e consolidamento, come emerge dal Conto Economico Consolidato di Gruppo



Il Consolidato di Gruppo

Dati economici prospettici

Gruppo Amiga Legnano - Proliezioni economiche EURO	2012 C	2013 BG	2014 BP	2015 BP	2016 BP	2017 BP
Fatturato	51.435.693	52.305.877	50.400.469	53.347.460	53.452.296	53.635.065
Incrementi immob. per lavori interni	1.988.863	1.128.944	1.540.282	1.615.673	1.654.915	1.646.381
Atributi	5.881.657	5.990.684	5.325.934	5.092.683	4.958.081	3.227.604
Totale Rieavi	68.308.213	68.428.606	67.288.886	60.066.816	60.066.292	68.608.060
(Acquisti materie prime)	(2.238.376)	(2.027.699)	(1.839.524)	(1.798.145)	(1.812.846)	(1.814.951)
(Spese per prestazioni e servizi)	(25.324.465)	(23.301.396)	(20.411.872)	(22.817.552)	(22.798.574)	(22.801.486)
(Spese per godimento di beni terzi)	(5.304.962)	(5.432.440)	(5.472.109)	(5.492.823)	(5.457.099)	(5.444.807)
(Spese per il personale)	(13.532.919)	(13.461.014)	(12.621.865)	(12.805.935)	(13.037.745)	(13.229.252)
(Svalutazioni attivo circolante)	(350.000)	(1.513.478)	(52.923)	(52.341)	(51.987)	(47.953)
(Accantonamenti)	(210.000)	(484.656)	(212.089)	(212.089)	(212.089)	(212.089)
(Oneri diversi di gestione)	(1.233.931)	(1.560.164)	(1.143.822)	(1.127.077)	(1.148.867)	(1.145.766)
EBITDA	11.111.681	11.845.668	16.612.481	16.749.862	16.548.883	13.812.746
EBITDA %	16,7%	19,6%	27,1%	29,2%	25,9%	23,6%
(Ammortamenti e svalutazioni)						
Ammortamenti Imm. Immateriali	(8.952.567)	(8.382.043)	(8.683.002)	(8.650.443)	(8.814.813)	(8.864.820)
Ammortamenti Imm. Materiali	(1.502.601)	(1.156.101)	(1.096.276)	(953.343)	(979.544)	(882.764)
Ammortamenti Imm. Materali	(7.448.966)	(7.226.942)	(7.592.725)	(7.707.100)	(7.835.309)	(7.982.056)
EBIT	2.168.984	3.285.815	8.829.479	7.088.409	6.791.370	4.947.895
RoE	3,6%	6,6%	11,9%	11,0%	11,3%	6,6%
Proventi e oneri finanziari	(2.535.180)	(2.808.814)	(2.250.164)	(2.062.467)	(2.160.814)	(2.168.898)
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari	180.161	(30.703)	58.041	58.867	88.784	114.134
(Oneri finanziari)	(2.713.341)	(2.776.211)	(2.308.195)	(2.111.324)	(2.239.599)	(2.271.070)
Gestione straordinaria	8.373.870	(16.000.810)	0	0	0	0
Proventi straordinari	10.242.840	3.327.679	0	0	0	0
(Oneri straordinari)	(3.869.169)	(18.328.489)	0	0	0	0
Risultato anteimposte	6.899.484	(14.646.108)	4.678.325	6.038.962	4.680.468	2.780.889
(Imposte)	376.280	(1.417.684)	(2.594.334)	(2.771.045)	(2.612.950)	(1.960.898)
Risultato netto	6.523.204	(16.982.793)	1.864.991	3.266.907	1.987.468	880.091
Utile (perdita di terzi)	182.480	(326.044)	458.993	489.458	417.237	355.219
Risultato netto di gruppo	6.196.284	(16.656.748)	1.626.998	1.776.449	1.550.269	474.871

INDIRIZZI E PROPOSTE IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE E STRATEGIE DI SVILUPPO DEL GRUPPO AMGA

Con Protocollo di Intesa stipulato tra gli Enti Locali Soci di AMGA in data 14 novembre 2012 è stato dato l'avvio all'attività di riassetto del Gruppo AMGA. Nel procedere all'analisi della struttura del Gruppo Amga i soci hanno rilevato la necessità di :

- superare la commistione esistente all'interno del Gruppo stesso, fra servizi pubblici locali, materialmente erogati tramite la controllata AMGA Service Srl, e servizi strumentali commistione – come visto poc'anzi - espressamente vietata;
- adeguare il modello organizzativo di Amga ai dettami in materia di in house providing.

In attuazione di questi obiettivi i Consigli Comunali degli Enti Locali Soci di AMGA hanno statuito:

- di approvare la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sul Gruppo AMGA, nonché le modifiche allo Statuto di AMGA Legnano Spa occorrenti all'adeguamento alla disciplina dell'in house providing;
- di dare un indirizzo di procedere all'attuazione allo scorporo dei servizi strumentali dal Gruppo Amga, mediante costituzione di autonoma e separata società avente quale oggetto sociale esclusivo quello dello svolgimento di attività al servizio delle funzioni amministrative svolte dagli enti locali soci;
- di dare vita ad un soggetto, controllato direttamente dagli Enti Locali, che gestisca in via esclusiva i servizi strumentali, anche d'intesa con altri Enti Locali interessati;
- di stabilire la dismissione di AMGA Service srl a seguito dello scorporo dei servizi strumentali;
- di stabilire altresì la dismissione delle altre partecipazioni non rilevanti e funzionali agli obiettivi strategici del Piano industriale;

La convenzione per il controllo analogo (approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 09 luglio 2012, è stata formalmente sottoscritta dai Comuni soci in data 02 ottobre 2013.

Il Piano industriale di AMGA per il triennio 2013/2015 è stato approvato in data 8 novembre 2013 dall'Assemblea dei soci. Esso prevede le seguenti unità di business:

- Energia (teleriscaldamento e gas)
- Igiene Urbana (tramite A.L.A. ed in prospettiva l'aggregazione con ACCAM, AGESP e AMSC)
- Sport (Amga Sport)
- Altri servizi minori: Parcheggi; Sottosuolo; Illuminazione votiva/cimiteri; verde pubblico

Le nuove linee di business (ad esempio smart cities e illuminazione pubblica) verranno attivate solo a fronte di oggettivi e convenienti business plan.

Le partecipazioni non funzionali agli obiettivi succitati verranno dismesse

Saranno preservate le aggregazioni strategiche del gruppo AEMME ed eventualmente si punterà ad ulteriori fusioni e aggregazioni al fine di consolidare ruolo e territorialità dell'azienda.

Per quanto riguarda i servizi strumentali In data 06 dicembre è prevista la convocazione della Conferenza dei comuni soci congiuntamente ai Comuni partecipati dalla società Euro.Pa (SRL) – società attualmente specializzata in servizi informatici e Sportello unico – al fine di dar vita ad un

unico grande soggetto dei servizi strumentali dell'Alto Milanese. Il nuovo soggetto, oltre ai servizi attualmente garantiti da Euro.Pa, gestirà i tributi, il calore, le manutenzioni, la segnaletica, il servizio neve, le pulizie e altre attività tecnico-amministrative ausiliarie.

LE RAGIONI DEL RICORSO ALL'AUTOPRODUZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE AL GRUPPO AMGA

Grazie alle modifiche strutturali avviate negli ultimi mesi, la società AMGA è ormai nelle condizioni di legittimare pienamente gli affidamenti in house providing. Essa infatti:

- a) la società è interamente in mano pubblica
- b) sono garantite le regole e gli strumenti per il controllo analogo
- c) l'attività prevalente dell'impresa è rivolta ai Comuni soci
- d) i servizi erogati riguarderanno esclusivamente servizi pubblici locali

Tali elementi, in buona sostanza, consentono di coniugare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e competitività dei servizi erogati con l'interesse pubblico ad esercitare un controllo stringente sull'organizzazione degli stessi mezzi di produzione dei servizi. Ed infatti, tramite il ricorso all'autoproduzione, l'Ente Locale si assicura un controllo sul soggetto erogatore non differente da quello esercitato nei confronti dei propri servizi.

Ciò consente, in primo luogo, un'influenza diretta sull'organizzazione del servizio e sulla stessa struttura che lo eroga, permettendo all'Ente Locale di modulare discrezionalmente l'atteggiarsi del servizio stesso in funzione delle esigenze, tempo per tempo esistenti, della collettività locale.

Tale risultato non sarebbe conseguibile mediante l'affidamento di una concessione a terzi, giacchè si tratterebbe pur sempre di un rapporto contrattuale tra figure distinte, che implica – necessariamente – una maggiore rigidità nei rapporti. Ulteriori elementi che giustificano l'affidamento in house sono legati a fattori di ordine economico-finanziario e in particolare:

- La continuità: la possibilità di preservare gli attuali affidamenti in essere è coerente con i contenuti del recente Piano industriale di AMGA e fornisce basi solide ai progetti di rilancio recentemente avviati.
- La specializzazione: il mantenimento in capo ad AMGA dei servizi assegnati consente di avere un unico interlocutore attraverso l'unitarietà della struttura organizzativa, la complementarietà dei ruoli e delle professionalità, integrazione dei processi orientati alla crescita di qualità, efficienza e razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi medesimi.
- La razionalizzazione dei costi: la conservazione in capo ad AMGA della titolarità dei servizi gestiti nell'ultimo decennio crea altresì i presupposti per assicurare una ragionevole certezza di introiti e genera, di conseguenza, le condizioni indispensabili per sviluppare economie e sinergie utili alla riduzione strutturale dei costi di gestione.
- La valorizzazione dei progetti di aggregazione: i principali benefici generati dalla creazione del gruppo AEMME sono la messa a fattor comune di servizi societari, generali e di staff (affari legali, amministrazione finanza e controllo, selezione ed amministrazione del

personale, relazioni industriali, approvvigionamenti); alle sinergie organizzative ed alle economie nell'acquisto di mezzi e materiali.

CAPITOLO 3

SERVIZI IN AFFIDAMENTO AL GRUPPO AMGA

Gli affidamenti al Gruppo AMGA ovvero a società dallo stesso partecipate sono differenziabili in due macro-tipologie:

1) Gli affidamenti di servizi con privativa industriale

Trattasi dei servizi per i quali contestualmente all'affidamento sono stati riconosciuti al gestore diritti di esclusiva sul territorio comunale.

2) Senza privata industriale

Si tratta di servizi pubblici che l'Ente Locale, per motivi afferenti alla soddisfazione degli interessi della collettività di riferimento, ha ritenuto di assumere direttamente, mediante autoproduzione, ma che non escludono l'effettuazione – a fronte di concessione o autorizzazione amministrativa – l'espletamento delle medesime attività da parte di terzi sul territorio comunale.

Segnaliamo inoltre che AMGA gestisce oggi una pluralità di servizi afferenti il cimitero. Parte di questi servizi viene gestita nell'ambito del “global service”, attività che andrebbe correttamente collocata nell'ambito dei servizi strumentali. Nei paragrafi relativi ai “servizi cimiteriali” e alla “illuminazione votiva” verrà ipotizzato un percorso di razionalizzazione dei predetti affidamenti (**contratti da razionalizzare**).

SERVIZI CON PRIVATIVA INDUSTRIALE

1. IGIENE pubblica – servizi di raccolta (all. 1)
2. TELERISCALDAMENTO (all. 2)
3. PIANO URBANO DEL SOTTOSUOLO (all. 3)

SERVIZI SENZA PRIVATIVA

4. PARCHEGGI (all. 4)
5. VERDE PUBBLICO (all. 5)
6. IMPIANTI NATATORI (all. 6)

CONTRATTI DA RAZIONALIZZARE

7. ILLUMINAZIONE VOTIVA (all. 7)
8. SERVIZI CIMITERIALI (all. 8)

CAPITOLO 4

SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI AD ALTRE SOCIETA'

Non tutti i servizi pubblici sono affidati alla società AMGA. Nelle schede allegate indichiamo tre servizi gestiti con soggetti diversi dalla ex-municipalizzata:

- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - gestito da ACCAM SPA, società partecipata dal Comune di Legnano al 13.27% (dato 2012)
- TRASPORTI PUBBLICI - servizio gestito da STIE a seguito di procedura ad evidenza pubblica
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - servizi gestito da ENEL SOLE SRL

Si rinvia ai relativi allegati per l'analisi puntuale dei singoli servizi citati

9. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (all. 9)
10. TRASPORTI PUBBLICI (all. 10)
11. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (all. 11)

CAPITOLO 5

SERVIZI PUBBLICI NON INCLUSI NELLA RELAZIONE EX ART. 34

Nella delibera di inquadramento ex art. 34 DL 179/2012 non vengono fornite indicazioni specifiche relative ai servizi che sono regolati da norme speciali.

La principale norma di riferimento per la regolazione dei predetti servizi è il DL n.138/2011 come convertito in legge n. 148/2011 che all'art.3 bis stabilisce che l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica deve avvenire a un livello sovra comunale il cui ambito va fissato dalla Regione.

I servizi esclusi dall'obbligo di relazione ex art. 34 sono i seguenti.

SERVIZIO IDRICO

Il Servizio Idrico è organizzato, anche nel Comune di Legnano, in ossequio alla L.R. 26/2003, prevedendo la separazione del servizio di erogazione dal servizio di gestione delle reti ed impianti.

La legge 26 da' attuazione ad alcune importanti riforme della disciplina del Servizio Idrico Integrato dettate sia dal legislatore (art. 1 comma 1 quinque della L. n. 42 del 26.03.2010 di conversione del Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 che ha introdotto l'art. 186 bis all'art. 2 della L. 191/2009) che da pronunciamenti della Consulta (sentenza Corte Costituzionale 307/2009).

Con le modifiche introdotte alla legge 26 nel corso del 2010 l'organizzazione del servizio idrico si è definitivamente assestata intorno ad alcuni principi cardine:

- *l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato secondo cui l'ente gestore dovrà erogare il servizio e procedere alla manutenzione degli impianti nonché alla costruzione di nuovi sulla base del piano d'Ambito (art. 49 comma. 1 L.R. 26/2003);*
- *l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle sopprese Autorità d'Ambito alle Province ad eccezione dell'ATO Città di Milano, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009 subentrando in tutti i rapporti ed essendo individuati quali responsabili dell'ATO (art. 48 c. 1 L.R. 26/2003);*
- *costituzione da parte degli enti responsabili dell'ATO di un'azienda speciale denominata Ufficio D'Ambito quale ente strumentale per la governance dell'ATO (art. 48 c. 1 bis);*

Con delibera CC N.9 del 27 febbraio 2013 il Comune di Legnano ha attuato gli adempimenti di propria competenza aderendo procedendo alla fusione per incorporazione in CAP HOLDING SPA di IANOMI SPA, TAM SPA e TASM SPA.

CAP HOLDING è ora l'affidataria del Servizio idrico Integrato e svolgerà tutte le funzioni necessarie anche attraverso le attività della società controllata Amiacque.

L'assemblea dei soci in data 18 giugno ha inoltre approvato il regolamento di funzionamento del comitato d'indirizzo strategico e ha eletto i componenti e il Presidente.

Il Comitato eserciterà funzioni d'indirizzo strategico e in particolare vigilerà sull'attuazione di obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive.

Grazie all'istituzione del Comitato Strategico la nuova struttura ha potuto rispondere in modo adeguato all'esigenza di garantire il controllo analogo.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS

La normativa vigente in materia di regolamentazione del mercato interno nel settore gas, a seguito dell'approvazione del D. Lgs 23 maggio 2000 n. 164, si è progressivamente conformata alle specifiche direttive comunitarie e, più in generale, ai principi fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza, attribuendo ai Comuni, titolari del servizio, i compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sull'attività di distribuzione.

Le principali norme di regolazione della materia sono:

- il DM 19 gennaio 2011 n. 51913 che istituisce gli ATEM (ambiti territoriali minimi), suddividendo il territorio nazionale in 177 ambiti, all'interno dei quali dovranno essere espletate le gare ad evidenza pubblica per la gestione del servizio.
- il DM 18 ottobre 2011 n. 56433 che ha incluso il Comune di Legnano nell'ambito 2 (ATEM 2Nord Ovest Milano) costituito anche da un totale di 39 Comuni.
- il DM 12 novembre 2011 n. 226 che ha stabilito i criteri di gara e i criteri di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione gas.
- il DL 21 giugno 2013 n. 69 che all'art. 4 comma 3 prevede quanto segue: "per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante ... avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito..."

Sulla base della normativa qui richiamata la conferenza dei servizi dei Comuni dell'ambito 2 il 27 luglio scorso ha individuato Legnano come Comune capofila dell'ambito.

Nel corso dei prossimi mesi Legnano attiverà le procedure per l'indizione della gara.

Nel frattempo, per quanto concerne la gestione del servizio, proseguirà la gestione attuale che nel caso del Comune di Legnano, è stata assegnata a seguito di gara a procedura ristretta ad evidenza pubblica ad AEMME LINEA DISTRIBUZIONE – società partecipata da AMGA Legnano SPA. L'aggiudicazione è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 15 luglio 2011, avente vigore dal 01/01/2012 al 01/01/2024.

Nella tabella che segue pubblichiamo un quadro riepilogativo di tutti gli affidamenti in corso.

**Quadro di Sintesi dei S.P.L. affidati
al gruppo AMGA LEGNANO SPA L. SPA**

SOCIETA'	NATURA DEL SOGGETTO GESTORE	Servizi CON Privativa Industriale	Servizi SENZA Privativa Industriale	Contratti da razionalizzare	CONTRATTI
Punto 3.A) Relazione SERVIZI AFFIDATI IN ESCLUSIVA					
Igiene urbana - RACCOLTA	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	<u>PUBBLICA</u> SOCIETA' DEL GRUPPO AMGA LEGNANO SPA COMPAGINE SOCIETARIA: 80% Amga Legnano Spa 20% ASM Magenta srl	X		CONTRATTO REP. 32685 del 18/05/2000 Scadenza 31/12/2050
Teleriscaldamento	AMGA LEGNANO SPA	<u>PUBBLICA</u> 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO	X		CONTRATTO REP. 35730 del 07/05/2009 Durata 01/01/2007 31/12/2050

Piano urbano del sottosuolo	AMGA LEGNANO SPA	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO	X	CONTRATTO REP. 33610 del 30-07-2003	Scadenza 31/12/2050
Punto 3.B) SERVIZI SENZA PRIVATIVA INDUSTRIALE					
Parcheggi	AMGA LEGNANO SPA	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO	X	CONTRATTO REP. 35759 del 7-07-2009 Convenzione per la gestione dei parcheggi previsti nell'ambito del programma integrato d'intervento "Area ex Cantoni" in Comune di Legnano CONTRATTO REP. 35768 del 1-09-2009 Contratto di servizio per la gestione di parch	CONTRATTO REP. 35768 sino al 31-12-2050 CONTRATTO REP.35925 sino al 31-12-2034

Verde pubblico	AMGA LEGNANO SPA	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO	X	CONTRATTO REP. 32685 del 18/05/2000 CONTRATTO REP. 32934 1° integrazione CONTRATTO REP. 33215 2° integrazione CONTRATTO REP. 33724 3° integrazione CONTRATTTO REP. 33426 del 27-11-2002 CONTRATTO REP. 36375 del 25-03-2013	31/12/2050 CONTRATTO REP. 36375 del 25-03-13 il contratto da atto al punto 6) Le modifiche sopra indicate hanno valenza temporale sino alla definizione del nuovo modello gestione riguardante l'affidamento dei servizi pubblici e di quelli strumentali per i quali è in corso la fase ricognitiva da parte del Comune di Legnano
Impianti natatori	AMGA Legnano spa	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO	X	CONTRATTO REP. 33158 del 27-11-2001	31/12/2050 Durata del contratto indicato nella Delibera di GC n. 440 del 07/11/2000

Punto 3.C) CONTRATTI DA RAZIONALIZZARE

Illuminazione votiva	AMGA Legnano Spa	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO			X	Del. CC. N. 35 del 27/05/1997	Modifica oggetto statutario con inserzione del servizio Lampade Votive
Servizi cimiteriali	AMGA LEGNANO SPA	PUBBLICA 65,30% COMUNE LEGNANO 17,54% COMUNE PARABIAGO 7,51% COMUNE CANEGRATE 5,13% COMUNE VILLA CORTESE 4,33% COMUNE ARCONATE 0,13% COMUNE BUSCATE 0,06% COMUNE MAGNAGO			X	CONTRATTO REP. 32685 del 18/05/2000 CONTRATTO REP. 32934 1° integrazione CONTRATTO REP. 33215 2° integrazione CONTRATTO REP. 33724 3° integrazione	CONTRATTO REP. 32685 del 18/05/2000 Durata 2050

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	SOCIETA'	NATURA DEL SOGGETTO GESTORE	CONTRATTO
S.P.L. AFFIDATI AD ALTRE SOCIETA'			
Igiene urbana -SMALTIMENTO	ACCAM SPA	<u>PUBBLICA</u> composta da 27 comuni	Relazione contrattuale diretta con AEMME LINEA AMBIENTE
Trasporto Pubblico	STIE SPA	<u>PRIVATA</u>	Il contratto sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e la società affidataria del servizio (Repertorio n. 35540) 01/01/2008 - 31/12/2014
Illuminazione pubblica	ENEL SOLE SRL	<u>PRIVATA</u>	AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA DI FATTO
SERVIZI PUBBLICI ESCLUSI DALLA RELAZIONE - NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE			
Distribuzione gas	AEMME DISTRIBUZIONE SRL	<u>PUBBLICA</u> SOCIETA' DEL GRUPPO AMGA LEGNANO SPA COMPAGINE SOCIETARIA: 75,5% Amga Legnano SpA 15,28% ASM Magenta srl 9,22% AMAGA Abbiategrosso SpA	GARA A PROCEDURA RISTRETTA 01/01/2012 - 01/01/2024 Note: NUOVA GARA NEL RISPETTO DELL'ATTUALE NORMATIVA MANTENIMENTO DEL CONTRATTO IN ESSERE SINO A SCADENZA NATURALE
Servizio idrico	CAPHOLDING SPA	<u>PUBBLICA</u> ENTI LOCALI FACENTI PARTE DELL'ATO	CONVENZIONE REP. N. 2877 del 27/10/2011 Subentro del contratto di CAPHOLDING TRAMITE FUSIONE PER INCORPORAZIONE ACQUISISCE ALTRE SOCIETA' DELLA FILIERA

ELENCO ALLEGATI

SERVIZI CON PRIVATIVA INDUSTRIALE

1. IGIENE PUBBLICA – Servizi di Raccolta (all. 1)
2. TELERISCALDAMENTO (all. 2)
3. PIANO URBANO DEL SOTTOSUOLO (all. 3)

SERVIZI SENZA PRIVATIVA

4. PARCHEGGI (all. 4)
5. VERDE PUBBLICO (all. 5)
6. IMPIANTI NATATORI (all. 6)

CONTRATTI DA RAZIONALIZZARE

7. ILLUMINAZIONE VOTIVA (all. 7)
8. SERVIZI CIMITERIALI (all. 8)

SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI AD ALTRE SOCIETA'

9. IGIENE PUBBLICA - Servizio Smaltimento Rifiuti (all. 9)
10. TRASPORTI PUBBLICI (all. 10)
11. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (all. 11)

Allegato 1

IGIENE URBANA: Servizio di Raccolta Rifiuti

Premessa

La presente relazione è finalizzata a illustrare i contenuti dell'art. 34 DL 17972012 in riferimento al previsto mantenimento in capo ad AEMME Linea Ambiente Srl, secondo il criterio "in house providing", del servizio di igiene urbana nel Comune di Legnano.

Tale illustrazione, peraltro, non può prescindere, nel quadro di una corretta ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, da una preliminare descrizione del soggetto societario preposto alla gestione, alla descrizione degli scenari strategici di fondo che sottostanno alla sua nascita, agli obiettivi perseguiti con la sua costituzione ed alle previsioni di sviluppo.

Aemme Linea Ambiente Srl – La Mission Societaria

Come indicato al cap. 2 l'Amministrazione Comunale di Legnano detiene una partecipazione nella società AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito "**AMGA**").

Fra le varie attività del gruppo In particolare, il Gruppo AMGA svolge l'attività relativa i servizi di igiene urbana tramite la società AEMME Linea Ambiente.

AEMME deriva dall'aggregazione dei rami d'azienda di ASM Magenta srl (nel seguito "**ASM**"), società partecipata dal Comune di Magenta più altri Enti Locali (Comune di Magenta 61,93%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%), ed AMGA.

Tale aggregazione era stata preventivamente approvata dal Comune di Legnano mediante specifico atto di indirizzo (**deliberazione di Giunta Comunale n° 331 del 12.12.2006**), ed è stata concretizzata giuridicamente con un atto di conferimento dei rami d'azienda afferenti il servizio igiene urbana da parte di AMGA ed ASM nei confronti di AEMME (atto a rogito Notaio Carla Fresca Fantoni rep. 28.171, racc. n. 19216 del 28.01.2010, comunicato al Comune di Legnano con nota AEMME – AMGA – ASM del 01.03.2010).

I nove Comuni, presso i quali è organizzato il servizio di igiene ambientale, determinano un bacino demografico di oltre 155.000 unità, mentre la quantità di rifiuti raccolta è di poco inferiore alle 70.000 tonnellate annue di cui oltre 40.000 sono da ascriversi alla componente differenziata (rifiuti di natura organica, carta, vetro, plastica, rottami metallici ecc.). Ciò equivale a 64 punti percentuali.

Il presidio del territorio è articolato nella sede legale di via Crivelli in Magenta, in quella operativa di via per Busto Arsizio in Legnano e nell'unità locale di via delle Industrie in Busto Garolfo. La

società, inoltre, opera in veste di concessionaria del servizio d'igiene ambientale attraverso la gestione dei seguenti eco-centri:

- Legnano – via Novara
- Parabiago – vie Resegone e Volturino
- Canegrate – via Cavalese
- Magnago – via Picasso
- Villa Cortese – via del Quadro
- Arconate – via degli Aceri
- Magenta – via Murri
- Robecco sul Naviglio – via Foscolo

Gli impianti di Legnano e Parabiago sono di proprietà di AMGA Legnano, mentre il Comune di Ossona è l'unico a non possedere una piattaforma per lo svolgimento della raccolta differenziata volontaria (attualmente per supplire vengono posizionati, un giorno alla settimana, in via Baracca n° 4 cassoni per le seguenti tipologie: vegetale, ingombranti, metallo, legno).

Il servizio nelle sue articolazioni (raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio sedi stradali ed affini, gestione delle piattaforme ecologiche) comporta il coinvolgimento di n. 156 dipendenti (impiegati compresi) e di n° 130 automezzi. Il fatturato di AEMME Linea Ambiente srl si attesta a oltre 18 milioni di euro. L'organigramma dell'azienda è stato recentemente rivisto nei componenti del Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono tutti di estrazione tecnica, superando le prescrizioni di legge, che impongono la nomina di almeno due tecnici. A breve sarà nominato il direttore tecnico che integrerà le competenze del CdA. Il CdA e il direttore tecnico dovranno accelerare nell'armonizzazione dei due rami d'azienda afferenti all'attività di igiene ambientale e precedentemente gestiti da AMGA Legnano s.p.a. e ASM Magenta s.r.l. ponendo le basi per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi.

Il contesto: il mercato di riferimento

Gli obiettivi principali perseguiti dal D. Lgs. n° 152/2006 (Testo unico dell'Ambiente) sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine esso ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento del rifiuto, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n° 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di Stato, Regioni e Province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l'affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l'attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dell'intero processo e di tutela della salute pubblica e ambientale.

L'art. 3 bis del decreto legge n° 138/2011, convertito in Legge n° 148/2011, e le discipline di settore (che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D. Lgs 152/2006 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale") dispongono la gestione dei servizi per Ambiti Ottimali.

Peraltro, la **Regione Lombardia**, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs n° 152/2006, **ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali**: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali e provinciali.

In tale contesto, anche alla luce delle recenti normative introdotte dal Governo in materia di gestione associata delle funzioni comunali, in Lombardia l'aggregazione di più soggetti (ai menzionati fini di maggiore economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante l'autonoma iniziativa degli Enti Locali che, nel caso che ci occupa, hanno già adottato tale opzione tramite l'aggregazione AEMME che, avendo natura societaria, ha tra l'altro natura elastica ed aperta all'ingresso, in qualunque momento, di ulteriori Amministrazioni.

Le caratteristiche generali del servizio d'igiene urbana

Il servizio d'igiene urbana **costituisce un'attività d'interesse economico generale**, nonché di pubblico interesse ai sensi della Legge n. 146/90 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali; e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione è determinante per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi.

Il ciclo integrato dei rifiuti può essere realizzato con la raccolta "a cassonetti", mediante contenitori per il deposito dei rifiuti da parte degli utenti, poi svuotati periodicamente dal gestore,

e “a sacchetti” o “porta a porta”, attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita.

La modalità prescelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta a sacchetti è più comodo per l’utente che non deve recarsi presso i punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi. Va da sé che la raccolta “a cassonetti” non è praticabile laddove la tipologia delle strade (ad esempio, i vicoli dei centri storici) impedisce il transito dei mezzi per il prelevamento e lo svuotamento dei cassonetti.

La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea.

Gli indirizzi dell'Unione Europea, affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata del problema.

Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area d'intervento è invece relativa al **riutilizzo dei rifiuti** nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo) **alla produzione energetica** (termovalorizzazione o compostaggio). La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Quest'ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami. Per contenere queste emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne devono essere costruite secondo determinati standard igienici e riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di energia.

I termovalorizzatori, detti anche inceneritori con recupero energetico, sono impianti che utilizzano rifiuti come combustibile (CDR, ossia combustibile derivato dai rifiuti) per produrre calore o energia. Si tratta quindi di vere e proprie centrali elettriche. In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è stata assimilata a “fonte rinnovabile”, alla stregua di quella idroelettrica, solare, eolica e geotermica, e quindi ha goduto di incentivi (tariffe c.d. CIP6) fino all’entrata in vigore della “Legge Finanziaria 2007”. In Italia tale modalità di trattamento resta marginale, attorno al 9% dei rifiuti complessivi.

Il **“compostaggio”** tratta la frazione organica risultante da raccolta differenziata di rifiuti urbani producendo il c.d. compost da utilizzare come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti attraverso il quale viene accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura.

Come si vedrà a breve, **in realtà tecnologicamente avanzate (è il caso del previsto impianto di compostaggio AEMME)**, sarà anche utilizzato per produrre energia elettrica.

È infine da valutare il grado di autonomia delle aziende rispetto allo smaltimento. Alcune società, integrate verticalmente in tutte le fasi del ciclo, possiedono impianti sufficienti a garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti raccolti, altre non hanno impianti adatti e quindi devono ricorrere all'esterno, pagando il servizio prestato da terzi; infine, ve ne sono alcune che possiedono una capacità di smaltimento superiore alle proprie esigenze e pertanto possono offrirla al mercato traendone ricavi.

Da questo punto di vista, si rileva che il gruppo pubblico locale di cui fa parte AEMME ha progettato, per lo smaltimento dei rifiuti umidi, un avanzato impianto di compostaggio in grado di soddisfare le esigenze delle collettività interessate e di produrre energia da fonti rinnovabili.

Questo aspetto potrà una volta concretizzato rappresentare **uno dei fattori di competitività ed eccellenza che inducono all'affidamento del servizio ad AEMME.**

Evoluzione dei modelli in uso in italia per la raccolta dei rifiuti urbani

Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti urbani il panorama nazionale risulta attualmente per lo più caratterizzato:

- da un lato, soprattutto negli ultimi quindici anni, dall'adozione dei sistemi a elevata meccanizzazione che sono stati adottati inizialmente nelle grandi aree urbane, per contenere il costo del personale impiegato nel servizio di raccolta di RU indifferenziati grazie all'utilizzo di compattatori a presa laterale (CMPL);
- dall'altro, a partire dalle regioni caratterizzate dai maggiori costi di smaltimento, dalla diffusione sempre maggiore di sistemi di raccolta differenziata "integrate" secco-umido attraverso **la riorganizzazione della raccolta con l'eliminazione dei contenitori stradali** e la contestuale adozione della raccolta domiciliare per il residuo secco (con sacchi trasparenti) e della frazione umida (con specifici contenitori per ogni condominio) e delle principali frazioni recuperabili;
- in ultimo dalla più recente adozione di **sistemi di raccolta differenziata "integrata"** caratterizzati dall'utilizzo di bidoni da 120-240-360 litri assegnati in comodato d'uso gratuito per la raccolta del rifiuto secco residuo in sostituzione delle precedenti raccolta con sacchi semitransparenti. Tali contenitori, insieme a quelli utilizzati per l'umido, la carta ed il vetro, devono essere posizionati nelle pertinenze condominiali ed esposti solo nei giorni di raccolta. Questo sistema è frequentemente caratterizzato dall'applicazione della tariffazione volumetrica puntuale attraverso la contabilizzazione del numero di svuotamenti del secco residuo mediante l'uso di trasponder.

Nelle aree metropolitane e urbane sono stati generalmente sviluppati sistemi di raccolta aggiuntivi basati sui casonetti, mentre nelle aree urbane disperse (centri inferiori ai 50.000 abitanti) si sono maggiormente diffusi i sistemi integrati porta a porta e il conferimento nelle piattaforme e nei centri multimateriali anche se negli ultimi anni centri di grandi dimensioni hanno gradualmente abbandonato la raccolta con contenitori stradali per passare alla raccolta domiciliare ed alla rimozione dei contenitori stradali per il RU residuo (ad es. Milano, Lecco, Bergamo, Monza, Verbania, Asti, Novara, Biella ecc.). Tali scelte derivano soprattutto dall'aumento dei costi di smaltimento che in alcuni casi sono diventati assai gravosi.

Le esperienze di applicazione del sistema integrato hanno evidenziato che, operando una riprogettazione globale del servizio, si ottiene anche una trasformazione del ruolo della raccolta differenziata: da raccolta complementare è assurta a perno del sistema di raccolta.

In altri termini i sistemi di raccolta differenziata, con il raggiungimento di quote del 40-60 % di recupero, sono passati da elementi accessori ad elementi fondamentali del sistema.

Da sottolineare che, **con l'introduzione a Legnano del servizio di raccolta differenziata**, si è pervenuti ad una percentuale di raccolta differenziata che **attualmente si attesta intorno al 64,94% (dati 3° trimestre 2013)**, e pertanto, considerando le dimensioni della Città, su **ottimi livelli di efficienza**.

La tipologia del servizio secco-umido più frequente è di norma caratterizzata dalla raccolta dell'umido in sacchetti biodegradabili o di polietilene mediante l'esposizione di mastelli da 25-30 litri (con meccanismo antirandagismo) o bidoni carrellabili. Anche per il vetro (spesso abbinato alle lattine) vengono utilizzati mastelli e bidoni mentre per la plastica vengono utilizzati prevalentemente sacchi semitrasparenti di colore giallo da 110-120 litri che permettono di raccogliere un materiale maggiormente compattato (le utenze schiacciano le bottiglie per non trovarsi frequentemente con il sacco pieno). Per la carta la raccolta avviene normalmente con l'esposizione di pacchi legati, cassette riutilizzabili in plastica o cestini da 60 litri in cartonplast per le piccole utenze e bidoni carrellabili da 120-240 litri per i condomini o le utenze non domestiche. Per il servizio di raccolta dei RU residui sono stati inizialmente utilizzati sacchi semitrasparenti di colore viola (per facilitare il controllo) che vengono esposti con frequenza di norma mono settimanale in orari prefissati.

All'utente è quindi richiesto di attenersi ai giorni settimanali ed agli orari di esposizione (spesso la sera) per limitare al minimo la presenza sui marciapiede del sacco (che possono però diventare anche 15-20 nel caso dei condomini più grandi) al fine di ridurre l'impatto visivo degli stessi. Questi sistemi sono risultati vincenti poiché hanno consentito di far raggiungere in breve tempo percentuali di raccolta differenziata molto elevate e, soprattutto nei contesti dove il costo di smaltimento ha superato i 90-100 €/tonnellata, di ridurre i costi complessivi del servizio rispetto ai modelli di raccolta aggiuntivi.

In realtà la raccolta domiciliare esplica più facilmente i propri vantaggi nelle zone a media densità abitativa (prevalenza di unità abitative a sviluppo orizzontale) poiché vi è una maggiore responsabilizzazione delle utenze (principio di base della RD domiciliare) mentre nelle zone ad alta densità abitativa (prevalenza di condomini ad elevato sviluppo verticale) il controllo sulla correttezza dei conferimenti è più difficoltoso.

Struttura economica del servizio: ricavi e costi unitari

Nel corso degli ultimi anni il sistema tariffario è stato oggetto di continue e ripetute modifiche. Nel corso del 2013 è entrata in vigore la TARES che sembra essere destinata, a partire dal 2014, ad essere sostituita da una nuova modalità di riscossione.

Sino all'anno scorso la struttura dei ricavi è stata articolata su regimi differenziati: al sistema originario - definito TARSU (una parte del fatturato proviene dal contratto di servizio con il Comune) si è sostituito quello denominato TIA: i ricavi derivano dall'introito delle tariffe (in ipotesi di incasso diretto) o da trasferimenti del Comune (quando esso incassa direttamente la tariffa), al netto dei costi di riscossione.

Nei casi d'incasso diretto da parte della società preposta alla gestione (come nel caso del Comune di Legnano) il Piano tariffario riconosce il diritto di una quota a copertura dei costi di incasso e fatturazione. Inoltre il Piano tariffario si compone di costi di competenza per il servizio smaltimento e per altri costi propri del Comune, nonché dai costi per la gestione del tributo.

Anche quando il servizio è coperto dalla tariffa, è vigente un contratto di servizio tra il gestore e il Comune che determina i servizi minimi di spazzamento, pulizia delle strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti in una determinata area territoriale.

Oltre a questi, spesso le aziende svolgono altri servizi, fuori contratto e a pagamento, per i privati o per il comune. Inoltre vi sono quasi sempre ricavi legati alla valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e ulteriori proventi legati ai servizi di smaltimento resi a terzi.

Le società che hanno termovalorizzatori (o impianti di compostaggio analoghi a quelli sopra descritti) presentano una quota talora rilevante di ricavi da vendita di energia elettrica e calore.

Nel confrontare i costi del servizio occorre considerare una serie di variabili e fattori che influenzano la struttura operativa. I più rilevanti sono:

- densità abitativa e la struttura urbanistica
- stato delle strade (maggiori costi di raccolta in presenza di centri storici con strade strette o in condizioni di viabilità particolarmente difficili)
- modalità tecniche di raccolta (“a cassonetti” o “a sacchetti”)
- frequenza di raccolta e spazzamento
- processo industriale di smaltimento dei rifiuti (discarica o termovalorizzatore)
- grado di integrazione verticale della società (smaltimento interno o ricorso al mercato)
- percentuale di raccolta differenziata (che implica maggiori costi)
- fattori culturali (grado di collaborazione del cittadino)
- dimensioni del flusso turistico
- clima.

Indicatori d'efficienza e qualità

La raccolta differenziata viene definita, dal Testo Unico dell'Ambiente, come “idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee”. La legge fissa poi alcuni obiettivi minimi da raggiungere progressivamente a determinate scadenze dalla sua entrata in vigore. Nella realtà ciò non è ancora avvenuto, nonostante ci sia stato un incremento continuo nel corso degli anni.

Vi sono due istituzioni che sovrintendono al sistema dell'igiene ambientale. L'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), istituita dall'art. 38 del D. Lgs. n° 300/1999, assolve attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. L'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), istituito presso il Ministero dell'Ambiente, dal D. Lgs. n. 22/1997, ha lo scopo, invece, di favorire il contenimento della produzione di rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della loro gestione. Al fine di realizzare un modello a rete per l'Osservatorio nazionale e costituire sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo, le Province devono istituire osservatori provinciali.

Sulla base dei dati raccolti a livello provinciale l'Osservatorio redige il c.d. Rapporto Rifiuti, un documento statistico che si propone di fornire un quadro conoscitivo generale sul ciclo di gestione dei rifiuti a livello nazionale. Il D.Lgs. 152/2006 ha trasformato l'ONR nella sezione rifiuti dell’“Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”.

Nel 2001 l'APAT, in collaborazione con l'ONR, ha pubblicato un manuale per la definizione di standard tecnici di igiene urbana. Esso individua standard economici e tecnici con l'obiettivo di fornire un riferimento alle aziende del settore. Gli standard economici sono stati elaborati con la finalità di creare un quadro generale all'interno del quale fosse più agevole per i gestori il calcolo della tariffa. Gli standard tecnici invece servono a colmare il vuoto lasciato dalla normativa nazionale che indica i principi ispiratori, ma non determina i livelli di servizio, i quali sono fortemente disomogenei sul territorio nazionale. Tali standard dovrebbero incentivare un miglioramento del servizio offerto. A livello tecnico è stato elaborato anche un set di indicatori relativi all'estensione, alla continuità ed alla frequenza del servizio minimo da erogare, differenziato in base alla tipologia del territorio e ad altri parametri rilevanti (estate/inverno, presenza turistica, ecc.).

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Le esigenze da presidiare nel servizio d'igiene urbana

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

Gli obblighi del servizio d'igiene urbana a Legnano

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e, laddove, in luogo della TARSU, sia prevista l'applicazione della tariffa a livello locale, obblighi tariffari (applicazione all'utenza di prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità);
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la

distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi. È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di interesse economico generale.

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l'onere, "scaricandoli" sui Comuni limitrofi (cioè, in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'articolo 191, par. 2, del Trattato UE).

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una **rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili** e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Decreto Ambientale, al fine di:

- realizzare **l'autosufficienza** nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli **impianti idonei più vicini** ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Gli Obblighi Specifici di Servizio Pubblico previsti nel Comune di Legnano:

Il Comune di Legnano, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio.

Il gestore dovrà obbligarsi a **eseguire, senza interruzioni** sulla base del calendario previsto e **su tutto il territorio comunale**:

- il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata **con separazione delle frazioni "organico" e "secca residua da smaltire"**, ivi compresi i rifiuti cimiteriali "ordinari";

- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, sia conferiti direttamente dagli utenti presso la **piattaforma**, impegnandosi all'apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della piattaforma stessa;
- il servizio di raccolta, **obbligatoriamente in forma differenziata** dei seguenti tipi di materiali: carta e cartone, anche a domicilio / contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, anche a domicilio / vetro e lattine anche a domicilio / rottami di lastre di vetro / materiali ferrosi, anche a domicilio / frigoriferi, congelatori, condizionatori / polistirolo espanso / mobili, legname e manufatti in legno / scarti vegetali anche a domicilio / scarti tessili e indumenti smessi / oli e grassi animali e vegetali da cottura degli alimenti / oli minerali esausti / inerti da piccole manutenzioni ordinarie;
- il servizio di raccolta, anche in forma differenziata a domicilio, dei rifiuti assimilati agli urbani;
- il raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali: pile scariche / accumulatori al piombo esausti / prodotti farmaceutici inutilizzati / prodotti etichettati con il simbolo "T" e/o "F" / lampade a vapori / cartucce di toner / tubi catodici / componenti elettronici;
- svolgere **con continuità, regolarità e senza interruzioni** la direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, della "piattaforma" per le raccolte differenziate;
- **eseguire con continuità il servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale**, nonché servizi accessori e integrativi;
- svolgere servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti;
- **provvedere alla rimozione**, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive;
- svolgere le altre attività previste dallo schema Contratto di Servizio, da intendersi a tutti gli effetti quali obblighi di pubblico servizio ai sensi della presente Relazione, di cui detto schema forma parte integrante.

MODALITA' ATTUALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

(Regolamento di gestione dei rifiuti – approvato con delibera di C.C. 50/2005 e modificato con delibera di C.C. 30/2009)

Disposizioni generali

L'intera gestione dei rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b) determinando le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, ovvero tendendo a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
- d) ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) individuando i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso ed è causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali,...) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Divieti e obblighi generali

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a differenziare gli stessi ai fini del conferimento, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare, a conferire le varie frazioni nei modi e nei tempi di seguito indicati e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda che gestisce il servizio.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, sia su area pubblica sia su area privata.

E', inoltre, vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica;
- b) esporre sulla pubblica via, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta", sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, nonché componenti degli stessi, al di fuori dei giorni e delle ore indicate nel calendario del servizio di raccolta, per le singole tipologie di rifiuti;
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori della normativa vigente in materia;
- g) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- j) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nel quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il

personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle sinora indicate qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione della normativa vigente.

Il conferimento in attrezzature o contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi della normativa vigente;
- rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).

c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con apposito contenitore il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico sanitario.

I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammessa il loro posizionamento stabile sul fronte strada o su altre aree pubbliche;

e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Servizio di raccolta "porta a porta"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito.

I sacchi e i contenitori devono essere esposti su area pubblica ben chiusi e in maniera ordinata, in maniera tale da non creare intralcio ai pedoni in transito, non prima delle ore 20,00 del giorno precedente quello previsto per la raccolta, fatte salve diverse indicazioni impartite dall'Azienda che gestisce il servizio di comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

Se il giorno di raccolta coinciderà con una festività, il servizio sarà eseguito il primo giorno utile successivo mentre, nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, limitatamente al primo giorno festivo, la raccolta sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente, tenendo conto che il sabato non è considerato festivo.

La suddivisione in zone del territorio comunale è identificata sulla base degli appositi calendari di raccolta distribuiti alla popolazione.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano collocati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione e modalità più idonee concordate con gli uffici comunali competenti e con l'azienda che gestisce il servizio.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Tali contenitori, ove previsti, devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. In caso di reiterate violazioni alle modalità di conferimento, il Sindaco può prescrivere all'Amministrazione del condominio, al Responsabile della comunità o del sito economico-produttivo, l'adozione di opportune misure o metodi di gestione interna in grado di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio, in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dai gestori del servizio d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori di

proprietà della ditta stessa, previa autorizzazione comunale; essi dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Gestione della frazione verde privato

La raccolta della frazione verde/ramaglie (sfalci d'erba, fogliame, ecc.) viene garantita mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso la piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti, nei giorni di apertura delle stesse.

I rifiuti vegetali dovranno essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurne la volumetria; per quanto attiene le utenze produttive (es. giardinieri ecc.), il conferimento avverrà nei limiti quantitativi, tecnici ed economici previsti nella delibera di assimilazione e/o nel contratto di servizio.

In ogni caso i rifiuti così raccolti s'intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Limitatamente alle utenze domestiche sarà possibile, ove ritenuto necessario ed opportuno, anche l'istituzione di un servizio di raccolta a domicilio su richiesta telefonica, che sarà effettuato applicando le tariffe indicate nel contratto di servizio. Tali tariffe, ove previste, dovranno in ogni caso tenere conto delle superfici interessate alle attività di sfalcio/potatura.

Gli scarti vegetali dovranno essere predisposti entro sacchi o contenitori adeguati, di peso e dimensioni facilmente caricabili a mano e posizionati vicino all'ingresso del giardino o presso la strada d'accesso, purché in luogo raggiungibile dai mezzi di raccolta.

Sarà cura del richiedente attendere sul posto l'addetto al ritiro che, in ogni caso, non raccoglierà materiali sparsi o rifiuti diversi da quelli vegetali.

Gestione della frazione umida

La raccolta della frazione umida degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza bisettimanale.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di norma in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune, nell'apposito bidoncino o bidone carrellato in dotazione.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. e altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati saranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con frequenza trisettimanale.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Compostaggio domestico delle frazioni organiche dei rifiuti

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Potrà essere consentito, in via eccezionale e a richiesta l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di sei famiglie con abitazioni vicine o in ambito condominiale.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e di non dare luogo ad emissioni maleodoranti.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Servizio di raccolta con contenitori stradali per la frazione R.U.P.

(Rifiuti Urbani Pericolosi)

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, e opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfezionabili;

- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alla persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno d'attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole, ambulatori e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

Qualsiasi imballo rigido e voluminoso, deve essere rimosso prima che il rifiuto venga posizionato negli appositi contenitori.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi e di tutti i rifiuti pericolosi abbandonati sul territorio comunale.

Gestione della frazione carta

La raccolta della frazione di rifiuti urbani carta/cartone, costituita da giornali, riviste e imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza settimanale.

I rifiuti dovranno essere conferiti opportunamente confezionati e legati con spago e/o in sacchi a perdere trasparenti di colore neutro. Solo per le attività commerciali e condominiali con più di 8 utenze è consentito il conferimento in bidoni carrellati dedicati.

Oltre al servizio di ritiro a domicilio "porta a porta", le attività Commerciali e/o industriali con quantitativi superiori ad 1,5 metri cubi potranno usufruire di servizi personalizzati, da richiedere e concordare con l'Azienda che gestisce il servizio; tali servizi potranno prevedere anche la collocazione di presse e/o container nelle superfici private interessate.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Presso la piattaforma ecologica sarà possibile conferire, da parte delle utenze domestiche e non domestiche, carta e cartone (scatoloni piegati e ordinati ecc.).

Gestione delle frazioni plastica

La raccolta della frazione plastica viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro, aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di rifiuti urbani domestici o assimilati, verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi sacchi i quali verranno raccolti con la medesima cadenza sopraindicata.

I rifiuti così raccolti s'intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Gestione della frazione vetro

La raccolta della frazione vetro viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Gestione della frazione lattine-banda stagnata

La raccolta delle frazione lattine e banda stagnata viene effettuata con sistema "porta a porta" con frequenza settimanale, in maniera congiunta a quella della frazione vetro. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Gestione della frazione secco non recuperabile

La raccolta della frazione secco non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza mono settimanale. I rifiuti secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchi viola trasparenti di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati sarà utilizzato il sistema "porta a porta" mediante la raccolta dei sacchi esposti a bordo strada i quali verranno prelevati con frequenza bisettimanale. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Gestione dei rifiuti ingombranti domestici

La raccolta dei rifiuti ingombranti domestici (es. mobili, materassi, elettrodomestici, materiale ferroso, ecc) viene garantita tramite l'ammassamento ed il deposito negli appositi contenitori situati nella Piattaforma Ecologica, su conferimento effettuato a cura del produttore, nei giorni di apertura della stessa. Anche per questa tipologia di rifiuti si prescrive il conferimento differenziato, cercando di garantire quanto più possibile l'avvio a recupero rispetto all'avvio a smaltimento. Tale conferimento è regolato da apposita regolamentazione di gestione della Piattaforma riportata. Sarà possibile, ove ritenuto necessario ed opportuno, anche l'istituzione di

un servizio di raccolta a domicilio su richiesta telefonica, esclusivamente per categorie sociali individuate dal Settore Servizi Sociali del Comune.

I rifiuti ingombranti rientranti nella comune generale categoria degli “elettrodomestici” o i monitor dovranno essere conferiti integri e separati per tipologia in quanto tali caratteristiche sono indispensabili per il successivo inoltro agli impianti di recupero a cura del servizio comunale.

Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili. A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori posizionati presso punti di vendita delle pile e batterie medesime, esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccari, orologai, supermercati, fotografi, scuole e anche presso la Piattaforma Ecologica;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie ubicate nel territorio del Comune;
- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell’art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori presso la piattaforma. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima mensile.

Il controllo dell’integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40 con frequenza minima semestrale.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte gli accorgimenti necessari, vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Altre raccolte differenziate

L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell’autorità competente, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della piattaforma, oltre a quanto già precedentemente previsto, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. All’atto dell’istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Associazioni Di Volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani

domestici e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall'organo competente.

Campagne di sensibilizzazione e informazione

L'Amministrazione Comunale promuove opportune campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno sarà data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini. Potranno inoltre essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Spazzamento

Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Contratto di servizio per le attività di Igiene Urbana, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da eseguirsi secondo il calendario di intervento definito nei documenti tecnici che dovranno essere allegati al Contratto di servizio.

Al fine di rendere più agevoli ed efficaci le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade, ove le condizioni delle stesse lo richiedano, l'Amministrazione Comunale può imporre appositi divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli, nei giorni e negli orari previsti dal calendario di effettuazione delle operazioni.

Nell'eseguire lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte dopo il mercato nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Spazzamento delle foglie

Lo spazzamento delle foglie è eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie è eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento manuale e meccanizzato. Il fogliame deve essere preferibilmente raccolto mediante l'ausilio di spazzatrici dotate d'idonee apparecchiature automatiche di caricamento ovvero, se raccolto manualmente deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, sono installati dei cestini stradali per carta e prodotti similari, che saranno regolarmente riparati mantenuti e, in caso di necessità sostituiti a cura del gestore del servizio di Igiene Urbana. I cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con frequenza adeguata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti. Laddove siano installati tali contenitori porta rifiuti, è fatto divieto a chiunque di gettare alcun materiale di rifiuto sul suolo. E' fatto comunque divieto di conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

Raccolta rifiuti abbandonati

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera e adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale. Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno indicate nel Contratto di servizio per le attività di Igiene Urbana.

Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area assegnata, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, derivanti dalla propria attività, in modo differenziato, in sacchi o contenitori a seconda delle frazioni. I rifiuti compostabili dovranno essere conferiti di norma nei contenitori messi a

disposizione dal gestore del servizio di igiene urbana; gli imballaggi in plastica e carta e cartone dovranno essere ammucchiati separatamente su suolo pubblico alla fine della giornata di vendita; i rifiuti non riciclabili raccolti in sacchi viola trasparente.

Pozzetti stradali - grigliati

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, limitatamente alla soprasuolo delle griglie dei pozzi d'ispezione e delle caditoie di raccolta dovranno essere mantenuti puliti dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Lavaggio dei contenitori

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori saranno lavati e disinfezzi pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nei casi in cui, a seguito di specifica autorizzazione, saranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagevole la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.), l'utilizzatore provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze almeno mensili. Il gestore del servizio igiene urbana è tenuto al lavaggio dei cassoni presso la piattaforma con idonea frequenza, almeno mensile.

Lavaggio e disinfezione delle strade

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sotopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere eseguite con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfezanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfezante su tutta la superficie interessata.

Mezzi di raccolta

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferenza deve essere eseguito con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, i rifiuti potranno essere provvisoriamente stoccati in appositi contenitori presso la Piattaforma. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere per quanto tecnicamente possibile a basso impatto ambientale, e le attrezzature (es. autocompattatori) dovranno essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Destinazione dei rifiuti raccolti

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti avverrà di norma a cura del soggetto gestore del servizio, presso l'impianto di Piano, o altri impianti autorizzati dalla Regione e/o dalla Provincia, mentre lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate avverrà in impianti di recupero autorizzati.

Gestione della piattaforma ecologica

L'Amministrazione Comunale di Legnano, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani) istituendo la piattaforma situata in Via Novara, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso le piattaforma, integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.

- tipologie qualitative dei rifiuti ammessi**

Per ogni rifiuto stoccati presso la piattaforma va indicata l'origine (i rifiuti pericolosi sono ammessi solo se provenienti da utenze domestiche) e le modalità di trasporto agli impianti di trattamento e recupero autorizzati.

I materiali conferibili separatamente presso le Piattaforme Ecologiche sono i seguenti:

ingombranti, elettrodomestici, carta e cartone, vetro a lastre, legno, residui vegetali, rifiuti inerti da piccole demolizioni, televisori, frigoriferi, lavatrici, lampade a neon, batterie per auto, pile, olio

vegetale, olio minerale da auto, flaconi etichettati T/F, prodotti tossici (vernici, solventi etc.) contrassegnati da simboli di pericolosità, metalli, cartucce esauste di toner, RUP di piccole dimensioni, farmaci scaduti.

Tutti i materiali vengono conferiti entro contenitori appositi, containers metallici scarrabili o su battuto in cemento, opportunamente individuati e segnalati con apposita cartellonistica.

- **utenti della piattaforma ecologica**

L'accesso alla piattaforma è consentito a tutti i residenti nel territorio comunale di Legnano dietro presentazione della CRS (Carta regionale Servizi). Tale documento dovrà essere esibito al personale di custodia che, non appena tecnicamente possibile, provvederà alla registrazione automatica o manuale e alla pesatura delle varie tipologie di materiali da conferire.

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione della piattaforma e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento da parte di altri utenti, ecc.)

Se la piattaforma sarà dotata di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti ogni utente (privato o azienda) dovrà registrarsi (con l'apposita tessera magnetica); verrà quindi effettuata la pesata e rilasciato uno scontrino indicante i dati del conferimento.

- **orario di apertura**

La piattaforma osserverà, per i privati cittadini, gli orari di apertura comunicati dall'Azienda che gestisce il servizio e concordati con il Comune di Legnano.

L'accesso in piattaforma per le grandi utenze (condomini con grandi spazi verdi) e per le utenze non domestiche (artigiani/commercianti) sarà limitato a determinati giorni della settimana al fine di evitare il riempimento dei cassoni a scapito delle piccole utenze.

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione e al controllo. Il servizio potrà, altresì, essere interrotto in concomitanza con festività infrasettimanali civili o religiose d'interesse nazionale e in occasione di Assemblee Sindacali del personale addetto.

I Giorni e gli orari di apertura potranno essere modificati dall'Azienda che gestisce il servizio, previo accordo con il Comune di Legnano, per motivate ragioni finalizzate alla razionalizzazione e miglioramento del servizio.

- **divieto di accesso**

E' vietato l'accesso alla piattaforma al di fuori degli orari di apertura indicati, ad eccezione dei mezzi e delle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Tutte le aziende potranno conferire presso le Piattaforme Ecologiche solo negli orari di apertura e con apposita autorizzazione scritta, attestante l'effettuazione dei lavori conto terzi per i cittadini di Legnano e dovranno esibire il formulario di trasporto dei rifiuti.

- **dotazioni**

I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza della piattaforma, provvedendo al loro svuotamento ogni qualvolta vi sia la necessità.

Le operazioni di allontanamento dei contenitori dovranno essere condotte in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.

Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione rifiuti, sono presenti una rete di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento, nonché un sistema di raccolta di quelle provenienti dal lavaggio dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti , da avviare successivamente a smaltimento.

Mezzi e risorse impiegate per eseguire il servizio sul territorio

Sul territorio, per eseguire il servizio di ritiro rifiuti, spazzamento meccanizzato e manuale, si valuta debbano essere presenti giornalmente:

- 8 compattatori
- 18 daily con relativo personale
- 4 spazzatrici con relativo personale a terra dotato di soffiatore
- 19 porter per lo spazzamento manuale con relativo personale

Personale interno dedicato a vigilanza, controllo e programmazione

- 4 persone con funzioni amministrative e organizzative
- 4 persone con funzioni operative e di controllo del territorio (alcune con funzioni d'ispettore ambientale)

PROGETTI DI SVILUPPO IN CORSO

Il progetto dell'impianto di compostaggio AMGA/AEMME

A partire dal 2010 AMGA ha avviato la progettazione esecutiva e l'iter autorizzatorio per un nuovo impianto di compostaggio così costituito:

1. un impianto di digestione anaerobica e compostaggio dedicato al trattamento della frazione organica e la frazione verde con la produzione di energia elettrica e calore; questa sezione d'impianto prevede il trattamento dei rifiuti organici raccolti nei Comuni serviti da AEMME unitamente a quelli provenienti da altri comprensori limitrofi fino a un quantitativo previsto pari a 45.000 ton/anno.

2. un impianto per la messa in riserva e trasferenza della frazione vetro/lattine e delle terre risultanti dallo spazzamento meccanizzato e manuale.

Il progetto è stato avviato al fine di porre AEMME Linea Ambiente nelle condizioni di svolgere il servizio di raccolta differenziata della frazione umida a condizioni ancora più competitive, e di giovarsi, oltretutto, delle sinergie legate all'attività di produzione di energia elettrica generata dallo smaltimento dei rifiuti tramite il compostaggio.

Anche sotto questo aspetto, appare evidente la volontà di condurre **l'aggregazione sopra citata verso risultati di eccellenza**, e la disponibilità di tale impianto (con la conseguente convenienza **in termini di tariffe di smaltimento** per gli Enti Locali azionisti del gruppo) rappresenterebbe senza dubbio un valore aggiunto indiscutibile, per quanto riguarda i servizi forniti dal gruppo AEMME, cui AEMME Linea Ambiente appartiene.

Purtroppo a causa di errori tecnici e manageriali, oltre a difficoltà di ordine finanziario della capogruppo, l'impianto non ha potuto essere attivato entro i termini previsti dalla Autorizzazione

Ambientale rilasciata dalla Provincia di Milano. Pertanto, nel giugno 2013, la autorizzazione è stata revocata.

Il nuovo CdA sta alacremente operando al fine di consentire la riattivazione della Autorizzazione entro la primavera 2014 termine ultimo per beneficiare anche degli incentivi energetici (GSE) correlati alla gestione di questa specifica tipologia di impianti.

Il progetto “RFID WASTE”

Nel 2012, sotto la supervisione di AEMME, è partito il progetto sperimentale “RFID Waste” in un’area delimitata del Comune di Legnano comprendente via Romagna, via Verona, via Somalia, via Sardegna, Via Padre Marcolini, via Abruzzi, via Ancona, via Sicilia, via Ravenna, via Lazio, via Molise, via Parma e via Monza.

Nello specifico il progetto ha previsto:

- ogni domicilio dell’area sperimentale è stato fornito di sacchetti “personalizzati (un rotolo) per la raccolta della frazione indifferenziata, dotati di etichette TAG-UHF associate al codice assegnato ad ogni famiglia; al momento della consegna l’utente ha dimostrato la sua identità mostrando la CRS;
- i mezzi in dotazione di AEMME per la raccolta sono stati dotati di un sistema (RFID) di antenne per la lettura automatica dei TAG-UHF;
- i dati sono stati trasmessi alla centrale operativa in automatico associando ad ogni evento di prelievo altre informazioni utili (posizione del mezzo, dato, ora, ecc).

I dati raccolti, attualmente in elaborazione, saranno utilizzati per una valutazione dell’estensione del sistema e suo impiego per la tariffazione puntuale.

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI MILANO

Al fine di valutare le tematiche tecniche ed economiche relative al servizio igiene urbana, si ritiene di individuare quale contesto di riferimento l'ambito regionale e provinciale (Provincia Milano), ciò anche al fine di disporre di parametri di valutazione rilevati in un area sufficientemente contigua ed omogenea dal punto di vista geomorfologico e socioeconomico limitando, per quanto possibile, eventuali fenomeni distorsivi dell'analisi.

Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei dati ufficiali di "Dati gestione rifiuti urbani in Lombardia", pubblicati dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e di "Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Anno 2011", pubblicata dalla Provincia di Milano – Area Qualità dell'Ambiente ed Energie.

Produzione rifiuti e % raccolta differenziata

Per quanto attiene l'andamento medio di produzione pro-capite di rifiuti (Kg/abitante anno) e la percentuale di raccolta differenziata **nel contesto regionale** si rilevano i seguenti elementi:

2009		2010		2011	
Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD
510,0	48,16%	510,00	49,08%	490,00	50,56%

L'andamento medio di produzione pro-capite di rifiuti (Kg/abitante anno) e la percentuale di raccolta differenziata **nel contesto provinciale** si rilevano i seguenti elementi:

2009		2010		2011	
Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD
509,1	45,65%	500,0	46,27%	484,9	47,10%

L'andamento puntuale registrato **nel Comune di Legnano**, nel quale il servizio è stato gestito da AMGA Legnano sino al 2009 e per il tramite di AEMME linea Ambiente dal 2010 risulta essere il seguente:

2009		2010		2011	
Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD
455,0	62,39%	458,8	61,85%	436,2	62,34%

La produzione media di rifiuti è sempre inferiore alla media provinciale e regionale, mentre la percentuale di raccolta differenziata, che registra un trend equilibrato a Legnano nel triennio in esame, è sempre superiore alla media provinciale regionale e si assesta, nel 2011, su un valore superiore al 60%, ampiamente superiore al valore medio provinciale di oltre 14 punti percentuali e di 12 punti percentuali rispetto al valore regionale.

Nel seguito si riporta una tabella nella quale, per affinare ulteriormente l'analisi delle performance tecniche del servizio, si indicano i valori medi provinciali dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 40.000 e 75.000 abitanti, oltre a una serie di 18 Comuni territorialmente assimilabili (25.000/75.000 abitanti), messi in relazione al valore medio provinciale e al valore puntuale di Legnano:

Media	2009		2010		2011	
	Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD	Kg/abit.	RD
Provinciale	509,10	45,65%	500,00	46,27%	484,90	47,10%
40.000/75.000 ab*	689,90	59,93%	539,14	50,89%	506,02	49,86%
18 Comuni **	497,06	51,42%	480,88	54,48%	465,74	55,17%
Legnano	455,00	62,39%	458,80	61,85%	436,20	62,34%

* Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Rho, Rozzano.

** Abbiategrasso, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Garbagnate Milanese, Lainate, Paderno Dugnano, Parabiago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate.

Analizzando i dati indicati in tabella si può affermare che grazie al lavoro svolto, da AMGA prima e per il tramite di AEMME Linea Ambiente poi, la **produzione media di rifiuti a Legnano risulta essere inferiore alla media provinciale e alla media dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 40.000 e 75.000**, altrettanto risulta essere con il valore medio dei 18 Comuni territorialmente assimilabili.

Nel 2011, la produzione procapite di rifiuti a Legnano (436,2 Kg/abit.) risulta molto inferiore alla media provinciale (484,9 Kg/abit.) e inferiore ai valori medi dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 40.000 e 75.000 (506,02 Kg/abit.) e altrettanto rispetto alla media degli altri 18 Comuni territorialmente assimilabili (465,74 Kg/abit.).

Per quanto attiene le performance di raccolta differenziata nel triennio, risulta evidente che **la percentuale di raccolta differenziata a Legnano risulta essere ampiamente superiore alla media provinciale** e alla media dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 40.000 e 75.000, così come alla media dei 18 Comuni territorialmente assimilabili.

Condizioni tecniche di servizio garantite da AEMME

Le condizioni tecniche di servizio garantite da AEMME Linea Ambiente srl partono da un'analisi che, di fatto, conferma il miglioramento dei valori di produzione rifiuti e una elevata % di raccolta differenziata.

Obiettivo primario assunto è quello di proseguire nel miglioramento qualitativo del servizio, salvaguardando nel contempo i costi complessivi dello stesso. Si prevede di procedere alla progressiva sostituzione del parco mezzi a disposizione per lo svolgimento dei servizi con mezzi nuovi di fabbrica, per mantenere un elevato standard qualitativo.

Per quanto attiene i compattatori a carica posteriore ed i satelliti, AEMME già impiega mezzi **alimentati a gas metano**, più rispettosi dell'ambiente e meno invasivi rispetto alla collettività locale.

Per quanto attiene i mezzi relativi alle attività di spazzamento, si utilizzeranno motocarri leggeri tipo PORTER o similari **con alimentazione BIFUEL**, mentre per le spazzatrici meccanizzate si privilegerà la scelta tecnica di acquisire, anche in questo caso , mezzi a basso impatto ambientale.

I nuovi mezzi che saranno approvvigionati avranno i fianchi lisci e quindi sarà possibile, previa le opportune disposizioni dell'Amministrazione Comunale, definire e realizzare una campagna mirata di informazione e/o comunicazione.

Il parco macchine di AEMME, anche a seguito del progressivo approvvigionamento dei nuovi mezzi necessari allo svolgimento dei servizi che sono svolti con reciproca soddisfazione in altri Comuni, nonché la disponibilità di contratti di manutenzione full- service sottoscritti anche per i nuovi mezzi che verranno approvvigionati con le case costruttrici, consente di garantire una adeguata scorta di mezzi necessari allo svolgimento dei servizi.

AEMME Linea Ambiente dispone per lo svolgimento delle attività nel Comune di Legnano di un cantiere sito in via per Busto Arsizio, Legnano. Il cantiere è attrezzato per il ricovero dei mezzi,

nonché di un supporto tecnico e logistico per le maestranze impiegate nello svolgimento dei servizi:

"ogni utente può comunicare direttamente con la AEMME lineaAmbiente e con lo specifico responsabile utilizzando il n° verde 800.19.63.63 già attivo".

AEMME Linea Ambiente dispone per lo svolgimento delle attività nel Comune di Legnano di **una piattaforma** per la raccolta rifiuti ubicata in Via Novara, di proprietà della Capogruppo AMGA Legnano SpA e vincolata alla destinazione di pubblico servizio; essa è gestita, anche in termini di controllo, da personale aziendale opportunamente formato per le attività specifiche.

Il personale operativo sarà coordinato da un referente responsabile che sarà il diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale.

Un importante miglioramento qualitativo del servizio potrà essere conseguibile con azioni mirate di comunicazione verso la cittadinanza, finalizzate ad instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con l'utenza, e conseguire miglioramenti quantitativi e qualitativi dei servizi.

Dal punto di vista del sistema di raccolta porta a porta AEMME Linea Ambiente non modificherà il servizio in essere, ma perseguita obiettivi di miglioramento dello stesso con interventi mirati all'ottimizzazione dei carichi di lavoro delle squadre e dei mezzi impegnati nel servizio.

Il costo complessivo del servizio, valutato anche adottando scenari diversi di trend demografici e di produzione pro-capite di rifiuti, risulta coerente con lo scenario di analisi del precedente paragrafo.

E' importante evidenziare che tale costo è stato anche valutato tenendo in giusta considerazione gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale, e le migliorie tecniche e le ottimizzazioni previste nel corso della gestione da parte di AEMME Linea Ambiente.

Gli eventuali risparmi conseguibili a seguito di una migliore e puntuale gestione in termini di rifiuti raccolti e smaltiti potranno essere "reinvestiti" per ulteriori miglioramenti del servizio, con la finalità di erogare ai cittadini un servizio sempre più efficiente, efficacie ed economico.

Costo medio del servizio

Per quanto attiene il costo medio pro-capite del servizio igiene urbana **nel contesto provinciale** (fonte "Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Anno 2011", pubblicata dalla Provincia di Milano – Area Qualità dell'Ambiente ed Energie) si rilevano i seguenti elementi:

2010		2011		Delta %
Abitanti	€/abitante	Abitanti	€/abitante	
3.157.212	131,00	3.167.858	139,83	+ 6,7%

L'andamento puntuale registrato nel Comune di Legnano risulta essere il seguente:

2010		2011		Delta %
Abitanti	€/abitante	Abitanti	€/abitante	
59.147	157,51	59.651	137,55	- 12,7%

Il costo medio del servizio è di poco inferiore alla media provinciale nel 2011, e la variazione media dello stesso tra il 2009 e il 2010 (- 12,7%) risulta molto inferiore al valore medio provinciale (+ 6,7%).

Nel seguito si riporta una tabella nella quale, per affinare ulteriormente l'analisi delle performance economiche del servizio, si indicano i valori medi provinciali dei Comuni con un numero di abitanti

compreso tra 40.000 e 75.000, oltre a una serie di 18 Comuni territorialmente assimilabili con un numero di abitanti compreso tra 25.000 e 75.000, messi in relazione al valore medio provinciale e al valore puntuale di Legnano:

	2010		2011		Delta %
	Abitanti	€/abit.	Abitanti	€/abit.	
Provinciale	3.157.212	131,00	3.167.858	139,83	+ 6,7%
40.000/75.000ab*	52.532	133,46	52.500	138,45	+ 3,74%
18 Comuni	37.208	120,76	37.341	115,35	- 4,47%
Legnano	59.147	157,51	59.651	137,55	- 12,7%

* Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Rho, Rozzano.

** Abbiategrasso, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Garbagnate Milanese, Lainate, Paderno Dugnano, Parabiago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate.

Analizzando i dati indicati in tabella si può affermare che nel 2011 il costo del servizio (137,55 €/abit.) risulta inferiore alla media provinciale (139,83 €/abit.) e, comunque, in linea con il costo medio del servizio nei comuni con un numero di abitanti compreso tra 40.000 e 75.000 (138,45 €/abit.), ma superiore al costo medio degli altri 18 Comuni territorialmente assimilabili (115,35 €/abit.) pur denotando un netto ribasso rispetto all'anno precedente.

Occorre in ogni caso evidenziare che ogni Comune ha un costo del servizio diverso, e che tale costo è legato essenzialmente alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei servizi richiesti dai Comuni medesimi all'atto della definizione delle condizioni tecnico-economiche di erogazione del servizio d'igiene ambientale. Per compensare tali differenze senza entrare nell'analisi puntuale dei singoli contratti – di fatto non disponibili - si è estesa l'analisi tecnica ed economica su altre realtà che per tipologia (n° di abitanti) e per criteri di contiguità ed omogeneità dal punto di vista geomorfologico e socio-economico, consentono di consolidare un risultato significativamente attendibile.

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile affermare che il servizio erogato da AEMME linea Ambiente nel Comune di Legnano si allinea alle migliori performance di carattere tecnico (produzione rifiuti e % di raccolte differenziata) ed economico del contesto omogeneo assunto a base della valutazione.

Il Piano finanziario 2013

L'Amministrazione Comunale di Legnano, con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 28 febbraio 2006 ha stabilito il passaggio da TARSU (Tassa rifiuti) a TIA (Tariffa igiene ambientale) con decorrenza 1 gennaio 2006.

Con decorrenza dal primo di marzo del 2010 l'attività di gestione ambientale svolta da Amga Legnano è stata conferita in AEMME Linea Ambiente srl unitamente a quella svolta da ASM per i comuni di Magenta, Robecco sul Naviglio e Ossona. Tale operazione, effettuata nell'ambito del più ampio progetto di aggregazione delle due società già iniziato nel 2006 e denominato Progetto Aemme, ha l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza e le economie di scala sottese preservando le peculiarità di ciascun contesto locale.

A partire dal 1 gennaio 2013 viene utilizzata la facoltà, prevista dall'art. 5 della Legge 28/12/2013 n. 124 di applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del Decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, con contestuale soppressione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

Tale tributo conserva i presupposti impositivi tipici di una tassa ma prevede anche il vincolo di totale copertura dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati tipici di una Tariffa. E' prevista, inoltre l'applicazione di una maggiorazione relativa ai servizi indivisibili del Comune e pari ad Euro 0,30 per metro quadrato che, per l'anno 2013, verrà versata direttamente dai contribuenti allo Stato.

A partire dal 01/01/2013, viene quindi applicata la TARES. La nuova Tariffa dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti dalle diverse unità di superficie, in relazione agli usi ed alle diverse tipologie di Attività che vi si esercitano (come del resto già previsto dalla Tariffa di cui al D.P.R. 158/99).

Il Piano Finanziario, contenente tutte le previsione di interventi relativi al servizio di Igiene Ambientale comprese nell'arco temporale di tre anni (2013-2014-2015), viene redatto ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi dell'ex art. 49 comma 8 del D.lgs 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi"). Occorre evidenziare che solo il primo anno (2013) rileva come esercizio di riferimento per la predisposizione del piano finanziario.

A scopo indicativo, di seguito si riportano alcuni dati significativi riferiti al periodo 2011-2012 e le previsioni per il triennio 2013-2015:

DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti	59.651	60.129	60.607	61.085	61.563
Produzione RU (kg)	26.879.289	26.144.187	26.590.142	26.764.606	26.844.900
Produzione RU (kg/abit.)	450,61	434,80	438,73	438,15	436,06
CER170904	841.720	783.470	791.305	795.261	797.647
RU indifferenziati (kg) *	9.801.060	9.543.485	9.638.920	9.687.114	9.716.176
RU differenziati (kg)	16.236.509	15.817.232	16.159.917	16.282.230	16.331.077
% raccolta differenziata	62,36%	62,64%	63,56%	62,79%	62,72%

* al netto del C.E.R. 170904 – Inerti da demolizioni, non conteggiate al fine del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, così come previsto dal metodo Provinciale.

Al fine di valutare e ponderare correttamente gli obiettivi di miglioramento, si evidenzia che i dati numerici sono stati definiti secondo le seguenti logiche:

Anno 2011 e 2012 dati effettivi consuntivi al 31 dicembre

Anno 2013: dati quanti-qualitativi stimati sulla base dei dati consuntivi 2012, applicando agli stessi i costi attesi 2013 derivanti dai contratti in essere. Il numero degli abitanti è stato stimato in base al trend di crescita. Per l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti.

Anno 2014 e 2015: Abitanti e Utenze invariate rispetto al 2013, dati quanti-qualitativi stimati a costi costanti in base dei valori attualmente in nostro possesso.

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale vengono definite le strategie di gestione dei rifiuti urbani.

Nel 2013 si stima un incremento di produzione RU ipotizzato da una possibile ripresa economica in funzione di attività produttive. Nei successivi anni 2014 e 2015, viene ipotizzato un contenimento dei quantitativi in seguito all'ottimizzazione delle raccolte.

L'obiettivo è quello di mitigare e migliorare il risultato del 2012 in termini sia qualitativi sia quantitativi con interventi specifici quali:

- miglioramento delle attività di gestione e controllo delle piattaforme;
- campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, con particolare riguardo alla raccolta della plastica, che attualmente risulta inquinata da frazioni estrene. Ciò non consente, il raggiungimento della prima fascia di qualità nel rispetto dei ricavi di pertinenza.

Le azioni sopra descritte dovrebbero consentire:

- una riduzione sui conferimenti in piattaforma della frazione ingombrante;
- un lieve aumento sui conferimenti delle frazioni differenziate (FORSU, Carta/Cartone, Contenitori Plastici e Vetro/lattine a banda stagnata) raccolte "porta a porta";
- un filtro sui conferimenti in piattaforma di tutte le frazioni non pericolose e pericolose.

La percentuale di raccolta differenziata pari al 62,64 % nel 2012, viene ipotizzata per l'anno 2013 pari al 63.56%, per il biennio successivo si prevede un assestamento attorno al 62,75%. Nel corso del 2013 verranno continue le attività tese al contenimento dell'aumento della produzione di rifiuti tramite la realizzazione annuale di campagne di informazione e sensibilizzazione.

Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito, componente del costo d'uso del capitale, che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa.

CG	CGIND	csl	Costi Spazzamento e Lavaggio strade/piazze pubbliche	1.153.463
		crt	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	553.363
		cts	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	1.009.054
		ac	Altri costi	234.490
CGD	crd		Costi di Raccolta Differenziata per materiali	1.580.547
	ctr		Costi di Trattamento e Riciclo	418.615
	crd (ECO)		Costi gestione Ecocentro*	<u>259.029</u>
				<u>5.208.563</u>
CC		carc	Costi Amministrativi di Accert., Riscoss., Contenzioso	362.185
		cgg	Costi Generali di Gestione	383.495
			<i>Quota di personale CG</i>	<u>2.053.883</u>
		ccd	Costi Comuni Diversi	686.878
CK		amm	Ammortamenti	85.039
		r	Remunerazione del capitale investito	<u>19.573</u>
				<u>3.591.053</u>
			Tariffa di riferimento	<u>8.799.616</u>

NB: La tabella riporta solo i costi diretti del servizio.

Nel Piano finanziario 2013 si è provveduto anche a stilare una tabella esemplificativa della ripartizione tra costi variabili e costi fissi.

Relativamente al metodo tariffario previsto per l'anno 2013 si rimanda interamente ai contenuti della Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 09.07.2013 "Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013" che si intendono qui interamente ripresi.

INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION

La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio in un'ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.

Nel caso specifico non sono state programmate indagini in tal senso, pertanto si utilizzerà come parametro di verifica del servizio il numero di segnalazioni trattate:

Mezzo di comunicazione	Anno di riferimento	N°
Telefono, mail, lettera	2010	102
Telefono, mail, lettera	2011	69
"Filo diretto", mail, telefono e lettera	2012	114
"Portale del cittadino", mail, telefono e lettera	2013	88 (ad oggi)

(NB nel dato sono comprese non solo le segnalazioni, ma anche richieste di informazioni relative al servizio)

Considerato il numero di residenti a Legnano (che quest'anno ha raggiunto le 60.000 unità) il dato risulta confortante anche alla luce dei tempi di reazione della società che si attestano tra le 24/72 ore (secondo il tipo di intervento), salvo in casi particolari.

CARTA DEI SERVIZI

L'obbligo della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente cogente con l'art. 2, comma 461, della **Legge n° 244/2007**, pertanto AEMME Linea Ambiente dovrà dotarsi di una specifica Carta dei Servizi.

IL PIANO INDUSTRIALE AMGA SUL FUTURO DI AEMME LINEA AMBIENTE

Tre sono gli scenari che detteranno le linee di sviluppo di AEMME Linea Ambiente srl nel breve e medio termine. La loro progressione non è casuale, bensì essa tiene conto sia del fattore tempo e sia dell'autonomia decisionale dell'azienda in relazione ai soggetti attori presenti in campo:

- ampliamento del perimetro territoriale dei Comuni serviti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per lo spazzamento delle sedi stradali e affini e per la gestione delle piattaforme ecologiche;
- realizzazione di un impianto destinato allo smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e affini;

- attuazione della gestione integrata dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, con l’obiettivo di rendere più efficiente le attività dell’intera filiera.

Primo scenario

In merito al primo scenario, va puntualizzato che allo stato attuale sono in corso trattative avanzate con 5 Comuni del lembo occidentale della Provincia di Milano: Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Buscate, Corbetta e Cuggiono. Complessivamente le popolazioni residenti totalizzano quasi 40.000 unità, mentre la totalità dei rifiuti prodotti in un anno registra la quantità di 19.000 tonnellate e più di 11.000 sono oggetto di raccolta differenziata: quest’ultima, percentualmente, si attesta a 63 punti, ossia un dato in linea con quello traguardato dai Comuni già serviti.

I tempi occorrenti per il conferimento del servizio d’igiene ambientale da parte dei 5 Comuni si possono stimare in alcuni mesi: l’approssimazione della previsione non è casuale, tenuto conto del fatto che ciascuno di detti enti locali, che hanno già deliberato il recesso dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, precedente gestore; tale recesso deve peraltro essere perfezionato secondo i meccanismi dello statuto consortile, senza tralasciare talune criticità generate con il Consorzio stesso. Sembra, peraltro, il caso di ricordare che, con parere del 02.09.2013 (da poco pubblicato), la Corte dei Conti, Sez. Lombardia ha recentemente chiarito (in un parere concernente proprio il Consorzio dei Navigli) che la gestione del ciclo dei rifiuti non può essere affidata ad un’azienda speciale. A tutela degli stessi Enti Locali, si potrebbe non riuscire a rispettare, per i nuovi servizi, la decorrenza dal 01.01.2014, per cui l’affidamento del servizio ad AEMME Linea Ambiente srl dei Comuni di Buscate (per il tramite della sua partecipazione in AMGA Legnano spa), Bernate Ticino, Boffalora Ticino e Corbetta (per il tramite delle loro partecipazioni in ASM Magenta srl) verrà posticipato nei primi mesi del nuovo esercizio. Il Comune di Cuggiono avrà, invece, la necessità di esperire un ulteriore passaggio, propedeutico all’affidamento ad AEMME Linea Ambiente srl, e cioè l’acquisizione di quote a titolo di partecipazione nell’azienda di Legnano oppure di Magenta. Infatti, AEMME Linea Ambiente si configura come soggetto in house di secondo grado, verso il quale l’affidamento è legittimato a condizione che sussista una partecipazione nel soggetto controllante, che esercita verso la stessa ALA il c.d. controllo analogo. Nel caso in cui suddette operazioni dovessero concludersi positivamente, il fatturato di AEMME Linea Ambiente srl si attesterebbe, a regime, a circa 22 milioni di euro.

Vale la pena di rammentare che l’aggregazione in itinere dei 5 Comuni è stata innescata da due ragioni e cioè la qualità del servizio in termini organizzativi ed operativi e la puntualità della gestione del tributo comunale annesso al servizio medesimo. Un ulteriore ampliamento del perimetro territoriale dei Comuni serviti è subordinato alle scelte che la società Navigli Ambiente srl assumerà entro la data del 31.12.2013. La società in argomento a breve sarà partecipata da AMAGA spa e dal Comune di Motta Visconti, occupandosi di igiene ambientale in un bacino demografico di circa 40.000 abitanti (pari alle popolazioni residenti di Abbiategrasso e di Motta Visconti). Il fatturato di questa realtà si attesta intorno ai 5 milioni di euro annui: trattasi di un dato di ridotta entità che suggerisce – alla stessa Navigli Ambiente srl – la ricerca di alleanze societarie tese a sviluppare quelle economie di scala necessarie per configurare una condizione di dominio competitivo nel territorio servito e per affrontare piani d’investimento impegnativi. Legnano e Abbiategrasso dovranno quindi interloquire come hanno efficacemente fatto per il tema della distribuzione del gas, dando vita ad AEMME Linea Distribuzione srl (anche con il concorso di Magenta). L’ipotesi di gestire il servizio d’igiene ambientale nel corridoio provinciale delimitato dalla SS 33 del Sempione e dall’asta fluviale del Ticino a beneficio di popolazioni ivi

residenti sino a raggiungere le 230-240.000 unità, proietta AEMME Linea Ambiente srl in un posizione preminente nel settore delle aziende lombarde dedicate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani se si considera, ad esempio, la soglia delle 100.000 ton/anno il parametro di accesso alla graduatoria dell'eccellenza.

Secondo scenario

In merito al secondo scenario, si pone l'attenzione che il gruppo aziendale ha, da tempo, avviato un progetto industriale nel settore igiene ambientale e gestione rifiuti che vede nel polo integrato sito nel Comune di Legnano, il centro nevralgico delle sue operazioni. Tale polo si compone di un'isola ecologica e di una stazione di trasferenza della frazione vetro (CER 15.01.07), già autorizzate ed operative, nonché di un impianto di digestione anaerobica, compostaggio e produzione e combustione di biogas in corso di perfezionamento documentale, nonostante alcune recenti vicissitudini. L'insediamento ha visto significativi investimenti, realizzati nell'ultimo lustro, per l'acquisizione delle aree, per la progettazione dell'intero polo, per il perseguimento degli iter autorizzativi, per le realizzazioni della piattaforma ecologia e della stazione di trasferenza dedicata al rifiuto CER 15.01.07, nonché delle opere di interconnessione con la viabilità esterna. Gli investimenti, nella loro complessità, hanno, a oggi, già superato la soglia dei 6 milioni di euro. L'attuazione del polo in argomento è poi stata rallentata, nel biennio 2011 – 2013, per la sezione relativa all'impianto di compostaggio e produzione biogas, con ciò provocando la decadenza del provvedimento autorizzativo principale (giugno 2013). Nel corso dell'estate, il nuovo vertice del gruppo aziendale ha rivitalizzato l'obiettivo di traghettare la realizzazione dell'intero polo riservato alla gestione e allo smaltimento del rifiuto. Sono in corso azioni molto serrate, tenuto conto della scadenza (primavera 2014) per il perseguimento degli incentivi erogati da GSE (Gestore Servizi Energetici) ai sensi del DM 6 luglio 2012.

Una parte delle autorizzazioni relative all'impianto di digestione anaerobica, compostaggio produzione e combustione di biogas sono pienamente vigenti ed il gruppo aziendale, in accordo anche con il Comune di Legnano, ha riconfermato la volontà industriale di completare il polo integrato.

A causa della decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, il gruppo aziendale si è venuto a trovare nella condizione di dover ripristinare il progetto relativo al polo integrato di gestione rifiuti per la parte relativa all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 con l'accortezza di esaurire prima l'istruttoria e poi riabilitare l'autorizzazione entro la primavera 2014, ossia in tempo utile per rientrare nel novero dei soggetti aspiranti agli incentivi del prossimo bando del GSE. Il ripristino del progetto si è misurato con l'entrata in vigore di:

- DGR 21 ottobre 2009 n°8/10360 che ha definito i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti urbani e speciali;
- Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 29 Marzo 2012 che ha modificato il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.

L'evoluzione del contesto normativo da una lato ed i tempi molto stretti dall'altro, hanno reso necessaria una rivisitazione del progetto, attualmente in essere, con il supporto di professionisti esterni.

Terzo scenario

In merito al terzo scenario va anzitutto detto che esso rappresenta una grande opportunità per un territorio la cui estensione interessa due distinte province (Milano e Varese) e nel quale si sono consolidate le attività industriali di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani su due binari separati che, in quanto tali, non consentono di sfruttare oggigiorno le potenziali sinergie e complementarità. Più esattamente si tratta di:

- raccolta, anche in forma differenziata, e trasporto dei rifiuti ai centri di smaltimento finale (o di trasferimento);
- smaltimento finale della frazione indifferenziata, anche tramite termovalorizzazione;
- spazzamento sedi stradali ed affini;
- gestione delle piattaforme di trasferimento della frazione umida, dei rifiuti ingombranti e delle terre di spazzamento stradale ad essa conferiti e correlato trasporto ai centri di smaltimento finale.

Poiché il quadro normativo nazionale delinea una tendenza alla gestione per Ambiti Territoriali Ottimali del ciclo integrato dei rifiuti, le società partecipate dagli enti locali di Busto Arsizio (Agesp ed Accam), Legnano (AMGA) e Gallarate (AmSc) hanno convenuto di aprire un tavolo – incoraggiate dalle amministrazioni comunali di riferimento – presso il quale analizzare, in ottica industriale, l’orizzonte del servizio di igiene urbana in un contesto più ampio, valutando la costituzione di un nuovo soggetto che si faccia carico della gestione sinergica ed integrata del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio di riferimento, oltre a candidarsi anche come gestore di un auspicabile Ambito Territoriale Ottimale sovra provinciale, anche alla luce della natura sovra provinciale del principale polo di smaltimento, rappresentato da ACCAM SpA.

Rilevanti sono gli obiettivi che il tavolo di cui sopra si prefigge di traguardare:

- sinergie di costo, nonché economie di scopo e di scala tali da riflettersi vantaggiosamente sulle collettività residenti nel territorio servito
- ottimizzazione della gestione degli asset esistenti, nella logica di salvaguardare l’ambiente e di sviluppare le iniziative industriali connesse a vantaggio del territorio (teleriscaldamento)
- razionale sviluppo di altri impianti propedeutici anch’essi alla gestione complessiva dei rifiuti solidi urbani.

Nel corso dell'estate è stata esperita un'apposita gara per l'individuazione di un advisor con competenze in campo legale, finanziario e tecnico-operativo affinché elabori un documento all'interno del quale dimostrare la sostenibilità del disegno industriale di unificare le odierne distinte gestioni del rifiuto solido urbano. Attualmente la gara di cui sopra ha raggiunto la fase di vaglio delle offerte tecniche dei soggetti ancora in lizza.

L'avverarsi delle previsioni dei primi due scenari descritti determinerebbero le condizioni ideali per rafforzare, nel terzo scenario, il ruolo del gruppo AMGA nella compagine degli attori coinvolti nello stesso: ciò prova la bontà e la coerenza del segmento di piano aziendale afferente al servizio di igiene ambientale.

Scenario 1: l'incremento potenziale dei volumi

Produzione totale rifiuti

Kg	Corbetta	Cuggiono	Bernate	Buscate	Boffalora	TOTALE
Indifferenziata	3.323.015	1.443.310	320.794	936.650	662.732	6.686.501
Differenziata	4.628.219	2.994.057	984.459	1.397.577	1.302.451	11.306.763
Inerti	286.099	237.783	101.907	162.290	84.400	872.479
Totale	8.237.333	4.675.150	1.407.160	2.496.517	2.049.583	18.865.743

Scenario 1: l'incremento potenziale del fatturato

Aemme Linea Ambiente - Nuovi Comuni - Proiezioni economiche EURO	2012 C	2013 BG	2014 BP	2015 BP	2016 BP	2017 BP
Fatturato		3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0	0
Altri ricavi		167.438	167.438	167.438	167.438	167.438
Totale ricavi		3.812.438	3.812.438	3.812.438	3.812.438	3.812.438
(Acquisti materie prime)		(91.850)	(91.850)	(91.850)	(91.850)	(91.850)
(Spese per prestazioni e servizi)		(2.926.674)	(2.926.674)	(2.926.674)	(2.926.674)	(2.926.674)
(Spese per godimento di beni di terzi)		0	0	0	0	0
(Spese per il personale)		(594.450)	(594.450)	(594.450)	(594.450)	(594.450)
(Svalutazioni attivo circolante)		0	0	0	0	0
(Accantonamenti per rischi)		0	0	0	0	0
(Oneri diversi di gestione)		0	0	0	0	0
EBITDA		199.463	199.463	199.463	199.463	199.463

Le proiezioni dei dati derivanti dai potenziali incrementi di cui sopra, conducono ad un risultato atteso – 2014/2017 – come segue rappresentabile

Aemme Linea Ambiente con nuovi Comuni - Proiezioni economiche EURO	2012 C	2013 BG	2014 BP	2015 BP	2016 BP	2017 BP
Fatturato	18.046.240	19.094.433	22.902.436	22.902.436	22.902.436	22.902.436
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	403.430	0	0	0	0	0
Altri ricavi	122.845	197.776	233.560	233.560	233.560	233.560
Totale ricavi	18.572.515	19.292.210	23.135.996	23.135.996	23.135.996	23.135.996
(Acquisti materie prime)	(992.041)	(1.100.580)	(1.104.225)	(1.121.381)	(1.117.514)	(1.113.685)
(Spese per prestazioni e servizi)	(7.857.688)	(8.117.057)	(10.894.176)	(10.643.971)	(10.628.069)	(10.612.485)
(Spese per godimento di beni di terzi)	(995.960)	(985.634)	(1.051.926)	(1.104.034)	(1.168.684)	(1.252.377)
(Spese per il personale)	(7.240.170)	(7.150.520)	(7.887.981)	(8.033.852)	(8.182.640)	(8.334.404)
(Svalutazioni attivo circolante)	0	0	0	0	0	0
(Accantonamenti per rischi)	0	0	0	0	0	0
(Oneri diversi di gestione)	(331.494)	(105.297)	(15.546)	(15.546)	(15.546)	(15.546)
EBITDA	1.155.163	1.833.121	2.182.141	2.217.212	2.023.543	1.807.499
EBITDA %	6,2%	9,5%	9,4%	9,6%	8,7%	7,8%
(Ammortamenti e svalutazioni)	(795.832)	(438.719)	(357.870)	(246.458)	(191.747)	(52.679)
Ammortamenti imm. Immateriali	(482.866)	(174.686)	(140.820)	(48.365)	(47.432)	(12.557)
Ammortamenti imm. Materiali	(312.966)	(264.033)	(217.050)	(198.092)	(144.315)	(40.122)
EBIT	359.331	1.394.402	1.824.271	1.970.754	1.831.796	1.754.820
<i>RoS</i>	1,9%	7,2%	7,9%	8,5%	7,9%	7,6%
Proventi e oneri finanziari	(150.331)	(204.497)	(8.880)	6.127	14.821	21.543
Proventi da partecipazioni						
Proventi finanziari	45.489	16.286	0	6.127	14.821	21.543
(Oneri finanziari)	(195.820)	(220.783)	(8.880)	0	0	0
Gestione straordinaria	102.345	(2.409.875)	0	0	0	0
Proventi straordinari	102.345	0	0	0	0	0
(Oneri straordinari)	0	(2.409.875)	0	0	0	0
Risultato anteimposte	311.344	(1.219.969)	1.815.391	1.976.881	1.846.617	1.776.363
(Imposte)	(298.935)	(358.887)	(900.432)	(970.112)	(928.680)	(910.330)
Risultato netto	12.409	(1.578.856)	914.959	1.006.769	917.938	866.033

Emerge con evidenza come, in una simile prospettiva, la gestione associata del servizio su vasta scala sovra comunale conduca a conseguire ampie economie di scopo e di scala che rafforzano la scelta dell'Amministrazione Comunale di Legnano, e delle altre Amministrazioni Locali che si avvalgono di AEMME Linea Ambiente, di optare per il modello di autoproduzione in house del servizio, che consente di coniugare l'efficienza industriale del servizio stesso con l'interesse pubblico ad una penetrante ingerenza e discrezionalità dei Comuni nell'organizzazione del servizio medesimo.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

Come descritto, AEMME si pone come soggetto strumentale di una vasta aggregazione di Enti Locali.

In primo luogo, va osservato che il capitale di AEMME è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro volta, sono interamente detenuti da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato.

AEMME, inoltre, svolge la propria attività esclusivamente per i Comuni soci, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Per quanto attiene all'esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di AEMME (società strumentale c.d. di terzo grado), da parte di Comuni soci del gruppo per il tramite delle due società in house (AMGA e ASM) che la partecipano.

Ed infatti AMGA – come attestato al cap. 2 - è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing: esse, nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, sono vincolate alle decisioni dei propri soci.

Dunque, per il tramite di AMGA, gli Enti Locali hanno il potere di conformare l'azione di AEMME in modo tempestivo e diretto, senza che l'intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale riguardo, ponendosi, al contrario, in modo neutro.

Infatti, lo Statuto di AEMME è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti, ivi compreso il Comune di Legnano; come si legge, infatti, nella deliberazione di approvazione dell'operazione di aggregazione:

"La forma giuridica di Srl delle Società Operative (che, nel nuovo diritto societario, comporta di per sé una preminenza assoluta dei soci nell'assunzione delle decisioni sociali), in uno con i penetranti poteri gestionali attribuiti ai soci stessi dal Patto di Sindacato e dall'unito Statuto, consente di ricondurre il governo strategico delle Società Operative direttamente nella sfera decisionale degli Enti Locali, per il tramite delle tre Società, loro diretta emanazione."

In tal modo, si assicura agli stessi Enti Locali un penetrante potere di indirizzo, gestione e controllo sulle Società Operative. Le NewCo, inoltre, mantengono intatto il requisito consistente nello svolgere la propria prevalente attività nei confronti degli Enti Locali loro azionisti in via indiretta. Viene infine preservata la totalità del capitale pubblico in ogni società derivante dall'aggregazione."

Dallo Statuto di AEMME si evince che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea (art. 27), ai quali competono in via esclusiva, fra l'altro, le deliberazioni in merito a : trasformazione della società, fusioni o scissioni; approvazione del business plan e del budget annuale; conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società; acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore ad € 10.000.000; prestazione di garanzie per un importo superiore ad € 5.000.000; assunzione dell'erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi dagli Enti Locali soci; il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione di valore unitario pari o superiore ad € 250.000,00. Pertanto, le decisioni più rilevanti vengono assunte direttamente dai soci, rappresentati dalle società strumentali degli Enti Locali.

Va peraltro aggiunto che i Comuni Soci di AMGA, in occasione dell'adeguamento della medesima alla disciplina comunitaria in materia di in house providing – recentemente effettuato mediante la modifica statutaria e l'approvazione e la stipula della Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio del controllo analogo, hanno ulteriormente rafforzato l'esercizio di tale controllo nei confronti delle società c.d. di terzo grado (quale appunto AEMME Linea Ambiente).

Ciò al fine di evitare che (Corte di Giustizia Europea, Sez. I, 11 maggio 2006 n. C-340) il frapporsi di un soggetto giuridico tra l'amministrazione affidante e il soggetto affidatario in house possa in qualche modo limitare i penetranti poteri di ingerenza e controllo che debbono spettare all'Ente nel rapporto in house.

A tal fine:

1. è stato espressamente sancito nello statuto della Capogruppo, AMGA Legnano SpA, che la medesima svolga, fra l'altro, per le Amministrazioni Comunali socie anche la funzione di gestione delle partecipazioni, anche al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti sulle società di terzo grado;
2. alla luce di ciò, è stato previsto, nella Convenzione per l'esercizio del controllo analogo ex art. 30 TUEL, che la Capogruppo sottoponga alla valutazione del Coordinamento Soci, in via preventiva tutte le decisioni strategiche ed anche quelle più importanti delle società controllate, in via preventiva, in tal modo evitando (in uno con le disposizioni statutarie di cui più sopra) che le società di terzo grado possano disporre di una qualche forma di autonomia rispetto alla volontà degli Enti Locali Soci.

Per tutte le ragioni e le considerazioni sopra illustrate si ritiene che le condizioni tecnico-economiche garantite da AEMME Linea Ambiente risultino pienamente congruenti con la normativa vigente e con le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità e quindi convenienti per l'Amministrazione.

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DI NUOVO CONTRATTO CON AEMME LINEA AMBIENTE

Dal 1° marzo 2010 AEMME è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo svolgimento del servizio di Igiene Ambientale originariamente in capo ad AMGA e ASM, ivi inclusi i contratti di servizio in essere con gli Enti Locali.

Il relativo contratto di servizio in essere con il Comune di Legnano è dunque proseguito, senza soluzione di continuità rispetto all'affidamento a suo tempo operato in favore di AMGA.

Si pone ora l'esigenza di un adeguamento del contratto al fine di adeguare gli obblighi e le procedure di gestione alle indicazioni contenute nella presente relazione

Il Contratto di Servizio disciplinerà i reciproci impegni di AEMME e del Comune nonché le prestazioni ricorrenti che AEMME sarà tenuta a prestare a favore del Comune.

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di seguito elencati, così come saranno meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico:

- 1) servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni "organico" e "secca residua da smaltire", ivi compresi i rifiuti cimiteriali "ordinari";

- 2) servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, delle frazioni riciclabili carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, vetro cavo/alluminio e contenitori a banda stagnata conferiti in forma differenziata;
 - 3) servizio di raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti direttamente dagli utenti presso le Piattaforme;
 - 4) servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti direttamente dagli utenti presso le Piattaforme;
 - 5) direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, delle “Piattaforma” per le raccolte differenziate di Via Novara;
 - 6) servizio di pulizia/spazzamento strade manuale, nonché servizi integrativi di pulizia/spazzamento meccanizzato e manuale (raccolta foglie, pulizia aree mercato), anche in zone regolate da divieto di sosta; spazzamento e pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree a verde comunali.
 - 7) pulizia e lavaggio zone a portico (classe A), sottopassi, pulizia e svuotamento cestini gettacarte;
 - 8) rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive;
 - 9) servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti;
 - 10) servizio di diserbo marciapiedi e sfalcio banchine stradali; (attualmente ricompreso nel servizio di igiene urbana, ma da scorporare ed aggregare nel servizio manutenzione del verde pubblico)
 - 11) campagne di educazione ecologica;
- i servizi di smaltimento per i quali verrà attivato un contratto diretto fra Comune e ACCAM SPA (come attestato nel cap. all. 9)
- i servizi di accertamento, riscossione del tributo per i quali è stato recentemente attivato lo scorporo del ramo d'azienda con affidamento dei servizi strumentali a società specializzata (Euro.PA Service srl)

L'affidamento da parte del Comune di Legnano ad AEMME del servizio di igiene urbana, avrà durata pari ad anni 10 (dieci) e pertanto sino al 31.12.2023.

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche – incrementi - riduzioni dei servizi, per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ed AEMME concorderanno le eventuali modifiche necessarie ai servizi oggetto del presente contratto.

Nel caso le variazioni implichino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale, le parti ne daranno atto ai fini dell'eventuale modifica del Piano Finanziario e/o della Tariffa, nonché del corrispettivo pattuito.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ad AEMME l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed all'allegato Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante l'impegno di spesa e la copertura finanziaria; in mancanza, le prestazioni aggiuntive non potranno essere eseguite da AEMME Linea Ambiente, ai sensi dell'art. 191, primo comma, del D.Lgs. n.

267/2000.

AEMME potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi di servizi contemplati nel presente Contratto e nei suoi allegati quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi; i relativi costi, peraltro, non rientrano nella base di calcolo della Tariffa.

Il servizio dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di AEMME, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico.

Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AEMME ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.

Di conseguenza le attività di cui al presente Contratto di Servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore comunque fatta salva la piena e solidale responsabilità di AEMME Linea Ambiente per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di Servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica.

In generale AEMME si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo. AEMME si impegna, altresì, al conseguimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all'organizzazione del servizio od alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, AEMME si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, AEMME dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

AEMME s'impegna in particolare a:

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le variazioni significative che possano eventualmente essere apportate ai servizi come delineati nel presente Contratto o nel Progetto Tecnico;
- consegnare con frequenza trimestrale, entro la fine del mese successivo, i dati quantitativi delle singole frazioni di rifiuto raccolte mensilmente nel trimestre precedente.
- in quanto richiesta, AEMME si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.

AEMME avrà anche il compito di:

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione sino alla loro sostituzione con il sistema S.I.S.T.R.I., nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune;
- provvedere alla compilazione della modulistica di competenza, con particolare riferimento al M.U.D.

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel Contratto, AEMME è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dall'Ufficio comunale preposto, fatta salva la facoltà di presentare le osservazioni che ritenesse opportune.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente Contratto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.

Sarà fatto obbligo al personale dipendente da AEMME Linea Ambiente Srl di segnalare all'Ufficio comunale preposto quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Vigilanza Urbana con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

AEMME collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune.

La Giunta Comunale delibererà annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge sulla base del Piano Finanziario, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.

A tal fine AEMME si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale tutti i dati utili alla compilazione del Piano Finanziario di cui all'art. 8 del citato DPR 158/1999 in tempo utile per la sua approvazione nei termini di legge.

Si conviene, in ogni caso, quale patto essenziale del presente Contratto, che la complessiva gestione della Tariffa dovrà comunque garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del DPR 158/99.

Quale corrispettivo per l'integrale copertura dei costi dei servizi gestiti, il Comune di Legnano verserà ad AEMME un corrispettivo pari all'importo, comprensivo di IVA se ed in quanto dovuta (al netto della voce "Accantonamento per fondo rischi") risultante dal Piano Finanziario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo dovrà essere versato in rate bimestrali; in occasione della stesura del Piano Finanziario per l'anno successivo, qualora si accerti la mancata copertura totale dei costi di AEMME, anche legata a richieste da parte del Comune di variazioni nell'entità e nella qualità del servizio reso, il recupero della differenza avverrà mediante riconoscimento di una quota integrativa da parte del Comune, previa idonea documentazione dei costi sostenuti.

Il centro multiraccolta di via Novara risulta essere di completa proprietà di AMGA Legnano S.p.A., e gestita da AEMME Linea Ambiente Srl, che svolge le attività relative impiegando figure professionali proprie e/o tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

AEMME manterrà sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del pubblico servizio affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero avvalendosi della collaborazione di terzi.

AEMME risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati in dipendenza degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei servizi.

AEMME in particolare dovrà rispondere, in via sussidiaria, dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AMGA tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

È pure a carico di AEMME la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

Si darà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, AEMME dispone di idonea copertura assicurativa recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, AEMME, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile sarà passibile di sanzioni amministrative da € 50,00 (€ cinquanta/00) fino a un massimo di € 500,00 (€ cento/00) per ogni singola infrazione, anche in relazione alla gravità della violazione; il mancato completamento di un servizio sarà parimenti soggetto alle penalità di cui sopra (es: mancato servizio a un'utenza, mancata vuotatura contenitore, mancata pulizia via o area pubblica ecc.).

Qualora AEMME ritenesse che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da AEMME nello svolgimento dei servizi, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, in caso di immissione in servizio di mezzi privi del marchio di AEMME, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 (€ cinquanta/00) per mezzo e per giorno.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale AEMME avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Collegio Arbitrale del presente Contratto.

L'ammontare delle sanzioni sarà addebitato ad AEMME dal Comune; in caso di contestazione da parte di AEMME, l'applicazione della penale verrà sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo di accordo bonario e dell'eventuale successivo lodo arbitrale.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate ad AEMME anche per gravi comportamenti scorretti del relativo personale dipendente verso il pubblico, purché debitamente documentati.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la

sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

AEMME è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le comunicazioni tra Comune ed AEMME inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto devono essere trasmesse per iscritto, anche via telefax o per via telematica.

L'esecuzione di modifiche o variazioni alle prestazioni, nonché servizi aggiuntivi od occasionali, o comunque servizi non contemplati dal Progetto Tecnico allegato, dovrà essere preceduta da formale richiesta (ovvero accettazione, in caso di proposta di AEMME) dell'Amministrazione medesima.

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di AEMME;
- c) venir meno dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi;
- d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- e) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale;
- f) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- g) mancata dimostrazione delle coperture assicurative previste dal presente contratto.

L'Amministrazione, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad AEMME un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate, e per presentare memorie o documenti in propria discolpa.

AEMME avrà trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

AEMME potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile. Anche a revoca avvenuta AEMME si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire, preliminarmente all'attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo punto, un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.

A tal fine, la Parte che intenda avvalersi della procedura arbitrale di cui al successivo punto, avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In

difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento arbitrale.

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.

Ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto che dovesse insorgere tra le Parti, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale i cui membri saranno nominati uno per ciascuna delle Parti in conflitto di interessi.

Gli arbitri così nominati provvedono, di comune accordo, alla designazione di un ulteriore arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

In difetto d'accordo tra gli arbitri designati a proposito della nomina del terzo membro, tale designazione si intenderà deferita al Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte diligente.

Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura, senza appello e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà in Legnano, in luogo da stabilirsi a cura del Collegio Arbitrale.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di servizio saranno a carico di AEMME.

Il Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti.

Le ragioni della scelta

Oltre a quanto sin qui esposto, ulteriori ragioni hanno indotto l'Ente ad orientarsi verso il modello di autoproduzione del servizio in house.

Al riguardo, giova peraltro notare come il diritto comunitario consente alle amministrazioni di erogare i servizi pubblici locali mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza necessariamente far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e in tali casi non sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie a tutela della concorrenza. Si profila, dunque, dopo la sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale, una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti (TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 11/6/2013 n. 558)

In linea generale, l'affidamento in house al gruppo AMGA, e in particolare ad AEMME Linea Ambiente, del servizio d'igiene ambientale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato e rispetto alla gestione in economia (fra l'altro ormai praticabile, secondo costante giurisprudenza, solo per i servizi pubblici di scarsa entità), in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in

quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;

- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando AEMME una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di igiene urbana svolti dal gruppo AMGA, come attesta l'indagine di mercato a suo tempo svolta dalla società, che ha comparato i costi dei servizi offerti dalla società con quelli di svariate gare celebrate in Lombardia per i medesimi servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da AEMME sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da associazioni ambientaliste (es. Premio Comuni Ricloni) con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
- tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle Amministrazioni comunali del territorio perseguita l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;
- non ultime le considerazioni di sviluppo per AEMME contenute nel piano Industriale sopra riportato.

Compensazioni

Per quanto concerne le “compensazioni” espressamente previste dall’art. 20 del DL 179 i corrispettivi che saranno riconosciuti ad AEMME Linea Ambiente per i servizi di igiene urbana non sono qualificabili come compensazioni che rappresentino aiuti di stato, essendo meri corrispettivi del servizio prestato, quindi compatibili con il diritto comunitario, perché soddisfano le 4 condizioni riportate nella sentenza richiamata nella relazione generale di accompagnamento e precisamente:

- 1) AEMME Linea Ambiente sarà la società incaricata dell’adempimento di specifici obblighi del servizio pubblico determinati nel contratto che regolerà l'affidamento del servizio;
- 2) i corrispettivi erogati ad AEMME Linea Ambiente saranno definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto che regolerà l'affidamento del servizio;
- 3) i corrispettivi erogati non eccederanno quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di mero margine di utile ragionevole. In tale contesto, per margine di utile ragionevole, è da intendersi il tasso di remunerazione del capitale investito;
- 4) AEMME Linea Ambiente, come già evidenziato, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha i mezzi adeguati per adempiere agli obblighi del servizio da affidarsi con il predetto contratto. Inoltre la forma di aggregazione di soggetti pubblici, che ha dato vita ad AEMME

Line Ambiente, ha scaturito (come già detto) benefici economici in virtù delle sinergie e delle economie di scala.

Inoltre, non sono previste compensazioni in senso tecnico, in quanto non sono previsti costi sociali, incompatibili del resto con la disciplina di settore, che impone l'integrale copertura dei costi del servizio.

Allegato 2

TELERISCALDAMENTO

Consistenza della Rete

Il sistema di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Amga Legnano, attraverso l'utilizzo di gas metano, distribuisce acqua calda attraverso una rete di teleriscaldamento che si estende nei territori di Castellanza e Legnano. Per tipologia di produzione, qualificata nel 2008 dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), questo impianto fruisce dei Certificati Verdi [la procedura avviene dopo la verifica della condizione di impianto di cogenerazione ai sensi della *deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/2002*], sistema incentivante nella fattispecie per la Cogenerazione abbinata a teleriscaldamento [art. 9, comma 2 sub a del DM 18.12.2008, emanato in ragione del D.lvo 387/03 *Promozione Energia Elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili*, DM 24 Ottobre 2005 "aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" e secondo il D.L.vo 20/2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE"].

La capacità produttiva dell'impianto è rappresentata dai seguenti dati:

- Centrale di Cogenerazione da 7,7 MW_{elettrici} e 59,3 MW_{termici}
- Rete Dorsale di distribuzione (al 2013) 28 km di rete doppio tubo
- Rete "stacchi di utenza" stimata in ca. 10 km di rete doppio tubo
- Utenze servite: 242 utenze "di palazzo" così distribuite (al 2013):

UTENZA TLR	TOTALE UTENZA			TOTALE UTENZA Palazzo		Prop. Pubbliche Legnano	Prop. Pubbliche Castellanza	Prop. ALER Milano	TOTALE pubblici
	numero	totale anno P[kW]	tot increm. [kW]	castellanza	legnano				
totale 2006	18	11.553,0		0	18	1	0	0	1
totale 2007	17	11.402,0	22.955,0	0	17	4	0	0	4
totale 2008	67	26.093,0	49.048,0	5	62	4	1	0	5
totale 2009	31	14.480,0	63.528,0	13	18	3	4	0	7
totale 2010	62	17.126,0	80.654,0	25	37	3	6	0	9
totale 2011	40	11.341,0	91.995,0	6	34	1	3	5	9
totale 2012	5	2.500,0	94.495,0	0	5	0	0	0	0

TOTALE	240,0	94.495,0	49	191	16	14	5	35
--------	-------	----------	----	-----	----	----	---	----

Delle utenze “pubbliche” sul Comune di Legnano si segnalano i 6 appartenenti al “Contratto di Quartiere Mazzafame” [5 in capo ad Aler Milano ed 1 in capo al Comune di Legnano] che sottendono 178 utenze uni -familiari

- Energia termica Prodotta nel 2012 - 70,8 GWh (di cui 30 GWh in assetto cogenerativo)
- Energia elettrica Prodotta nel 2012 - 37,5 GWh

Tipologia Clienti serviti

- Utenza Residenziale (palazzi)
- Utenza Terziario (utenze diverse da residenziale – tipo “centro commerciale” o attività terziaria”)
- Utenza proprietà di Aler Milano
- Utenza Proprietà di Provincia Milano (Scuole, Vigili del Fuoco, sede ASL)
- Utenze Proprietà di Amministrazioni Locali (comuni di Legnano e Castellanza)
- Scuole Private

Quanto sopra descritto nelle seguenti quantità:

Comunali (Legnano e Castellanza) 30 Residenziale 175

Provincia di Milano 8 Aler 5

Terziario 18 Scuole Private 4

TOTALE 240

Riguardo alle utenze Pubbliche di Proprietà dell’Amministrazione Locale di Legnano si evidenziano:

1. Scuola Don Milani
2. Scuola Mazzini
3. Scuola De Amicis
4. Edificio Via Verri
5. Scuola Strobino
6. Scuola Bonvesin de la Riva
7. Scuola D. Alighieri
8. Palestra D. alighieri
9. Sede Polizia Locale
10. Sede Museo di Legnano
11. Sede Formazione Professionale IAL
12. Palazzo Malinverni
13. Sede Biblioteca
14. Campo Sportivo P. Cozzi

15. Sede Tribunale

Dati economico-finanziari

La tariffa esposta agli utenti viene determinata col criterio generale di coerenza rispetto alle tariffe di vendita del gas metano e costituisce, nel contratto, il corrispettivo per il Servizio Teleriscaldamento.

TARIFFE TELE LEGNANO (iva esclusa)				
ANNO	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh
2006	0,073373	0,077235	0,077235	0,079544
2007	0,079544	0,076194	0,076194	0,07899
2008	0,083019	0,085039	0,089255	0,094226
2009	0,093274	0,085864	0,0778312	0,076612
2010	0,079291	0,082519	0,084464	0,084464
2011	0,085237	0,087367	0,091357	0,096834
2012	0,098698	0,099579	0,102148	0,102886
2013	0,109229	0,101936	0,101318	0,0970872

Andamento tariffe teleriscaldamento

Organizzazione del Servizio

Per l'erogazione del servizio Amga Legnano si avvale di una struttura "Business Unit" costituita da 3 unità più un Dirigente di settore. Questa struttura sia avvale di Strumenti aziendali e di supporti esterni per le attività specialistiche di Progettazione, esecuzione delle opere infrastrutturali, attività manutentive specialistiche.

Modalita' di Gestione

- Il Comune di Legnano, con deliberazione di G.C. ° 147 del 10.10.2001 ha individuato Amga Legnano spa come gestore del Sottosuolo ai sensi della Direttiva 03.03.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Lo statuto di Amga Legnano Spa prevede, all'art. 2, l'esercizio di produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica.
- Il Comune di Legnano ha approvato, con Deliberazione di CC n° 5 del 18.1.2006, la "Convenzione Ex- art. 30 D.L.vo 267/2000 tra il Comune di Legnano e il Comune di Castellanza per la Gestione del Servizio di Teleriscaldamento a mezzo società Strumentale Amga Legnano spa" [Rep. 2646/Racc 121 del 24.3.2006]

- In data 7.5.2009 è stata stipulata convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Legnano e Amga Spa per la gestione del servizio Teleriscaldamento [*Contratto Rep. 35730 del 7.5.2009*].

Progetti di sviluppo in corso

L'esercizio dell'impianto ha prodotto, a seguito dell'aumento della domanda, incrementi della capacità produttiva, evidenti sulle grandezze fisiche, ma in parte riassorbiti dal contrazione del valore commerciale di collocamento della produzione elettrica, a seguito di compressioni del relativo mercato dovute alla riduzione della domanda per la corrente crisi economica. Sulla base di quanto definito nel piano industriale, tuttavia, permangono delle inefficienze che lasciano spazio margini di miglioramento attraverso azioni mirate e puntuali attualmente in fase di analisi.

Il piano industriale recentemente approvato dal CdA di AMGA contiene una sezione espressamente dedicata al servizio in oggetto.

| business – Teleriscaldamento

TAB. 8
Telericoaldamento otta di
VERIFICA ECONOMICA D

Teleriscaldamento città di	LEGNANO	Scenario	A
----------------------------	---------	----------	---

2005-2012: Storico
 2013-2030: Nessun intervento correttivo
 2013-2030: Senza trend evolutivo tariffe
 Senza costi impianto a biomassa



TAB 7

[Telefiscoaldamento otta di](#)

VERIFICA ECONOMICA DEL PROGETTO - (Importi in k€)

LEGNANO Scenario B


2005-2012

2013-2030: Neutron Intensity correction

2013-2030: Senza trend evolutivo tariffario

Senza costi impianto a biomassa

VALORE ATTUALE NETTO
INCELDI PROFITTO = VAMM



OPPTI
OTTIMIZZAZIONE DI PIANO-ESERCIZIO

Dati economici prospettici (BU di Amga Legnano)

Amga Legnano - Proiezioni economiche BU TELERISCALDAMENTO						
EIRO	2012 C	2013 BG	2014 BP	2015 BP	2016 BP	2017 BP
Fatturato	9.504.422	9.618.230	9.618.230	9.618.230	9.618.230	9.618.230
Incrementi Immobilizzazioni per lavori Interni	158.361	94.369	84.932	84.932	84.932	84.932
Altri ricavi	2.007.379	1.646.582	1.683.527	1.683.527	1.683.527	0
Totali ricavi	11.670.162	11.359.181	11.386.689	11.386.689	11.386.689	9.703.162
(Acquisti materie prime)	(112.497)	(120.965)	(109.619)	(109.619)	(109.619)	(109.619)
(Spese per prestazioni e servizi)	(7.236.049)	(7.023.971)	(7.002.514)	(7.002.514)	(7.002.514)	(7.020.717)
(Spese per godimento di beni di terzi)	(252.944)	(199.907)	(199.903)	(199.903)	(199.903)	(199.903)
(Spese per il personale)	(252.398)	(260.407)	(303.560)	(309.631)	(315.824)	(322.140)
(Svalutazioni attivo circolante)	0	(143.157)	0	0	0	0
(Accantonamenti per rischi)	0	(40.992)	0	0	0	0
(Oneri diversi di gestione)	(230.610)	(235.691)	(224.961)	(229.161)	(234.061)	(238.961)
EBITDA	3.585.665	3.334.092	3.546.132	3.535.861	3.524.769	1.811.822
EBITDA %	30,7%	29,4%	31,1%	31,1%	31,0%	18,7%
(Ammortamenti e svalutazioni)	(2.227.759)	(2.017.144)	(2.016.546)	(2.016.478)	(2.018.291)	(2.014.078)
Ammortamenti e svalutazioni Imm. Immateriale	(57.489)	(30.800)	(30.202)	(30.135)	(31.947)	(27.734)
Ammortamenti e svalutazioni Imm. Materiale	(2.170.270)	(1.986.343)	(1.986.343)	(1.986.343)	(1.986.343)	(1.986.343)
EBIT	1.357.906	1.316.949	1.529.587	1.519.383	1.506.478	(202.256)
RoS	11,0%	11,0%	13,4%	13,3%	13,2%	-
Proventi e oneri finanziari	(1.691.980)	(1.647.298)	(1.427.086)	(1.210.882)	(1.113.366)	(975.781)
Proventi finanziari	109.328	82.065	56.711	47.327	37.865	26.100
(Oneri finanziari)	(1.801.308)	(1.729.363)	(1.483.797)	(1.258.209)	(1.151.232)	(1.003.881)
Gestione straordinaria	0	(1.613.862)	0	0	0	0
Proventi straordinari	0	1.865.305	0	0	0	0
(Oneri straordinari)	0	(3.479.167)	0	0	0	0
Risultato ante imposte	(334.074)	(1.944.211)	102.501	308.501	393.112	(1.178.037)

Investimenti e finanziamenti

Investimenti complessivi teleriscaldamento

Fabbricati industriali	2.133.275
Rete/prese	29.110.170
Impianto cogenerazione	23.798.993
	55.042.438

Finanziamenti utilizzati

Mutuo Unicredit	20.000.000
Mutuo Popolare Lodi	12.500.000
c/c ipotecario Banca di Legnano	15.000.000
	47.500.000

Debito v/banche residuo	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Mutuo Unicredit	12.866.817	10.913.990	8.888.240	6.786.844	4.606.977	2.345.709
Mutuo Popolare Lodi	8.592.392	7.637.682	6.682.972	5.728.262	4.773.552	3.818.842
c/c ipotecario Banca di legn:	14.905.350	12.905.350	11.372.789	10.281.138	9.153.136	7.987.571
	36.364.559	31.457.022	26.944.001	22.796.244	18.533.665	14.152.122

Impianto

classificazione	Tipo	tipo	P.e. [MW] cos φ 0,8	Pt. [MW]
C001	OGT mod CATG3518	S/TA 99°C JW	0,975	1.200
C003	OGT mod. CAT3512LE	LSA 50.1. M7-4P	0,810	0,950
C701	OGT mod G3616TA	G3616TA	5,953	5,190
C101	Caldaia	Ad olio diatermico		8.000
C201	Caldaia	Ad olio diatermico		8.000
C301	Caldaia	Ad olio diatermico		5.000
C401	Caldaia	Ad olio diatermico		5.000
C501	Caldaia	Ad olio diatermico		11.600
O801	Caldaia	Ad olio diatermico		14.600
			7,738	59.540

La rete, con un'estensione di ca. 30 km, serve attualmente 243 utenze (condomini, amministrazioni, complessi natatori, commerciale privato e grossi complessi scolastici)

Il Piano evidenzia le gravi criticità tecnico-finanziarie del servizio: tali criticità saranno ulteriormente aggravate a partire dall'esercizio 2017, data in cui saranno in scadenza i Certificati Verdi (ca. 1,5 M€/anno). Entro 3 anni pertanto il flusso di cassa generato dalla gestione non sarà più in grado di ripagare il debito connesso agli investimenti effettuati.

A fronte di questi rilevanti problemi è stato attivato un audit generale sull'impianto che si propone di identificare le soluzioni possibili per migliorare la redditività dell'impianto stesso. L'obiettivo dichiarato è quello di individuare soluzioni che consentano di invertire la linea di tendenza negativa prefigurata nelle tabelle qui richiamate. Occorre infatti studiare soluzioni operative che consentano di:

- ⇒ attivare azioni di ottimizzazione della produzione [*rendimento di trasformazione e individuazione di forme alternative di produzione (ex. Biomasse o acquisizione di "cascame di calore industriale")*]
- ⇒ ridurre i costi operativi [*costo gas pari a ca. il 77% dei costi operativi*]
- ⇒ incrementare i ricavi [*intervenendo sul venduto*]

Nel frattempo l'assemblea di AMGA, attraverso l'approvazione del bilancio semestrale 2013 ha provveduto a "fare ordine" nei conti svalutando i cespiti attribuiti all'impianto di cogenerazione ma afferenti all'impianto a biomasse realizzato nel 2001 e mai entrato in esercizio commerciale. Tali cespiti sono stati svalutati e contemporaneamente sono stati rilasciati i relativi risconti afferenti il contributo a fondo perduto a suo tempo ricevuto.

L'altra "novità" di grande rilievo in corso è quella relativa al "tavolo sovra comunale" di lavoro che si è aperto nei mesi passati fra le società partecipate dagli enti locali di Busto Arsizio (Agesp), Legnano (Amga) e Gallarate (Amsc) oltre ad ACCAM. Le predette società hanno convenuto di aprire un tavolo – incoraggiate dalle amministrazioni comunali di riferimento – presso il quale analizzare, in ottica industriale, l'integrazione dei rami d'azienda dell'igiene urbana.

E' altresì evidente come l'eventuale concretizzazione di questo processo potrebbe generare importanti e positive ricadute sul fronte della cogenerazione stante la potenzialità energetica che il revamping dell'impianto di termovalorizzazione di Busto/ACCAM potrebbe determinare e le eventuali sinergie con le reti di distribuzione calore esistenti su Legnano (la rete attualmente è attestata a ca. 2 km dal polo ACCAM) e Busto Arsizio.

Proposta di adeguamento del contratto di servizio

L'Attuale convenzione [Rep 35730 del 7.5.2009] descrive, all'art. 6, l'avvenuta corresponsione di €.1.000.000,00 quale contributo *una tantum*; l'articolo introduce l'eventualità, in caso di significativi interventi di estensione della rete distributiva [c.d. Rete Teleriscaldamento], di definizione di ulteriori corrispettivi.

L'art 3 della convenzione stabilisce la durata, dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre del 2050.

Qualora ne ricorra l'opportunità, funzionale alla sostenibilità del c.d. *Business Plan*, si potrà valutare un adeguamento del contratto di servizio in corso.

Rispetto della normativa comunitaria

In merito alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house si rinvia alle considerazioni contenute nella relazione “tecnico-amministrativa” sui servizi a cui la presente relazione è allegata.

Contenuti del Nuovo Contratto

La ridefinizione dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

Durata: si propone di confermare il termine del contratto oltre il limite-ultimo indicato nel Piano industriale recentemente approvato (2030)

Attività e servizi affidati: nel quadro delle attività già svolte nel corso dell'erogazione del servizio Teleriscaldamento potranno prevedersi ampliamenti dei servizi erogabili all'utenza, ove normativamente possibili. Potrà essere valutata, nelle more delle autorizzazioni necessarie, la distribuzione dell'energia elettrica.

Obblighi e vincoli: si terrà fermo il principio di:

⇒ Da parte dell'Amministrazione Locale:

- concessione a titolo gratuito per la posa, mantenimento sostituzione ed ampliamento delle reti distributive (art. 2.01)
- previo autorizzazione, senza ulteriore onere, la manomissione del suolo pubblico per la posa e le necessità di esercizio delle reti (art. 2.01)
- mantenimento della proprietà delle infrastrutture realizzate (stradali, d'utenza) in capo ad Amga Legnano spa, fermo restando il diritto di riscatto da parte dell'Amministrazione Locale, dedotti i contributi di allaccio (art. 5)
- coadiuvare Amga nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni nella posa e costruzione di nuove infrastrutture
- favorire l'utilizzo del servizio teleriscaldamento nelle nuove edificazioni

⇒ Da parte di Amga Legnano spa

- Obbligo a mantenere e manutenere il suolo pubblico ove sia posato il servizio, ed eventualmente spostarlo a proprio carico per motivi di pubblica utilità (art. 7)
- Tenere sollevato il Comune di Legnano da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza e conseguenza dell'esercizio delle reti (art. 7)

Tariffe: Rispettando la coerenza con le utenze già in servizio e l'omogeneità infra - territoriale della valorizzazione del servizio, si ritiene opportuno introdurre una maggior flessibilità e differenziazione tariffe al fine di promuovere l'acquisizione di nuove utenze in zone ad alta

densità abitativa e produttiva, maggiormente in linea con le nuove politiche Nazionali e Regionali nel campo del risparmio energetico e i relativi sviluppi tecnologici nel campo.

Compensazioni: Stante la situazione di oggettiva difficoltà del Piano finanziario in oggetto, si esclude – almeno per il prossimo decennio – di prevedere canoni e/o altre forme di compensazione diretta (vd. Art. 6 Convenzione). Le tariffe introitate ed i relativi Contributi e Spese di allacciamento (vd. Art. 11 Convenzione) saranno interamente destinate alla copertura integrale dell'indebitamento sostenuto per gli investimenti sulla rete e gli impianti.

Nell'ambito della rimodulazione delle tariffe potrà peraltro essere valutata qualche forma di compensazione indiretta attraverso riduzioni e/o modulazioni delle tariffe delle utenze di proprietà dell'amministrazione Locale.

Allegato 3

PIANO URBANO DEL SOTTOSUOLO

Inquadramento normativo (LR 26/2003)

La gestione del sottosuolo è regolata, in Regione Lombardia, dalla LR 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

La legge disciplina i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.

La legge definisce norme specifiche per la gestione dei rifiuti, l’energia e le risorse idriche. Un capitolo intero è finalizzato a “normare” la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;

Proprietà degli impianti. All’art. 2 comma 1 viene sancito che *“Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile”*.

Le norme dedicate alla disciplina per l’utilizzo del sottosuolo sono incluse nel titolo IV.

L’art. 34 detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l’alloggiamento delle diverse reti del sottosuolo (acquedotti; condutture fognarie; reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali; reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; reti di teleriscaldamento; condutture di distribuzione del gas).

Ai Comuni sono affidati i seguenti compiti:

- a) la redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che rappresenta lo strumento per la definizione delle direttive di sviluppo delle infrastrutture, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.
- b) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
- c) la mappatura ed la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
- d) il collegamento con l’Osservatorio risorse e servizi ai fini dell’aggiornamento della banca dati.

La realizzazione delle infrastrutture è normata dall’art. 39: essa è subordinata al rilascio dell’autorizzazione che non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l’utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.

L’autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino

In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

- a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
- c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio

Legge regionale 18 aprile 2012 "misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione"

Con recente provvedimento n. 7/12 Regione Lombardia ha integrato le norme della LR 26 prevedendo (art. 39) che "i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, individuano nell'ambito della propria autonomia organizzativa l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo"

All'art. 41 vengono date indicazioni per il "Regolamento per l'uso del sottosuolo" che deve contenere norme finalizzate a garantire:

- a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
- b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;
- g) la promozione del catasto del sottosuolo;
- h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

Il regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Titolo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

La gestione del sottosuolo nel comune di Legnano: Provvedimenti adottati

Con delibera n. 147 del 10 aprile 2001 la Giunta Comunale ha individuato AMGA SpA quale gestore del sottosuolo nel Comune di Legnano subordinando l'efficacia dell'affidamento e del conferimento di tutte le attività connesse ad avvenuta approvazione del relativo regolamento "contenente le norme per la realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento dei servizi sotterranei nel territorio del Comune di Legnano e per il loro uso da parte degli operatori";

Con deliberazione della G.C. n. 304 dell'11/07/2000 l'Amministrazione aveva disposto di delegare alla propria società strumentale AMGA Legnano SpA la predisposizione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/1999. Con la stessa deliberazione AMGA Legnano SpA era stata incaricata della predisposizione di un regolamento per la disciplina delle modalità e dei tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei cantieri, come previsto dall'art. 10 della sopra citata direttiva ministeriale, a garanzia del corretto e ordinato utilizzo del sottosuolo in vista dell'adozione e dell'approvazione del piano urbano generale di servizi del sottosuolo (PUGSS);

Lo schema di contratto di servizio è stato successivamente approvato in data 22 aprile 2003 congiuntamente alla "convenzione-quadro" con gli operatori e al "tariffario"

Il Regolamento del Sottosuolo è stato approvato con delibera CC n. 40 del 2 luglio 2001 "Norme per la realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento dei servizi sotterranei nel territorio del Comune di Legnano e per il loro uso da parte degli operatori";

Il PUGS attualmente in vigore è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 100 del 25 Ottobre 2011 come parte sostanziale del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Contenuti del contratto di servizio

Il contratto di servizio stipulato in data 30 luglio 2003 ha una durata illimitata in quanto "affidato sino ad eventuale altra determinazione dell'A.C. ovvero non oltre il limite massimo costituito dalla durata di AMGA Legnano SPA. Il contratto prevede che la società si impegni a:

Art 4 - realizzare gallerie polifunzionali o polifere per ospitare le reti di distribuzione

Art 5 - redigere ed aggiornare il PUGSS (piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo)

Art 6 - progettare tutti gli interventi riguardanti il sottosuolo, promuovere con i vari operatori un'azione di coordinamento mediante apposite conferenze di servizi finalizzate alla miglior progettazione e relaizzazione degli impianti

Art 7 - curare per ogni progetto o nuovo impianto l'iter autorizzativo svolgendo azioni di coordinamento coi vari gestori per minimizzare le interferenze tra i diversi impianti curando gli aspetti realizzativi in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dei ripristini a carattere provvisorio nonché la quantificazione addebito ed esecuzione dei ripristini definitivi, coordinando quest'ultimi con gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali in esecuzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art 9 - alla gestione delle gallerie polifunzionali e delle polifere al fine di razionalizzare l'uso del sottosuolo col fine di minimizzare gli interventi di manomissione, oltre alla predisposizione e conservazione su supporto digitale della cartografia dei servizi a rete esistenti fornita dai vari operatori.

Art 10 - a concedere a titolo oneroso l'uso delle gallerie polifunzionali e delle polifere agli operatori che ne facessero richiesta in base ad apposito tariffario da definire con l'Amministrazione Comunale.

Art 14 - corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone di 0,50 €/m per ogni canalizzazione messa disposizione degli operatori aggiornandolo annualmente in base all'indice ISTAT.

Stato delle infrastrutture

A distanza di 12 anni dal conferimento ad AMGA dell'incarico di soggetto gestore del sottosuolo possiamo pervenire ad alcune considerazioni di sintesi rispetto al lavoro fatto:

- 1) nel corso degli anni AMGA SPA ha garantito la gestione razionale del sottosuolo coordinando i lavori di installazione di tubazioni per il trasporto e la fornitura di acqua, gas, elettricità (per servizi pubblici ed utenze private), telefonia e teleriscaldamento nelle aree di nuova urbanizzazione ed i lavori di rifacimento e potenziamento di reti già esistenti in modo da ridurre, da una parte, il disagio per la cittadinanza e per le attività produttive residenti e garantendo, dall'altra, l'agibilità del traffico veicolare nelle aree coinvolte dai cantieri di lavoro, riducendo al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo e lo smantellamento dei materiali di risulta;
- Ulteriore beneficio offerto dalla gestione coordinata del sottosuolo è stato offerto dalla possibilità di limitare, per quanto possibile, la rottura del suolo pubblico per l'installazione di nuove reti di telecomunicazione a causa delle pesanti interferenze di tali operazioni sulla circolazione stradale e per le conseguenze pregiudizievoli sulla buona e durevole conservazione della pavimentazione stradale;
- Tale interesse del Comune ha trovato un giusto contemperamento con la necessità di assicurare in modo non discriminatorio a tutti gli organismi richiedenti la possibilità di installare reti pubbliche per l'erogazione dei relativi servizi, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- AMGA Legnano SpA dispone oggi di un adeguato e puntuale sistema di monitoraggio delle infrastrutture esistenti al fine di assicurare una razionale gestione dei sottoservizi esistenti
- AMGA dispone altresì di KM. 52 tritubi corrugati che può essere destinato al business delle telecomunicazioni.

Dati numerici/quantitativi:

- Entità risorse impiegate: n. 1 risorsa dipendente di AMGA Legnano SpA;
- Conto economico specifico: non è prevista attualmente una rendicontazione specifica per tale attività, svolta quale funzione e non a fronte di specifici ricavi.

Valutazione del servizio

Nel Piano industriale AMGA recentemente adottato non è prevista attualmente una pianificazione specifica per tale attività; peraltro, il Piano Industriale prende atto – sotto il profilo dello sfruttamento dell'investimento effettuato per la realizzazione dei cavidotti in fibra ottica – che, atteso il cambiamento radicale dello scenario del mercato di riferimento, l'attività genera ricavi assolutamente inadeguati rispetto agli investimenti (circa 40.000 € / anno di ricavi a fronte di oltre 5.000.000 € di investimento iniziale, ed occorrerà ripensare radicalmente la gestione di tale asset; nel bilancio semestrale al 30.6.2013 si è provveduto a modificare correlativamente i criteri di ammortamento.

Proposte di sviluppo

La presente proposta prevede il mantenimento in capo ad AMGA dell'attuale contratto di gestione del servizio. La durata del contratto dovrà essere stabilita con certezza. Si ritiene ragionevole fissare la scadenza al 31 dicembre 2020.

Il contratto in essere con AMGA, potrà essere aggiornato e migliorato anche sulla scorta delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 7/2012, finalizzate anche a promuovere e facilitare iniziative riguardanti gli “Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga”.

Inoltre, nell’ottica che il sottosuolo è considerato come “quarta risorsa”, limitata per definizione, il cui utilizzo fa pianificato, programmato e salvaguardato, risulta strategico conoscere lo stato delle reti tecnologiche nel sottosuolo e la creazione di un archivio informatico su base cartografica comune, sempre più fornito di contenuti. Dovrà essere pertanto migliorato il “Catasto del sottosuolo”, previsto dalla normativa regionale, come base di un lavoro fondato sui seguenti punti:

- 1) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall’ art. 15 comma 5 d.p.c.m.3/3/1999 e dall’ Allegato 2 del Regolamento Regionale n° 6/2010;
- 2) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
- 3) il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con i relativi tempi.

Con lo sviluppo di sempre più integrati sistemi informatici e di gestione elettronica, la mappatura e la georeferenziazione del sottosuolo porterà ad un SIT capace di fornire informazioni dirette e di dare la possibilità agli operatori di incrociare i dati indicizzati delle diverse reti.

L'attivazione di applicazioni WEB-GIS, con accesso diversificato per tipologia di utenti (accesso e modifica per il gestore del sottosuolo, solo accesso e lettura per il Comune), si ritiene uno strumento importante per programmare e razionalizzare sempre più approfonditamente interventi e manutenzioni nel sottosuolo.

Il dato aggiornato può avere pubblicazione in intranet o sul portale del cittadino ovvero quale servizio di consultazione per operatori e residenti.

Si potrà utilizzare per informare, in sinergia con gli strumenti di comunicazione già utilizzati, i cittadini sulle tratte urbane interessate da lavori nel sottosuolo.

Nel nuovo contratto sarà indicato come prioritario l'utilizzo delle infrastrutture esistenti nel sottosuolo (polifore, predisposizioni esistenti) per la realizzazione di nuove linee tecnologiche o, dove possibile, anche l'uso promiscuo. Questo contratto terrà conto della priorità, soprattutto in zone di traffico intenso o con pavimentazione la cui realizzazione è molto recente o di pregio, di privilegiare l'utilizzo di tecnologie non distruttive delle superfici pubbliche (tecniche no-dig, microtrincee o altro).

Compensazioni

L'affidamento del servizio non comporta compensazioni dirette da parte del gestore. I benefici indiretti assicurati all'ente comunale sono peraltro importanti e rilevanti in quanto AMGA SPA è nelle condizioni di garantire una gestione professionale e continuativa anche attraverso risorse e competenze non presenti all'interno della struttura comunale.

Rispetto della normativa comunitaria

In merito alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house si rinvia alle considerazioni contenute nella relazione "tecnico-amministrativa" sui servizi a cui la presente relazione è allegata.

Allegato 4

PARCHEGGI

Modalità attuale di gestione.

Il servizio parcheggi è attualmente gestito con contratto rep. 35768 del 1.9.2009 stipulato con AMGA SPA.

Il contratto ha per oggetto la gestione da parte di AMGA Legnano S.p.A. del servizio parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Legnano

La durata è fissata sino all'anno 2050.

Il contratto di servizio rep. 35925 del 23/3/2010 di gestione del parcheggio del Nuovo Ospedale ha durata fino al 31.12.2034;

- **Localizzazione parcheggi (concessi e gestiti in proprio)**

PARCHEGGI PUBBLICI DATI IN GESTIONE AD AMGA SPA	
via CARROCCIO Utilizzo = parcheggi in superficie a pagamento (solo monete)	45
via CORRIDONI da vicolo a Carroccio Utilizzo = parcheggi in superficie a pagamento (solo monete)	9
via RATTI Utilizzo = parcheggi in superficie a pagamento (solo monete)	6
via MAGENTA da XXV Aprile a Solforino Utilizzo = parcheggi in superficie a pagamento (solo monete)	47
via MATTEOTTI park a sbarre Utilizzo = parcheggi in superficie a pagamento (carta-moneta)	395 c. (senza comunale)
via DANTE sotterraneo Utilizzo = Parcheggio a due piani (di cui uno non agibile) poco utilizzato dai cittadini. Dalle prime verifiche da parte della società Studio Traffico Milano che si occupa del Piano Particolareggiato della Sosta (PPS), la diagnosi è impietosa. Il Parcheggio risulterebbe poco illuminato e non appetibile.	31
CANTONI via Tirinnanzi - park a sbarre ed a pagamento (carta moneta). Parcheggio sotterraneo. Utilizzo= In fase di studio da parte nel PPS. Risulterebbe sotto utilizzato.	776
PIAZZA EUROPA Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	43
via LANINO Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	11
via BIXIO Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	20
via ROMA Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	5
via DE GASPERI Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	24

via SAN DOMENICO	58
Utilizzo= parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	
16) via DEL GIGANTE (sotterraneo)	99
Utilizzo= parcheggio a pagamento (solo moneta)	
via DEL GIGANTE (da De Gasperi a Garibaldi)	
Utilizzo= parcheggio a pagamento (solo moneta)	13
via GARIBALDI (da Gigante a Vittoria)	
Utilizzo= parcheggio a pagamento (solo moneta)	19
via LEGA (da Giolitti a Stazione)	
Utilizzo= parcheggio a pagamento (solo moneta)	46
20) via LEGA (da Giolitti a via Palestro)	
Utilizzo= parcheggio a pagamento (solo moneta)	13
Piazza DON STURZO e vie laterali	121
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo monete)	
Largo SEPRIO	16
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	
via GIOLITTI	43
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	
via PALESTRO (da Sturzo a Lega)	
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	31
via PALESTRO (da Lega a Sant'Ambrogio)	
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	20
via XXV APRILE	
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	12
via SANT'AMBROGIO	6
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	
via LEGNANI	
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	2
via BANFI	
Utilizzo = parcheggio in superficie a pagamento (solo moneta)	9
PARCHEGGIO “OSPEDALE NUOVO”	
Utilizzo = Parcheggio coperto in superficie solo a pagamento (esenzione nei primi 20 minuti).	1054

In merito ai posti auto sull'area retrostante il Tribunale, riservati sino a pochi mesi fa ai dipendenti comunali, va rilevato che essi sono stati "liberalizzati" e ora l'accesso è aperto a tutti.

In merito alle tessere gratuite va rilevato che recentemente AMGA ha chiesto di rinegoziare le intese prevedendo tariffe a pagamento. Le due problematiche verranno valutate nell'ambito delle prossime rinegoziazioni del contratto.

PARCHEGGI SU AREE PRIVATE GESTITE DA AMGA SPA	Posti Auto
<p>VIA DEL CASTELLO</p> <p>Terreno di proprietà privata della ditta ABIPLA posto in affitto ad Amga Spa ad un canone mensile pari ad € 1.700 circa.</p> <p>Il parcheggio viene gestito dalla Cooperativa di servizi COO.LE.SER . Il costo dei servizi di detta Cooperativa è a carico di Amga Spa.</p> <p>Utilizzo = Il Parcheggio è prodromico al Mercato di martedì e sabato. A fronte di un potenziale di circa 200 posti auto, il parcheggio viene utilizzato, secondo i dati raccolti da Amga e dalla Polizia Locale, quasi completamente al sabato (turn over di 100/ 200 autovetture e di circa 10/15 camion perlopiù di proprietà degli ambulanti e solo parzialmente al martedì ove l'utilizzo si abbassa notevolmente)</p> <p>La verifica AMGA ha recentemente comunicato la volontà di razionalizzare la gestione rinunciare alla gestione del suddetto parcheggio. L'Amministrazione, d'intesa con le associazioni commercianti sta valutando ipotesi gestionali alternative.</p>	200 circa

Organizzazione del servizio

I parcheggi a pagamento della città sono gestiti da Amga Spa che si occupa dell'intera organizzazione (sistematizzazione, manutenzione, riscossione dei pagamenti).

Al Comune ed in particolare alla Polizia Locale spetta il controllo dei parcheggi per individuare e sanzionare il mancato pagamento del stessi da parte degli utenti (ad esclusione dei parcheggi a sbarre siti in via Matteotti / Girardelli , Cantoni e Ospedale, il cui controllo è attuato in automatico).

Dettaglio dei mezzi e delle risorse impiegate

Parcometri

Nelle vie centrali della Città, sono posizionati n. 31 parcometri di produzione Siemens, di cui n. 2 ad alimentazione elettrica e n. 29 con celle solari e batterie interne ad accumulo.

I parcometri sono collegati tramite modem e scheda telefonica ad un server centrale che gestisce gli avvisi/allarmi (cassaforte quasi piena, carta in esaurimento, inceppamento monete, ecc.), inviando i messaggi e le mail ai pc del personale B.U. Parcheggi e ai rispettivi telefoni cellulari in dotazione.

Per questo servizio (ritiro monete, sostituzione rotoli carta termica, manutenzione, ecc.) sono dedicate n. 3 risorse interne (Responsabile della B.U. e 2 operai, tutti dipendenti di Amga Legnano S.p.A.), dotate di attrezzature specifiche quali tester elettrici, saldatori a stagno, ecc. di automezzi per gli spostamenti e il trasporto monete e di cellulari aziendali.

Nell’Ufficio della B.U. Parcheggi, oltre ai pc sono presenti una cassaforte blindata per l’alloggiamento delle monete ritirate, una macchina per contare e dividere i tagli delle monete ed una macchina speciale che produce i blister (rotolini in standard bancario), per consegnare gli incassi agli istituti di credito.

Parcheggi a barriera del Centro Città

- Parcheggio Cantoni/Esselunga:

Nell’area di cui sopra Amga gestisce sia il parcheggio pubblico Cantoni di via Tirinnanzi, le automazione del parcheggio privato Esselunga di via Barlocco e le automazioni dei parcheggi “privati” posizionati al piano secondo interrato.

Questo parcheggio nella sua totalità è allestito con componentistica e software SKIDATA ed è dotato di n. 3 casse automatiche mod. Power Cash (ultimo modello in commercio) una cassa manuale (centrale operativa degli allarmi, gestione casse e barriere, biglietteria abbonamenti, soste brevi, Pos per pagamenti ecc.), due ingressi e due uscite a barriera per il parcheggio Cantoni, un ingresso e due uscite per il parcheggio Esselunga, due barriere di transito intermedio tra Cantoni – Esselunga e due ingressi e due uscite per i parcheggi acquistati dai privati. E’ installato inoltre un gruppo di continuità che garantisce la funzionalità degli apparati dedicati ai parcheggi in caso di mancanza di energia elettrica.

Nell’area a parcheggio sono posizionate n. 70 telecamere di sicurezza con server e pc posizionati nel locale cassa e ogni cassa automatica e tutte gli ingressi e uscite sono collegati via audio, tramite impianto citofonico, nello stesso locale.

Il parcheggio Cantoni è aperto dalle 07,00 alle 01,00 tutti i giorni e il parcheggio Esselunga dalle 09,00 alle 21,00 dal lunedì al sabato e dalle 09,00 alle 14,00 alla domenica.

I proprietari dei parcheggi privati possono comunque accedere agli stalli, a tutte le ore, tramite appositi lettori posizionati all’ingresso/uscita del parcheggio Cantoni, che consente le aperture delle serrande/cancelli e di tutte le barriere di iongerro o uscita.

- Parcheggio Matteotti /Gilardelli :

Il parcheggio Matteotti/Gilardelli è allestito con tecnologia e componentistica Skidata come l’area Cantoni ed è dotato di n. 2 casse automatiche Power Cash, due ingressi e due uscite a barriera.

Il parcheggio è completamente automatizzato ed è collegato in remoto con la cassa del parcheggio Cantoni (collegamento in fibre ottiche), per l’intera gestione delle aperture e chiusure barriere, impianto audio da colonnine e casse automatiche per assistenza operatore, controllo incassi, allarmi, ecc.

Il parcheggio Matteotti /Gilardelli è attivo 24 ore per 365 giorni e nelle ore di chiusura della cassa Cantoni (01,00 – 07,00) è in vigore un servizio di reperibilità tramite numero dedicato, visibile presso le casse automatiche.

Per i parcheggi a barriera del centro, la gestione è appaltata ad una Società esterna che si occupa di tutte le attività relative agli incassi, svuotamento casse, manutenzioni di primo livello, reperibilità pulizia parcheggio Cantoni, assistenza clienti, ecc. sempre sotto la supervisione del personale della BU. Parcheggi che in questo caso si occupa del trasporto valori, versamenti presso gli istituti di credito, manutenzione programmata degli impianti e interventi per ripristino guasti.

Il personale della Società esterna ha in dotazione le adeguate attrezature per gli interventi di primo livello, due auto per gli spostamenti, macchina lavapavimenti per le pulizie, ecc.

- Parcheggio Ospedale di Legnano

Il parcheggio Ospedale di Legnano è allestito con componentistica e software WPS mod. BC 200. Sono presenti n. 3 casse automatiche, due ingressi e due uscite a barriera, n. 50 telecamere, due lettori targa, un gruppo di continuità, un gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio e un locale adibito cassa manuale per la gestione completa dell'impianto, abbonamenti, sosta breve, assistenza clienti, ecc. Inoltre una risorsa è dedicata alla assistenza clienti presso le casse automatiche in orari giornalieri oltre alla pulizia (cestini, corridoi di accesso) e agli interventi per guasti, sostituzione carta, ecc.

Per il parcheggio Ospedale, la gestione è appaltata ad una Società esterna che si occupa di tutte le attività relative agli incassi, svuotamento casse, manutenzioni di primo livello, pulizia parcheggio Cantoni, assistenza clienti, ecc. sempre sotto la supervisione del personale della BU. Parcheggi che in questo caso si occupa del trasporto valori, versamenti presso gli istituti di credito, manutenzione programmata degli impianti e interventi per ripristino guasti.

Il personale della Società esterna ha in dotazione le adeguate attrezzature per gli interventi di primo livello, auto per gli spostamenti, attrezzature per le pulizie, ecc.

Attualmente il parcheggio è aperto 24 ore tutti i giorni.

Obblighi e vincoli in capo al concessionario

Bisogna distinguere la gestione del parcheggio a servizio del Nuovo Ospedale e la gestione degli altri parcheggi a pagamento, in quanto sono presidiati da due contratti di servizio diversi.

- a) **Servizio di gestione parcheggi sul territorio comunale**

Il Contratto di Servizio rep. 35768 del 1.9.2009 ha per oggetto la gestione in esclusiva da parte di AMGA Legnano S.p.A. del servizio parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Legnano, con riferimento, in particolare. Alle seguenti tipologie di aree di sosta a pagamento: I

- . parcheggi pubblici di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- . parcheggi privati ad uso pubblico.

Il Concessionario ha i seguenti obblighi:

1) gestire i parcheggi nell'ambito di attuazione del sistema di tariffazione definito dall'Amministrazione comunale, con riferimento al piano di "Disciplina della sosta" (allegato al Contratto di Servizio), e la riscossione delle tariffe anche attraverso l'istituzione di un adeguato sistema di distribuzione e di riscossione;

2) la vigilanza ed il controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature delle aree comunali adibite a sosta a pagamento, con possibilità di accertare e contestare le violazioni amministrative agli utenti

qualora si rilevassero comportamenti contrari alla disciplina adottata mediante accertatori muniti dei necessari requisiti ex art. 17, comma 132 Legge 127/97 ed art. 68 Legge 488/1999;

3) la predisposizione e manutenzione di adeguata segnaletica stradale, atta a segnalare l'ubicazione delle aree, la modalità di pagamento, etc.

4) l'intervento di informatizzazione del sistema, in applicazione della "Disciplina della sosta, allegato "A" al presente Contratto di Servizio, mediante l'introduzione di parcometri centralizzati

sulle aree a raso in grado di rilevare dati tecnici, statistici e contabili; pannelli c.d. "Pari<and Taffik' disposti in aree di avvicinamento al centro Città in grado di informare sulla disponibilità dei parcheggi, attraverso un sistema centrale di controllo.

- 5) le attività di rilascio permessi di sosta gratuita agli aventi diritto, nel rispetto della disciplina approvata dall'Amministrazione Comunale;
- 6) la gestione del parcheggio interrato area ex Cantoni alle condizioni e per la durata prevista dalla specifica .Convenzione per la gestione dei parcheggi previsti nell'ambito del programma integrato di intervento "Area ex Cantoni" in Comune di Legnano", di cui al Rep. n. 35759 del 17-Q7-2009 .

b) Servizio di gestione parcheggio nuovo Ospedale

Il servizio è gestito da AMGA SPA a fronte del contratto rep. 35925 del 23/3/2010 quale appendice al contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento, avente ad oggetto:

"la realizzazione e la successiva gestione in esclusiva da parte di AMGA Legnano S.p.A., nell'ambito del Servizio Parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Legnano, del parcheggio ad uso pubblico a pagamento per i visitatori presso la Nuova Struttura Ospedaliera".

Le previsioni contrattuali prevedono quali obblighi in capo al concessionario:

a) delle opere di progetto :

- ✓ realizzazione della strada di accesso alla struttura ospedaliera ed al parcheggio, a partire dalla SP 148 (via Novara), per uno sviluppo complessivo di circa 700 metri, completa di illuminazione.
- ✓ realizzazione dell'area di parcheggio per i visitatori dell'ospedale avente le seguenti caratteristiche.
- ✓ 1.014 posti complessivi (948 posti auto, 18 posti auto riservati alle persone diversamente abili e 48 posti per motocicli).
- ✓ copertura dei posti auto mediante pensiline metalliche fissate al suolo con integrati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- ✓ di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, in collaborazione con Manutencoop Facility Management SpA, finalizzato alla produzione di energia termica ed elettrica per la Nuova Struttura Ospedaliera, ed in grado di integrarsi in futuro con il complessivo Servizio di Teleriscaldamento Urbano gestito da AMGA Legnano SpA sul territorio del Comune di Legnano.
- ✓ sistema di accesso automatizzato mediante sbarre, con presenza di guardiola interna presidiata, dotata di casse automatiche, in prossimità dell'accesso all'ospedale.
- ✓ sistema illuminazione e di videosorveglianza di tutta l'area del parcheggio.

b) della gestione del parcheggio :

- AMGA assume su di sé la completa responsabilità per la costruzione e per la gestione del nuovo parcheggio, manlevandone espressamente l'Amministrazione Comunale.
- in considerazione delle esigenze della struttura ospedaliera l'orario di apertura del parcheggio sarà pari a 24 h/giornaliere.
- per la durata del diritto di superficie saranno a carico di AMGA gli oneri e le spese necessarie per la pulizia, lo spazzamento della neve, le manutenzioni immobiliari di carattere ordinario e straordinario e per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture.

- per il medesimo periodo, saranno altresì di spettanza di AMGA i proventi economici derivanti dalla gestione del parcheggio e dalle strutture e servizi che AMGA è facoltizzata con il presente atto ad inserire al suo interno, purchè non riservati al Concessionario della gestione del Nuovo Ospedale dalla Convenzione vigente.

Inoltre, sulla base del Contratto di Servizio, ad AMGA competerà:

- l'applicazione sistema tariffario definito ed approvato con apposita delibera della Giunta Municipale, e la riscossione delle tariffe anche attraverso l'istituzione di un adeguato sistema di distribuzione e di riscossione;
- la vigilanza ed il controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature delle aree adibite a sosta a pagamento, con possibilità di accertare e contestare le violazioni amministrative agli utenti qualora si rilevassero comportamenti contrari alla disciplina adottata mediante accertatori muniti dei necessari requisiti ex art. 17, comma 132 Legge 127/97 ed art. 68 Legge 488/1999 ;
- la predisposizione e manutenzione di adeguata segnaletica stradale, nonché l'indicazione degli spazi di sosta riservati a vario titolo inclusi nelle zone tariffate (portatori di handicap, merci, servizi di sicurezza).

Progetti d'ampliamento e valorizzazione

Anche a seguito dello studio attualmente in atto relativo all'elaborazione di un piano particolareggiato dei parcheggi, potranno essere previsti ampliamenti delle aree destinate a parcheggio a pagamento nonché nuove e più innovative modalità di gestione dei sistemi tariffari e di riscossione (es. pagamento mediante cellulare). Per alcune aree attualmente sotto utilizzate potrà essere rivista la tariffazione, anche relativamente ad alcune categorie di utenti.

Ipotesi di cartolarizzazione parziale o totale

Non vi sono ipotesi di cartolarizzazione di aree parcheggio.

Dati numerici/quantitativi (2010/11/12)

Quantità di accessi

AREA	totale ingressi 2010	totale ingressi 2011	totale ingressi 2012	totale ingressi (primo semestre 2013)	tot. ingressi annuale 2013 (proiezione)	turn over giornaliero 2013	grado occupazione posteggi giorno
Cantoni (escluso. Privati)	145.065	142.712	157.361	87.291,00	174.582,00	478,31	0,64
Matteotti **	424.513	452.877	446.594	209.610,00	419.220,00	1.148,55	2,15
Parcometri	580.705	629.781	608.284	301.880,00	603.760,00	1.654,14	2,55
Ospedale *	Non attivo	216.627	925.556	482.940,00	965.880,00	2.646,25	2,66

Dati economico-finanziari

- Tariffe a carico dell'utenza dei parcheggi a raso e a barriera
- * **Parcheggio Ospedale aperto il 3 ottobre 2011**
- ** **Compreso parcheggio comunale**

Tipologia tariffaria	Arearie gestione	Orari a pagamento	Tariffe orarie	Tariffe agevolate	Abbonamenti
Tariffa A	aree a raso centrali parcometro	8.00 - 12.30 14.00 – 20.00 feriali	€ 1,50/ora		Semestrale solo residenti* € 150,00
Tariffa B	parcheggio Matteotti/ Gillardelli	tutti i giorni 24 ore (esclusa fascia oraria 12.30-14)	€ 1,00/ora prime 2 ore € 0,75/ora dopo le 2 ore	gratuita la 1° ora di sosta nei festivi e notturni (dalle 20.00 alle 08.00); tariffa massima nei notturni e festivi € 0,50/h per un max di € 3,00	€ 150,00 semestrale € 40,00 mensile
Tariffa C	ex Cantoni	tutti i giorni 24 ore (esclusa fascia oraria 12.30-14)	€ 1,00/ora prime 2 ore € 0,75/ora dopo le 2 ore	gratuita la 1° ora di sosta nei festivi e notturni (dalle 20.00 alle 08.00); tariffa massima nei notturni e festivi € 0,50/h per un max di € 3,00	€ 150,00 semestrale € 40,00 mensile
Tariffa D	aree a raso centrali parcometro	8.00 -12.30 14.00-20.00 feriali	€ 1,00 prima ora € 1,50/h dopo la 1° ora		Semestrale solo residenti *€ 150,00

- abbonamento semestrale rilasciato ai residenti in immobili prospicienti le strade con sosta disciplinata a pagamento, comprese quelle disciplinate a z.t.l, che attestino la mancanza di box/posto auto a disposizione, valido anche per la sosta nelle aree parcheggio site in tali ambiti;

Via/Piazza	Posti auto	Ris. Invalidi	Carico/Scarico	Tipo Tariffa	Barriera	Parcometri
1) Carroccio	45	2	2	Tariffa D	0	2

1) Corridoni (da vicolo a Carroccio)	10	1	1	Tariffa D	0	0
2) Ratti	6	2	0	Tariffa D	0	1
2) Magenta (da XXV aprile a Solferino)	46	4	2	Tariffa D	0	3
3) Matteotti	132	3	0			
3) Gilardelli	44	4	0	Tariffa B	1	0
3) Matteotti/Gilardelli interno	219	0	0			
4) Dante (sotterraneo)	38	1	0	Tariffa D	0	1
5) Park Cantoni	736	20	20	Tariffa C	1	0
6) Tosi	20	0	1	Tariffa A	0	1
6) Europa	50	2	0	Tariffa A	0	1
6) Lanino	9	2	0	Tariffa A	0	0
7) Bixio	14	2	0	Tariffa D	0	1
7) Frua	17	0	0	Tariffa D	0	0
7) De Gasperi (Da Bixio a Italia)	22	2	1	Tariffa D	0	2
8) Lega (da Giolitti a FS)	46	2	0	Tariffa D	0	2
8) Lega (da Giolitti a Palestro)	12	2	0	Tariffa D	0	1
9) Gigante (sotterraneo)	99	0	0	Tariffa D + abbonamento	0	1
10) S. Domenico	52	3	2	Tariffa D	0	1
10) Gigante (da De Gasperi a Garibaldi)	14	1	1	Tariffa D	0	1
10) Garibaldi (da Gigante a Vittoria)	25	2	2	Tariffa D	0	3
11) Sturzo (piazza rialzata)	85	3	0	Tariffa D	0	2
11) Seprio	13	0	1	Tariffa D	0	1
11) Giolitti	43	2	1	Tariffa D	0	1
11) Palestro (da Sturzo a Lega)	29	0	2	Tariffa D	0	1
12) Palestro (da Lega a S.Ambrogio	18	2		Tariffa D	0	2
12) XXV aprile	10	1	2	Tariffa D	0	1

12) Banfi (da S. Ambrogio ad Achilli)	9	0	0	Tariffa D	0	1
12) Legnani	2	0	0	Tariffa D	0	0
12) S. Ambrogio	25	1	0	Tariffa D	0	1
Totale	1.890	64	38		2	31

TARIFFE SOSTA VEICOLI PARCHEGGIO PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO

Descrizione	tariffa oraria €	frazione
prima ora	0,50	ora
seconda ora	0,50	ora
terza ora	1,00	mezz'ora
quarta ora	1,00	mezz'ora
quinta ora	1,00	mezz'ora
oltre	gratuito	giorno
serale 20-07 max 2,00		
entrata fino a 20 min. per ritiro referti/consegna buste etc: gratuito		

esenzione pagamento per pazienti sottoposti a trattamenti medici prolungati di tipo oncologico, pediatrico e dializzati identificati di volta in volta dalla Direzione ospedaliera

- Abbonamenti**

Mensile fino a 2 h/gg	20	
Mensile (senza limiti di tempo)	50	
10 ingressi fino a 3 h/gg	15	
park disabili : gratuito		

Incassi totali 2011

Abbonamenti congiunti	130.415
Parcheggio Cantoni	29.415
Parcheggio Matteotti/Gilardelli	227.890
Parcometri	613.350
Ospedale	156.167
Affitto Esselunga	399.307
	1.556.545

Incassi totali 2012

Abbonamenti congiunti	149.827,55
Parcheggio Cantoni	27.899,18
Parcheggio Matteotti/Gilardelli	588.447,29
Parcometri	588.447,29
Ospedale	658.243,95

Affitto Esselunga	401.901,83
	2.041.074,23

Incassi 2013 (primo semestre)

Abbonamenti congiunti	103.988
Parcheggio Cantoni	20.713
Parcheggio Matteotti/Gilardelli	149.939
Parcometri	420.258
Ospedale	526.559
Affitto Esselunga	314.364
	1.535.820

Costi sostenuti dall'amministrazione

L'Amministrazione comunale presidia il sistema controllando la regolarità delle soste attraverso in particolare il lavoro di n. 6 accertatori della sosta (tutti in part time al 61% circa), con una spesa di personale totale pari a € 130.320,00 /anno

Nel 2013 è stato avviata l'elaborazione del Piano particolareggiato della sosta, il cui costo ammonta ad € 16.445,00.

Canone introitato

Il canone annuo introitato dall'Amministrazione comunale equivale ad € 430.000,00 .

VALUTAZIONI E INDICATORI

Indicatori finanziari e gestionali

Per l'Amministrazione comunale il servizio rende un totale annuo di € 731.780,00 iva esclusa, così suddivisa.

Quota concessione impianti agli enti locali 430.000,00

TOSAP - COSAP 301.780,62

Con un grado di copertura finanziaria del 561,5%

Indicatori di produttività

Vedi schema dati numerici

Indicatori di customer satisfaction

Non è stato appostato un sistema di rilevazione customer del servizio.

Risultato economico per la società partecipata

CONTO ECONOMICO *	PARK 2010	PARK 2011	PARK 2012
Ricavi per prestazioni a società diverse			2.708,63
Ricavi per noleggi e affitti diversi			9.600,00
Ricavi per gestione parcheggi			1.925.126,68
Ricavi abbonamenti per gestione parcheggi			149.827,55
TOTALE FATTURATO			2.087.262,86
TOTALE INCREMENTI IMMOB. LAVORI INTERNI			0,00
Rimborsi spese varie			165.494,62
Sopravvenienze attive			3.063,20
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI			168.557,82
VALORE DELLA PRODUZIONE			2.255.820,68
TOTALE ACQUISTI			-5.153,34
Manutenz. ordinaria automezzi			-452,48
Manutenz. ordinaria elaborat/macchine elettroniche			-49,59
Manutenz. ordinaria impianti civili per parcheggio			-6.053,35
Manutenz. ordinaria impianti tecnologici per parcheggio			-93.548,98
MANUTENZIONI			-100.104,40
Consumi acqua			-8.473,06
Consumi energia elettrica per forza motrice			-1.472,40
Consumi energia elettrica per parcheggi			-244.653,94
Spese telefoniche - cellulari			-16.866,03
Gest. mense e indennità sostitutiva			-3.630,12
Spese viaggio, vitto e alloggio			-113,90
Prestazioni personale di terzi			-501.883,81
Spese fotografiche e tipografiche			-867,11
ALTRI SERVIZI			-777.960,37
TOTALE SERVIZI			-878.064,77
Quota concessione impianti agli enti locali			-430.000,00
Leasing operativo mezzi			-3.271,94

Leasing operativo attrezzature	-158.242,43
Affitto locali, parcheggi e impianti	-20.100,00
Noleggio veicoli	-3.785,28
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	-615.399,65
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	-135.987,99
Amm. immat - altre - investimenti beni tecnologici	-267.176,49
Amm. immat - altre - investimenti su beni di terzi	-3.598,53
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	-270.775,02
Amm. mater - impianti parcheggi	-14.077,08
AMMORTAMENTI - IMPIANTI E MACCHINARIO	-14.077,08
Amm. mater - mobili e arredi	-31,20
AMMORTAMENTI - ALTRI BENI	-31,20
AMMORTAMENTI MATERIALI TOTALI	-14.108,28
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-284.883,30
TOSAP - COSAP	-301.780,62
TIA - TARSU	-59.470,51
IMU Imposta Municipale Unica	-53.387,00
Tasse di possesso autoveicoli	-25,36
Sopravvenienze passive	-27.167,35
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-441.830,84
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.361.319,89
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-105.499,21

* Estratto dai Dati economici prodotti da AMGA spa :

DECISIONI E PROPOSTE IN MERITO ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO

I contenuti del piano industriale Amga sul servizio parcheggi

I contenuti del Piano industriale di AMGA in corso di definizione potranno essere coordinati con il piano particolareggiato dei parcheggi e si potranno valutare ulteriori estensioni delle aree e le ricadute economiche relative.

In particolare, gli scenari progettuali futuri dovranno muoversi sulla base dei contenuti di tale piano e dovranno interessare i seguenti ambiti:

- elaborazione di scenari progettuali di ulteriori spazi di sosta regolamentati con riferimento alle zone oggetto del Piano (ad esempio zona Stazione, zona Sud Carroccio, Zona Ex Cantoni, ecc.), per tutte le categorie di veicolo e in particolare anche per le biciclette;
- definizione di eventuali modifiche da attuare in accordo con l'attuale gestore del sistema sosta a pagamento, in base agli indirizzi del PGTU e alle ultime rendicontazioni dei servizi in esame;
- definizione degli indirizzi atti ad orientare/stimolare l'esercente nelle proposte relative alle innovazioni tecnologiche da introdurre per il miglioramento della gestione del sistema;
- definizione delle possibilità/modalità con le quali l'Amministrazione comunale può intervenire, nell'ambito dell'attuale contratto di servizio di gestione della sosta a pagamento (affidamento in house ad AMGA s.p.a.) e in soglie temporali predeterminate, per modificare alcuni aspetti dei servizi in esame (variazioni di aree, struttura e livelli tariffari, categorie di utenza) e conseguenti adeguamenti economici (con particolare studio della sosta attuale e potenziale nel nuovo civico Ospedale);
- predisposizione del piano finanziario di riferimento, contenente l'estrapolazione dei costi e ricavi dei vari servizi. Sulla base di questo piano si potrà verificare la fattibilità degli scenari di regolazione della sosta;
- definizione delle modalità di rendicontazione/monitoraggio dei servizi e del conseguente sistema premiale/penale sui corrispettivi economici.
- Individuazione strategie per una migliore distribuzione dei parcheggi dedicati ai velocipedi

Scenari da sviluppare

Nello scenario prefigurato nel PGTU si avrà nell'area centrale un sistema prioritariamente finalizzato a selezionare la domanda legata ai servizi presenti, a favorire la circolazione del mezzo pubblico e della mobilità pedonale e ciclabile, ed a disincentivare la presenza delle auto dei pendolari, a meno dell'utilizzo dei parcheggi in struttura. La vocazione dell'area centrale deve consentire disponibilità di sosta per la domanda di sosta di breve periodo legato ai servizi e al commercio. Nel contempo, il successivo sviluppo del sistema dovrà valorizzare l'attuale parcheggio sotterraneo (parcheggio area ex Cantoni).

Nell'area sub centrale un sistema destinato a favorire l'uso della quadra di distribuzione interna per la ripartizione tra i poli attrattori presenti e per garantire l'accesso al sistema dei parcheggi dell'area esterna. In questa area saranno da attivare sistemi di protezione locali, finalizzati a governare l'accesso a particolari poli attrattori (i.e. Ospedale, stazione ferroviaria, complessi scolastici ecc.). Nell'area esterna restano da garantire parcheggi periferici in grado di assorbire le necessità dei residenti, ma anche offrire alternative di sosta libera di lungo periodo, ma solo in spazi pubblici dedicati.

Analisi e valutazione tecnico-economica della sosta

Le attività di gestione della sosta dovranno essere oggetto di analisi e di valutazione tecnica economica al fine di consentire una corretta valutazione dei criteri di affidamento e dei meccanismi di variazione programmatica del sistema della sosta quale elemento strategico del complesso sistema della mobilità. L'obiettivo è quello di rendere, per quanto possibile, chiari e trasparenti gli aspetti tecnici, normativi e le modalità di controllo tra Ente affidante e Gestore, soprattutto nella gestione delle variazioni che nel corso degli anni possono rendersi necessarie per adeguare il sistema della sosta alle esigenze generali della mobilità. Attenzione particolare nell'analisi ut supra dovrà essere fatta per la sosta attuale e potenziale del nuovo civico Ospedale.

Aspetti del sistema oggetto di valutazione

Le principali attività di gestione della sosta alle quali ci si deve riferire sono di massima le seguenti:

- attuazione del sistema di tariffazione e riscossione delle stesse attraverso l'istituzione degli adeguati sistemi di distribuzione e riscossione;
- l'installazione e manutenzione delle apparecchiature di riscossione ed emissione dei titoli,
- la gestione/manutenzione ordinaria/guardiania di parcheggi in struttura;
- predisposizione e manutenzione della segnaletica stradale,
- il controllo e sanzionamento degli abusi mediante accertatori muniti dei necessari requisiti
- il rilascio dei contrassegni per le categorie speciali/esenti
- la gestione finanziaria e della monetica;
- la gestione dell'infomobilità relativa alla gestione della sosta;

L'attività ha lo scopo di redigere un quadro conoscitivo quantitativo e normativo di supporto allo sviluppo. In questa attività rientrano alcune verifiche preliminari:

- raccolta e analisi preliminare di tutti i dati di gestione (costi e ricavi) storici disponibili per tutti i servizi potenzialmente interessati da eventuale messa in gara del servizio;
- raccolta di tutte le informazioni quantitative, normative e spaziali di aree di sosta (settori di sosta, zone con limitazioni e Infomobilità...);
- parcheggi in struttura (privati, pubblici, convenzionati, Ospedale, ecc.);
- rilascio dei permessi e autorizzazioni, dati relativi ai parcometri;
- Piano investimenti.

Il piano degli investimenti sarà commisurato alle previsioni del piano particolareggiato della sosta, prima descritto.

Proposta di mantenimento del contratto in corso con Amga Spa

Il servizio in capo ad AMGA di gestione parcheggi risente di diversi fattori, quali gli investimenti effettuati dalla stessa per le realizzazioni infrastrutturali (prima descritte) che comportano ammortamenti pluriennali di notevole entità.

Tali investimenti influenzano negativamente l'intera gestione economica del servizio da parte del Concessionario, che ha basato le proprie scelte d'investimento proprio sulla commistione gestionale del servizio inerente i parcheggi a raso e sotterranei e quelli del nuovo Ospedale. Diverrebbe pertanto estremamente difficoltoso il ricorso al mercato per tale tipo di gestione, dovendo quantificare non solo gli aspetti economici inerenti il servizio stesso ma valutare l'intera strategia industriale, fortemente influenzata da interventi di altro tipo. Ulteriori elementi che consentono di privilegiare l'attuale affidamento sono:

- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i canoni garantiti dal servizio al Comune sono sicuramente vantaggiosi e competitivi con il mercato;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da AMGA è garantita dai risultati positivi registrati nel corso dell'ultimo quadriennio;
- non ultime le considerazioni di sviluppo per AMGA contenute nel piano Industriale sopra riportato.

Da ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea il positivo esito della verifica effettuata in merito al possesso da parte di AMGA SPA dei requisiti per il mantenimento degli affidamenti in house.

Conclusioni

L'attuale contratto potrà peraltro essere riveduto secondo le indicazioni contenute nella presente relazione. La revisione dovrà necessariamente tener conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario legittimamente avanzate dalla società affidataria. Resta comunque inteso che nel procedimento di revisione andranno recepiti i contenuti dell'elaborando piano particolareggiato della sosta, in relazione all'estensione dei parcheggi a pagamento e ad innovazioni tecnologiche da apportare (pagamento tramite cellulari, sistemi di infomobilità a tecnologia evoluta etc.) come descritti meglio nelle proposte in merito allo sviluppo del servizio sopra specificato.

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da' mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Allegato 5

VERDE PUBBLICO

Introduzione

La gestione attuale del servizio verde è assicurato da un contratto in corso con AMGA S.p.A. recentemente rinegoziato con la medesima Società, rep n. 36375 in data 17 giugno 2013.

Nel servizio in argomento sono ricomprese varie attività che sono state raggruppate, per omogeneità di prestazioni, in tre principali categorie:

1. verde pubblico;
2. servizio inumazione ed esumazione;
3. servizi vari.

La revisione del servizio ha interessato solamente la prima categoria di prestazioni, in cui convergono i servizi rivolti alla manutenzione del verde vero e proprio.

Le altre due categorie di prestazioni, risultano aggregate impropriamente al servizio principale, per derivazione storica di attribuzione ma, anticipando la conclusione, dovranno ragionevolmente essere scorporate e riaggredite rispettivamente ai servizi cimiteriale e ai servizi edili e affini, nel caso in cui si voglia ricoprendere in detto ultimo servizio le prestazioni afferenti la guardiania degli stabili (o degli immobili).

In tale ottica vengono comunque evidenziate nella presente relazione i dati rilevanti dell'intero servizio, così come attualmente svolto, con la necessità di una lettura coordinata delle conformi relazioni rese a proposito degli altri servizi di futuro accorpamento.

Inquadramento generale del servizio

Anche in questo caso si opera nell'ambito del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, avviato dall'avvenuta soppressione dell'art. 112, comma 2, D.Lgs 267/2000.

Sulla natura del servizio in argomento quale servizio pubblico locale, peraltro oggetto di accese dispute in dottrina, si intendono richiamare le seguenti pronunce giurisprudenziali ancorché le medesime abbiano ad oggetto principale verdetti riferiti ad altri servizi pubblici locali, i quali richiamino però specificatamente nel dispositivo anche il servizio verde pubblico.

Argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369) secondo cui "deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Nel caso di specie il comune (...) ha assunto

come servizi pubblici locali quelli di manutenzione e del verde pubblico....Tanto è sufficiente per concludere che si tratta senz'altro di servizi pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L.”.

Si aggiunga che Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che “*la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.*”. Inoltre si precisa che, “*relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa”*”.

In definitiva, per la qualificazione di un servizio come Servizio Pubblico Locale non viene quindi in rilievo, meccanicamente, la cosiddetta “trilateralità” del rapporto economico (Comune-Erogatore-Cittadini), ma occorre avere riguardo alla fruizione diretta del servizio da parte dei cittadini stessi, fattispecie che indubbiamente si verifica nel caso della manutenzione del verde.

Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza , sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, possono essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, in conformità al disposto dell'art. 112 TUEL.

Modalità attuale di gestione

Attualmente il servizio affidato ad AMGA prevede, come si è detto, una pluralità di interventi distinti, innanzitutto per tipologia e, nel caso della manutenzione del verde vero e proprio, in una quota forfettaria a canone e una quota extra canone per interventi da liquidarsi a corrispettivo in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Come anticipato è necessario operare uno scorporo mantenendo in capo al servizio verde esclusivamente quelle attività di pertinenza e riaccorpando altri servizi, quali ad esempio quelli qualificabili come “operazioni cimiteriale” disciplinate dal D.P.R. 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni e estumulazioni, translazioni ecc..) nel menzionando “servizi cimiteriali”.

Il quadro evolutivo completo è meglio sviluppato nel successivo capitolo "ipotesi di sviluppo del servizio", dopo l'esposizione dei dati economici di riferimento.

Dati economici e quantitativi

I dati economici sono facilmente desumibili dal quadro economico allegato al contratto di servizio repertorio n. 36375 del 17/06/2013 relativo alla gestione in corso relativamente all'anno 2013 e prevedono:

1) Verde attività ordinarie	€ 879.346,47 oltre IVA
2) Varie attività ordinarie	€ 32.105,88 oltre IVA
3) Cimiteri attività ordinarie	€ <u>233.743,85</u> oltre IVA
Totale attività ordinarie (a canone)	€ 1.145.196,20 oltre IVA

La revisione del servizio, da cui è scaturito il richiamato contratto attualmente in corso, ha riguardato esclusivamente l'attività di cui al punto 1), lasciando invariate le somme (aggiornate all'anno 2013) per gli altri due servizi. Inoltre è rimasta invariata la disponibilità dell'importo di € 62.448,33 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sempre riferiti al verde, sostanzialmente ricoprendenti interventi eccezionali per la rimozione di alberi caduti, la riqualificazione di aiuole, interventi una tantum al parco Castello e al parco ex ILA ecc.

Per quanto concerne l'attività ordinaria del verde, l'importo di € 879.346,47 risulta così composto:

1	Manutenzione ordinaria verde lotto 1	€	321.579,20
2	Manutenzione ordinaria verde lotto 2	€	264.202,12
3	Manutenzione ordinaria asse centrale	€	63.138,19
4	Manutenzione ordinaria verde Parchi (ILA, CASTELLO, RONCHI)	€	64.935,00
5	Manutenzione ordinaria verde Cimitero Parco	€	82.108,96
	Manutenzione manufatti e arredi	€	52.683,00
	Manutenzione ordinaria giardino giapponese e fioriere C.so Garibaldi	€	10.500,00
	Manutenzione ordinaria rilevato zona Via Rosolino Pilo	€	20.000,00
	Manutenzione verde impianti irrigazione (ricompresse nei vari lotti)	€	<u>0,00</u>
	TOTALE PARZIALE ATTIVITA' ORDINARIE DIRETTE	€	879.146,47
	Spese per il personale o generali	€	100.000,00
	TOTALE PARZIALE ATTIVITA' ORDINARIE INDIRETTE	€	<u>100.000,00</u>
	<u>TOTALE GENERALE LORDO IVA ESCLUSA</u>	€	<u>979.146,47</u>

Extra sconto (riconoscimento quota ribasso d'asta)	€	99.800,00
TOTALE GENERALE NETTO IVA ESCLUSA	€	879.346,47

Per quanto concerne l'attuale estensione delle aree a verde si rimanda allo "stato di consistenza" richiamato nel contratto in disamina, in cui le varie aree sono distinte per tipologia, per numero di interventi con specifico dettaglio delle singole superfici.

Ipotesi di sviluppo del servizio.

Nel corso del medesimo anno è ragionevolmente proponibile avviare la fase di indagine e di studio tesa a configurare una diversa aggregazione delle attività.

In tal senso il servizio verde potrà ricomprendere tutte le attività, esplicate nei dettagli di costo che comportano l'attuale determinazione del costo del servizio pari a € 879.346,47.

Al momento, prima di affrontare un discorso di revisione economica di un dato recente e analizzare nel dettaglio la quota attribuibile per le spese del personale e degli automezzi piuttosto che lo sconto riconosciuto al servizio, si rende necessario operare alcune integrazioni funzionali.

La suddivisione in lotti o in attività che AMGA compie ai fini della successiva gestione è opportuna, ma non influisce sul riassetto del servizio e sui rapporti tra AMGA e Comune. Al limite si potrà osservare se l'inclusione della clausola sociale anche per i due lotti da affidare mediante gara ad evidenza pubblica, non costituisca un limite operativo da rimuovere, compensando diversamente la tutela di persone svantaggiate.

Comunque dovrà essere extrapolato il servizio di manutenzione ordinaria del verde al cimitero parco che dovrà essere invece aggregato ai "servizi cimiteriali", perseguido lo scopo di arrivare a una gestione unitaria dei medesimi col modello della concessione.

Devono invece essere inseriti nella consistenza del servizio, a partire dal primo gennaio 2014, le attività di gestione del verde relative agli impianti sportivi; strutture finora gestite dall'Associazione Società Sportive Legnanesi, la quale cesserà detta funzione appunto il 31 dicembre 2013.

A tal fine si sta procedendo al censimento delle superfici interessate con le relative modalità di prestazioni richieste (frequenza e numero tagli erba); ricognizione impellente anche al fine di disporre la consegna di dette aree in appendice contrattuale al servizio in atto da parte di AMGA e, nel contempo, consentire alla medesima di procedere all'affidamento separato di questo lotto di interventi, presumibilmente a una cooperativa sociale.

Comparazione convenzione CONSIP

La valutazione della congruità del servizio in corso è dovuta in ottemperanza ai disposti di cui all'**art 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95** (spending review), il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni Locali di privilegiare le convenzioni Consip.

Nello specifico i richiami normativi sono rappresentati da:

- **art. 26, comma 3, L 488/1999** “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;
- **art. 2, comma 225, L. 1991/2009** “La società Consip S.p.A. conclude accordi quadro...cui le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del... decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma”;
- **art 287, comma 2, del d.p.r. 207/2010** “fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, tematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l’ammissione dello stesso”.

In sintesi, per l’Ente Locale sussiste la facoltà di utilizzo delle Convenzioni, degli Accordi Quadro e dei sistemi telematici di Consip e delle CAT di riferimento, con obbligo di rispetto del *benchmark* Consip.

Per il dovuto raffronto con le convenzioni Consip è doveroso precisare che non è attiva una convenzione specifica riguardante il servizio manutenzione del verde pubblico, ma alcuni parametri funzionali del servizio sono desumibili dalla convenzione relativa ai “servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alla pubblica amministrazione”.

Disciplinando l’intera gamma dei servizi per immobili con specifica destinazione ad uffici è evidente che la gestione del verde risulti marginale e accessoria, intendendosi limitata alle porzioni d’area eventualmente circostanti gli edifici adibiti a terziario.

Comunque l’allegato D “Prezzi lotto 2” alla voce riporta alcuni parametri di costo riferito a : prati e superfici erbose, aiuole fiorite, alberi, siepi e cespugli.

Il confronto eseguito tra il servizio in atto e quello preposto dalla convenzione Consip, con specifico riferimento ai parametri qualità prezzo, ancorché non perfettamente compatibili e non esteso a tutte le

tipologie di prestazioni, evidenzia la sostanziale congruità del servizio in corso, anche per l'intervenuta revisione operata nel mese di aprile del corrente anno che ha portato a una sostanziale riduzione dell'onere economico.

A conforto del favorevole esito del raffronto è doveroso precisare che dall'esame comparativo, esperito a campione sul primo lotto funzionale dei servizi – riepilogato in un'apposita tabella – la congruità del servizio in atto è maggiormente evidenziato dal non aver preso in considerazione i costi aggiuntivi, previsti nella convenzione Consip, per i servizi di governo, riferiti alla *gestione del sistema informativo*, alla *costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica* e della *gestione del Call center*.

Si sottolinea inoltre che, a fronte dell'evidente minor costo per l'attività “*prati e superfici erbose*”, il delta negativo registrato per l'attività “*Alberi e superfici alberate*” – comunque compensato dalla comparazione ponderale – può essere senz'altro addebitato ad un contesto operativo diverso, in cui gli interventi sugli esistenti viali alberati, impongono notevoli costi aggiuntivi derivanti dall'apprestamento di cantieri provvisori che garantiscano contemporaneamente la viabilità stradale e la sicurezza operativa.

Procedure di affidamento

In estrema sintesi le forme possibili di affidamento del servizio sono quelle già riprese in più parti in ordine ai servizi pubblici locali, sostanzialmente riconducibili

- 1 - Gestione diretta;
- 2 - Adesione alle convenzioni Consip;
- 3 - Tramite affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 4 - Tramite affidamento a una società mista pubblica-privata;
- 5 – tramite affidamento diretto in *house providing*.

Considerazioni finali

Ai fini della razionalizzazione degli affidamenti in corso nonché dei servizi di riferimento, si conferma la necessità di operare gli scorpori parziali di attività e il successivo raggruppamento di competenza, come puntualizzato nell'esposizione precedente.

Le attività da raggrupparsi sotto il “servizio pubblico cimiteriale” richiedono una doverosa verifica dell'economicità degli attuali costi, così come si impone una verifica se le restanti “attività varie”, in particolare per la manutenzione dei monumenti e per il servizio di apertura e chiusura degli ingressi ai parchi, da supportare con una puntuale elencazione delle prestazioni, ai fini della dovuta comparazione.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione ordinaria del verde vero e proprio, detto della necessaria ridefinizione della consistenza del medesimo, si ritiene ipotizzabile quale forma preferenziale l'affidamento in house ad AMGA.

Scelta prioritaria quest'ultima dettata dalla esigenza di un rilancio della società AMGA S.p.A.- partecipata dal Comune al 65,71%, nonché dalla considerazione di procedere con un operatore storico, in possesso quindi del necessario *know-how*.

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da' mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Confronto costi interventi a canone per manutenzione aree a verde				AMGA SERVICE Lotto 1		CONSIP Lotto 2 Lombardia	
n°	Descrizione Intervento	unità misura	Quotazione	costo unitario	importo	costo unitario	importo
1	Rasatura tappeti erbosi da eseguire in numero pari a 9 interventi/anno					NB il costo indicato è pari a 0,621/mq anno; ed è rapportato al numero degli interventi da eseguire anziché agli 8 previsti	
			107382				
			85396				
			59952				
			5500				
		mq	232328	0,62125	144.333,77	0,698625	162.310,15
2	Rasatura prati naturali (arie incollte) 4 interventi/anno		46045	0,175	9.209,00	0,3105	14.296,97
3	Interventi di potatura e cura su alberature presenti nell'area a verde (numero stimato in ditte)			Costo ricompresa nelle operazioni di rasatura anche se non comprensivo di tutte le operazioni previste da Consip			
4	Potatura e mantenimento delle siepi	cad	1300			84,965	110.454,50
			400				
			700				
			500				
			200				
			100				
			150				
			61				
			55				
			47				
			75				
			114				
			160				
			25				
			52				
			35				
			120				
			50				
			87				
			32				
			27				
			23				
			135				
		ml	3130	6,53	20.495,13	1,977	6.203,83
5	Potatura e mantenimento dei cespugli quantità estrapolata in forma analitica n° cespugli x numero interv. sugli stessi	ml	7717	6,53	50.399,44	1,977	15.255,79
6	Potatura alberi in filare stradale	cad	176	150,00	26.400,00	84,965	14.953,84
7	Interventi di spallatura su alberi in filare stradale	cad	874	25,55	17.220,00	Costo ricompresa nelle operazioni di potatura	
			sommando		268.057,34	323.475,08	
			differenza percentuale			20,67%	

Confronto CONSIP

Allegato 6

IMPIANTI NATATORI

Inquadramento generale

La gestione di un impianto sportivo è quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.

Quanto alla qualificazione dell'attività, si sono registrate pronunce in cui il giudice ha affermato che l'affidamento in concessione di un impianto sportivo di proprietà comunale non può essere qualificato come appalto di un servizio pubblico, atteso che deve escludersi l'applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti: il D.lgs. 163/06, infatti, si applica esclusivamente ai contratti delle stazioni appaltanti aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, 14 marzo 2011 n. 124 è stata chiamata a pronunciarsi su un quesito sollevato da una amministrazione comunale in ordine, in particolare, alle modalità di affidamento diretto della gestione di un impianto natatorio in favore di una società interamente partecipata dall'ente locale.

La Corte ha precisato la necessità da parte dell'Amministrazione della previa individuazione degli interessi da soddisfare e dei servizi pubblici da erogare, della verifica puntuale dei vantaggi e dei costi dell'affidamento ad una società partecipata, in termini di efficienza e di efficacia dell'attività e di economicità della gestione.

La Corte ha inoltre affermato che la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali, nei quali rientra la gestione del servizio piscina.

Infine, la Corte ha precisato che l'affidamento è consentito laddove l'Ente abbia argomentato con adeguata motivazione in base a quali elementi di fatto sia giunto alle proprie conclusioni, chiarendo altresì quale percorso logico-argomentativo abbia seguito nella valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

Una modalità *ad hoc* per l'affidamento degli impianti sportivi è stata introdotta dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche.

A sua volta, la legge regionale della Lombardia 14 dicembre 2006 n. 27 prevede che gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche. Peraltro, l'affidamento *in house* rappresenta per l'ente pubblico affidante una forma di gestione diretta, non sussistendo, in particolare, un contratto tra due persone giuridiche distinte, poiché manca una relazione intersoggettiva; sussiste, al contrario, un rapporto organico (o di delegazione

interorganica), venendo a mancare la qualità di controparte in capo al soggetto interamente pubblico affidatario.

L'orientamento legislativo su citato è improntato a favorire l'affidamento degli impianti sportivi alla gestione di società ed associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti privi di fine di lucro.

Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività sportive ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI e che vengono registrate nell'apposito albo.

Elemento caratterizzante di tale strumento giuridico, oltre alla citata assenza di un fine di lucro, è quello di disposizioni statutarie che assicurino (come peraltro obbligatoriamente richiesto dagli stessi regolamenti sportivi delle Associazioni di riferimento, in questo caso la Federazione Italiana Nuoto), in particolare, la democraticità interna e, dunque, un coinvolgimento degli stessi associati nella gestione dell'organismo. Tali enti hanno come scopo la promozione dell'attività sportiva svolta da amatori, quindi non da professionisti.

Modalità attuale di gestione

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 440/2000 e 326/2001, è stato stipulato tra il Comune di Legnano e la società controllata AMGA Legnano spa il contratto n. 33158 rep. del 27/11/2001 per l'affidamento alla società pubblica della gestione degli impianti natatori comunali di viale Gorizia.

Sulla base delle previsioni contrattuali, la diretta gestione dell'impianto è poi stata a sua volta affidata ad AMGA SPORT S.s.d. a r.l. (costituita *ad hoc* nel 2005 ed oggi interamente partecipata dalla stessa AMGA spa).

Ai sensi dell'art. 113 del TUEL, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione dei servizi e di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre che gli obblighi in capo al soggetto gestore.

In tal senso, il citato contratto di gestione stipulato tra Comune ed AMGA spa disciplina dettagliatamente i contenuti e gli obblighi di servizio in capo ad AMGA spa (in particolare: obiettivi, efficienza efficacia ed economicità, obblighi di AMGA, vigilanza e controllo del Comune, rapporti economico-finanziari, esecuzione lavori, sicurezza). La controprestazione a favore di AMGA spa consiste nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto, con versamento di un canone annuo pari ad € 20.000 oltre IVA a favore del Comune di Legnano, importo corrisposto sino a tutto il 2012.

Il medesimo contratto prevede altresì, in particolare, la fissazione di tariffe per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti (i cui proventi sono incassati direttamente e trattenuti da AMGA/AMGA Sport), la cui variazione necessita della preventiva approvazione del Comune di Legnano, nell'ottica complessiva di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio, fatte salve le eventuali compensazioni economiche a favore di AMGA qualora a quest'ultima venisse imposto di praticare nei confronti di determinate categorie di utenti tariffe agevolate tali da non garantire la copertura dei costi.

AMGA Sport, in linea con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale, nel corso della gestione sin qui svolta ha perseguito lo specifico obiettivo di promuovere un maggiore utilizzo ed una migliore gamma di attività natatorie proposte.

In particolare, la società ha impostato la propria gestione in modo che l'attività natatoria nell'impianto potesse svolgersi in un ambiente tale da garantire il conseguimento di quel benessere sociale che costituisce la finalità ultima del servizio pubblico affidatole, sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto il profilo più strettamente natatorio, con particolare riguardo alle fasce di età più giovani ed alle associazioni sportive del territorio.

Tariffe

Le tariffe di utilizzo dell'impianto natatorio sono state fissate, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19/9/2013 (alla quale si rimanda), sulla scorta di un apposito piano economico/finanziario della Società – analizzato in sede di deliberazione - tendente a riequilibrare i costi di gestione dell'impianto.

Per quanto detto nel paragrafo precedente, l'introito tariffario rappresenta il corrispettivo del servizio a favore di AMGA/AMGA Sport, su cui è sinora gravata – oltre ai costi di esercizio e mantenimento degli impianti – la citata retrocessione annua a favore del Comune di Legnano di € 20.000 oltre IVA.

Allo stato, le tariffe praticate da AMGA Sport negli impianti natatori di Legnano risultano mediamente in linea con quelle di gran parte degli impianti analoghi della zona.

Dati economici e quantitativi

Il risultato di gestione complessivo della società AMGA SPORT presenta, come noto, criticità riconlegabili principalmente ai "limiti strutturali" degli impianti ed alla politica tariffaria condivisa con i Comuni (Legnano e Parabiago) di particolare favore verso l'attività delle associazioni sportive utenti.

Tuttavia, già nel 2013 sono stati messi in atto interventi di significativa razionalizzazione dei costi e di parziale e limitata rimodulazione delle tariffe, anzitutto per riallineare quelle in favore delle associazioni sportive ai corretti valori del servizio erogato e del relativo costo sopportato dal gestore.

Tali interventi fanno già prevedere, in visione prospettica, un incremento del fatturato parallelamente al decremento di alcuni oneri di gestione. Ciò porta ragionevolmente a prevedere un costante miglioramento del risultato netto di gestione già a partire dall'anno 2014.

Proiettando l'andamento degli accessi avuti nel corso dell'anno 2012 (ultimo dato consuntivo) e preso atto delle modificazioni tariffarie intervenute nella stagione estiva 2013 (e dunque coprono solo i 2/3 dell'anno di esercizio degli impianti), le stime di miglioramento economico sulla società del nuovo sistema tariffario assommano a ca. €.100.000 per quanto concerne l'impianto di Legnano.

Nel prospetto qui di seguito si raffigurano i dati di consuntivo del 2012 di AMGA Sport, il prospettico 2013 (2013 BG) e quanto, alle attuali condizioni cognitive, sia prevedibile per il quadriennio successivo:

AMGA SPORT –							
Proiezioni economiche							
EURO	2012 C	2013 BG	2014 BP	2015 BP	2016 BP	2017 BP	
Totale ricavi	2.352.234	2.434.914	2.669.383	2.793.670	2.804.170	2.924.170	
Totale Costi	(2.480.408)	(2.270.209)	(2.441.221)	(2.446.917)	(2.449.141)	(2.445.807)	
EBITDA	(128.174)	164.705	228.162	346.752	355.029	478.364	
EBITDA %	-	6,8%	8,5%	12,4%	12,7%	16,4%	
EBIT	(214.398)	74.652	143.739	266.189	275.037	405.955	
RoS	-	3,1%	5,4%	9,5%	9,8%	13,9%	
Proventi e oneri finanziari	(76.271)	(91.949)	(29.714)	(18.574)	(9.324)	237	
Gestione straordinaria	0	(588.263)	0	0	0	0	
Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	
(Oneri straordinari)	0	(588.263)	0	0	0	0	
Risultato anteimposte	(290.669)	(605.559)	114.025	247.615	265.714	406.193	

Nel quadro sopra riportato si apprezza, a seguito della semestrale 2013, come negli ultimi mesi sia stata avviata un'attività di analisi e revisione dei cespiti societari attribuiti agli impianti, una parte dei quali è stata svalutata così generando una componente negativa di gestione straordinaria sull'anno in corso.

Situazione strutture

Ai sensi dell'art. 2 del contratto in essere, il servizio affidato ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie a consentire il corretto funzionamento e la fruizione da parte del pubblico del complesso natatorio (parti coperte, scoperte e tutte le relative pertinenze), ivi compresi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (per quest'ultima limitatamente agli

interventi sui beni strumentali necessari al funzionamento di determinati impianti e servizi), come meglio descritto nel progetto tecnico-economico allegato al contratto.

Le strutture e gli impianti richiedono costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il mantenimento della funzionalità d'uso del complesso natatorio.

Nell'anno in corso AMGA Sport ha proceduto, in particolare, ad interventi di adeguamento all'impianto elettrico ed a quello d'illuminazione delle vasche interne, che di seguito sono raffigurati con la relativa riconducibilità amministrativa:

<i>Nr. ordine</i>	<i>Oggetto dell'Ordine</i>	<i>Data Ordine</i>	<i>Importo</i>
13OA-00064	sostituzione quadro locale pompe	12/03/2013	€ 28.944,0
13OA-00109	Pavimentazione piscina olimpionica esterna Legnano	24/04/2013	€ 16.895,0
13OA-00108	Virole per filtri Acqua	24/04/2013	€ 3.667,0
13OA-00290	Manut. Illuminazione Vasca Media – Piscina di Legnano	04/10/2013	€ 5.549,9

Si evidenziano dunque due interventi all'assetto dell'impianto tecnologico (quadro pompe e sistema di trattamento acque di vasca) e due interventi sugli impianti natatori (rifacimento integrale illuminazione vasca coperta media e rifacimento parziale pavimentazioni impianto "vasca olimpica esterna")

In via prospettica, ed allo scopo di interrompere le gravose attività di manutenzione straordinaria all'impianto "vasca olimpica esterna", la Società ha raffigurato la necessità di un intervento strutturale a detto bacino, che preveda la rimozione del trampolino da 10 metri (non più in uso per ragioni di sicurezza dei bagnanti) oltre che l'innalzamento della profondità della fossa (attualmente di -5 m) ad altezze più consone ad una gestione economica efficiente ed all'utilizzo attuale (l'impianto infatti non viene più usato per i tuffi). Questa attività permetterebbe oltretutto di ripristinare definitivamente l'impermeabilizzante del bacino, oggi ancora costituito con il materiale originale di costruzione. Detto intervento avrebbe un costo attualmente stimato in circa € 100.000.

In ogni caso, la gestione in essere tramite la società partecipata ha consentito non solo di non porre a carico dell'ente contributi di esercizio, ma di realizzare importanti ed impegnativi investimenti e nel contempo di far introitare al Comune il citato canone annuale.

Ipotesi di sviluppo del servizio

La gestione di impianti sportivi è espressamente prevista nel Piano industriale 2013/2017 del gruppo AMGA Legnano spa, recentemente approvato dall'Assemblea dei soci.

Ciò in virtù della previsione statutaria di AMGA SPORT S.s.d. a r.l., che all'art. 2 prevede tra le attività comprese nell'oggetto sociale, tra l'altro, *"l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, in particolare natatorie, compresa l'attività didattica (...) la costruzione, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione di impianti sportivi..."*.

Quanto al modello gestionale, al momento secondo i canoni dell' *in house providing* alla controllata AMGA Legnano spa, in linea con la normativa nazionale e comunitaria, ogni eventuale ipotesi differente – valutata secondo le regole di economicità, efficacia ed efficienza - deve necessariamente rientrare tra quelle che l'ordinamento disciplina, in particolare l'affidamento a terzi ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione Comunale di Legnano intenderebbe comunque proseguire nella gestione diretta degli impianti natatori tramite la propria partecipata, gestione infatti da considerarsi più vantaggiosa per la collettività, consentendo essa di mantenere – anche in virtù dell'obbligo di garantire sulla società pubblica il “controllo analogo” imposto da normativa e giurisprudenza ed oggetto di specifici atti amministrativi da ultimo adottati dai soci - uno stringente controllo sulla politica tariffaria, data la rilevante utilità sociale che le attività sportive rivestono anche per le fasce meno abbienti della popolazione, praticando le tariffe più basse compatibilmente con la tendenziale copertura dei costi.

Per quanto riguarda l'applicabilità del controllo analogo di cui si è fatto cenno, occorre osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010) e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) hanno ormai chiarito come il modello *in house* possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di secondo livello come, nel caso, AMGA Sport ssd a srl), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli enti locali anche nei confronti delle società controllate indirettamente.

Sotto profilo amministrativo, la convenienza di una gestione interna (*in house*) sembra evidente: avendo immediata e diretta percezione di costi e ricavi della gestione, l'Amministrazione può continuare a gestire le tariffe con la massima elasticità, in funzione del variare dei costi (e financo con interventi compensativi verso il gestore finalizzati al mantenimento di tariffe vantaggiose per l'utenza), senza essere vincolata a rigide previsioni contrattuali.

Considerazioni finali: Proposte di adeguamento del contratto

La scelta di continuazione nel modello *in house* non può in ogni caso prescindere da un'attenta ricognizione sulla gestione, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella consapevolezza che tale valutazione dovrà avere a riferimento anzitutto le condizioni di accessibilità al servizio da parte degli utenti in una con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il risultato della ricognizione indicata potrebbe portare – oltre che a possibili modifiche/integrazioni contrattuali (si ricorda che l'attuale contratto risale al novembre 2001) - anche alla necessità di revisione del canone/corrispettivo annuo che il Comune di Legnano riceve da AMGA, anch'esso mai rideterminato, soprattutto nel caso in cui a quest'ultima venisse imposto di praticare nei confronti di determinate categorie di utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio, ovvero qualora sia necessario assicurare al gestore il

perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti resisi necessari e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio pubblico richiesto.

Infine, considerato che la norma cui la presente si riferisce (art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, come convertito) fa espresso riferimento alla necessità che siano definiti tra ente e soggetto gestore anche gli "*obblighi di servizio pubblico e servizio universale*", l'ipotizzata revisione contrattuale dovrà necessariamente soffermarsi anche su tale aspetto, considerando i significati che seguono in coerenza con le indicazioni contenute nella relazione tecnica ed amministrativa di cui al presente allegato.

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Allegato 7

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Inquadramento generale

Non pare sussistere dubbio sulla natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica del servizio d'illuminazione votiva. In tal senso si è espressa la giurisprudenza con orientamento univoco (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 1790; 5 dicembre 2008, n. 6049; 14 aprile 2008, n. 1600), nonché l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Ulteriore conferma si è avuta sempre dal Consiglio di Stato, che ha motivato sinteticamente tale inquadramento in ragione del fatto che la gestione del servizio richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi e personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784 e sez. V, 24/1/2013 n. 435).

In particolare, l'affidamento/gestione del servizio di cui trattasi è normalmente inquadrabile nella tipologia della concessione di servizio (art. 30 del Codice dei contratti pubblici), la cui essenza è costituita dal fatto che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 23 ottobre 2012, n. 5409).

Modalità attuale di gestione

Attualmente il servizio d' illuminazione votiva viene erogato presso il Cimitero Monumentale (per tutte le tipologie di sepolture) e presso il Cimitero Parco (per le sole cellette-ossario).

Per quanto riguarda il Cimitero monumentale, il servizio fu affidato ad AMGA Legnano spa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/5/1997, sulla base di progetto gestionale, relazione tecnico-economica e piano finanziario, tutti approvati con detta deliberazione consiliare. Contestualmente fu conferito dal Comune alla partecipata anche l'impianto di illuminazione votiva nello stato di consistenza dell'epoca.

In particolare, tali atti posti a base dell'affidamento, disciplinano gli obblighi di servizio in capo ad AMGA spa (realizzazione ed ampliamento impianti, interventi manutentivi ordinari e straordinari, allacciamento utenti, fatturazione agli utenti dei contributi di allacciamento e dei canoni di abbonamento annuali), nonché l'ammontare del contributo di allacciamento e della tariffa annuale del servizio.

Per quanto riguarda invece il Cimitero Parco (e limitatamente alle cellette-ossario), il servizio è stato attivato nel corso dell'anno 2007 su richiesta del Comune ed accettazione scritta dal parte di AMGA spa, alle medesime condizioni e tariffe già vigenti per il Cimitero Monumentale, tariffe comprendenti, per entrambi, sia i lavori necessari sugli impianti sia i costi di gestione contrattuale ed amministrativa, sia gli altri oneri economici, tutti posti in capo alla medesima AMGA.

L'impianto di illuminazione votiva del Cimitero Parco non è invece attivo per le sepolture nei campi di inumazione, dove è lasciata ai familiari dei defunti la possibilità di collocare autonomamente

illuminazioni tradizionali (lumini e simili), purché all'interno degli appositi ed uniformi portalumi di cui è dotata ogni sepoltura.

Come detto più sopra, il servizio di cui trattasi è inquadrabile nella tipologia della concessione di servizio, per cui, allo stato, la controprestazione a favore del concessionario AMGA spa consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, senza interventi economici da parte del Comune di Legnano né versamento di canoni concessori da parte di AMGA.

I contenuti del servizio di illuminazione votiva sono dettagliatamente indicati nei citati atti di affidamento approvati dal Consiglio Comunale, ai quali non è tuttavia formalmente seguito il relativo contratto tra il Comune ed AMGA Legnano spa.

Come detto, controparte del Comune ai fini della gestione del servizio in parola è AMGA spa, alla quale lo stesso è affidato. Operativamente, AMGA spa si avvale poi della controllata AMGA Service srl per quanto concerne l'esecuzione degli interventi tecnici sugli impianti (manutenzioni, ampliamenti e nuovi allacciamenti) e (dal 2009) per la fatturazione agli utenti del solo corrispettivo di allacciamento per il Cimitero Parco.

Dati economici e quantitativi

Le tariffe, per entrambi i Cimiteri cittadini, sono attualmente fissate come segue:

- nuovo allacciamento (una tantum): € 21,69 oltre IVA;
- canone annuo: € 7,20 oltre IVA.

Al 30/6/2013 risultano attive:

- n. 8046 utenze al Cimitero Monumentale (con n. 23 nuovi allacci nel 1° semestre 2013 e n. 20 disdette)
- n. 849 utenze al Cimitero Parco (con n. 255 nuovi allacci nel 1° semestre 2013).

Le nuove attivazioni avvengono a seguito di richiesta degli utenti direttamente ad AMGA, la quale provvede ai necessari interventi tecnici e, laddove necessario, anche all'ampliamento dell'impianto in essere.

Alla tariffazione attuale, il valore economico del servizio (corrispettivo nuovi allacci + canoni annuali) corrisponde:

- **per l'anno 2012 ad € 62.945,55** (di cui € 58.668,75 per il Cimitero Monumentale ed € 4.276,80 per il Cimitero Parco)
- **per l'anno 2013 (proiezione al 31/12 dei dati riferiti al 1° semestre) a circa € 65.000,00** (di cui € 58.900,00 per il Cimitero Monumentale ed € 6.100,00 per il Cimitero Parco)

Per quanto detto nei paragrafi precedenti, tali valori economici rappresentano il corrispettivo del servizio a favore del concessionario. Non sono previste integrazioni od oneri accessori da parte del Comune di Legnano.

Situazione struttura

Come detto, contestualmente all'affidamento del 1997 veniva conferito dal Comune ad AMGA spa anche l'impianto di illuminazione votiva del Cimitero Monumentale, nello stato di consistenza dell'epoca.

Tale impianto, oggetto nel tempo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso il recente rifacimento completo di alcuni lotti nell'anno 2011, richiede, anzitutto su determinati lotti di loculi ed ossari, analoghi interventi di manutenzione straordinaria dovuti alla vetustà, con gli investimenti economici del caso.

L'impianto per l'illuminazione delle cellette-ossario c/o il Cimitero Parco, anch'esso oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, risulta in normale stato di efficienza.

Ipotesi di sviluppo del servizio

La gestione dell'illuminazione votiva è espressamente prevista nel Piano industriale 2013/2017 del gruppo AMGA Legnano spa, recentemente approvato dall'Assemblea dei soci.

Ciò in virtù della previsione statutaria, che all'art. 2 prevede tra le attività comprese nell'oggetto sociale la *“gestione delle attività cimiteriali e funerarie compreso il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la gestione del servizio lampade votive nelle aree cimiteriali”*.

Trattandosi, come si è visto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica, la forma di gestione deve rientrare tra quelle che l'ordinamento nazionale e quello comunitario oggi prevedono; tipica, nel caso di specie, è la concessione di pubblico servizio prevista dall'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, in atto attualmente.

Quanto all'affidamento, al momento secondo il modello *in house providing* alla controllata AMGA Legnano spa, ogni eventuale ipotesi differente – valutata secondo le regole di economicità, efficacia ed efficienza - deve necessariamente rientrare tra quelle che l'ordinamento disciplina, in particolare l'affidamento a terzi ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

Qualunque scelta – anche di continuazione nel modello *in house* - non potrà in ogni caso prescindere da un'attenta quanto celere ricognizione economica sulla effettiva redditualità del servizio alle tariffe attuali (mai adeguate nemmeno secondo l'indice ISTAT), mediamente di gran lunga inferiori a quelle praticate in realtà analoghe, considerato il crescente costo nel tempo di energia elettrica, dei materiali, del lavoro.

Nuovo contratto di servizio

Ai sensi dell'art. 113 del TUEL, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione dei servizi e di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre che gli obblighi in capo al soggetto gestore.

Nondimeno, dovrà necessariamente regolarsi la miglior modalità operativa per la disciplina dei rapporti con l'utenza, sia per quanto concerne l'approccio al servizio sia per quanto riguarda la gestione del rapporto contrattuale, comprese le modalità di fatturazione e pagamento della tariffa

del servizio (al momento introitata dal gestore), che dovranno essere improntate a modelli di semplificazione e facile fruibilità.

In tal senso dovrà – per ogni ipotesi - essere ridefinito/integrato quanto disciplinato negli atti di affidamento del servizio attualmente esistenti, considerato anche il tempo trascorso.

Contestualmente dovrà attestarsi anche il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Il risultato della ricognizione economica indicata al paragrafo precedente porterà, nel rispetto della norma che definisce l'istituto della concessione di servizio (art. 30, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), anche alla eventuale necessità di stabilire un prezzo (compensazione economica) a favore del concessionario, qualora a quest'ultimo venisse imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

In ipotesi, potrebbe, al contrario, anche prevedersi un canone concessorio in favore del Comune, sempre in relazione al risultato della verifica economica.

Considerazioni finali

Una visione più ampia - doverosa in ogni caso in cui sia possibile trarre utili indicazioni per miglioramenti qualitativi ed economici sui servizi erogati dalla pubblica amministrazione – porta a trattare anche del complesso dei servizi attualmente svolti all'interno dei Cimiteri cittadini, tra i quali in particolare, oltre all'illuminazione votiva: le operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la manutenzione del verde, la pulizia, raccolta rifiuti e sgombero neve, la custodia.

Nel successivo allegato – finalizzato a definire le indicazioni operative sui servizi cimiteriali – viene ipotizzato l'avvio di un percorso che potrebbe portare ad unificare, all'interno di un'unica concessione, la gestione unitaria dei “servizi pubblici cimiteriali” così da realizzare ogni possibile recupero di redditività o, comunque, di economia gestionale, riducendo gli interlocutori attuali con vantaggio sia per l'utenza sia per il Comune. E' evidente, qualora tale percorso dovesse essere concretamente attivato, che la concessione del servizio dovrà includere, a pieno titolo, anche i servizi di illuminazione votiva. Per questo motivo si ritiene che la durata del nuovo contratto, proposto al precedente capitolo, dovrà essere temporaneamente limitata nel tempo al fine di garantire un termine ultimo (anno 2014) per assumere e coordinare le decisioni operative sul complesso dei servizi qui richiamati.

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Allegato 8

SERVIZI CIMITERIALI

Introduzione

L'attuale gestione dei Cimiteri legnanesi è assicurata da una pluralità di affidamenti e di contratti, essenzialmente con AMGA Legnano spa.

Oltre al servizio di illuminazione votiva (trattato nel precedente capitolo), il funzionamento dei Cimiteri è infatti garantito attraverso specifici contratti attivati nell'ambito degli affidamenti in corso con la società partecipata e relativi a: manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, pulizia, raccolta rifiuti e sgombero neve, gestione del verde.

A questi si aggiungono i servizi di custodia, garantiti con personale comunale, e determinate operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie) sinora gestite con appalti esterni.

Appare dunque evidente la necessità di procedere ad ipotizzare una gestione il più possibile unitaria di tutti i servizi descritti, nell'ambito di un contratto unico avente ad oggetto i "Servizi cimiteriali", così da realizzare ogni possibile recupero di redditività o, comunque, di economia gestionale, riducendo gli interlocutori attuali con vantaggio sia per l'utenza sia per il Comune.

L'occasione offerta dalla ricognizione attivata ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012 può essere colta al fine di pervenire a questo specifico obiettivo.

Inquadramento generale del servizio

Il processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali è stato avviato dalla soppressione dell'art. 112, comma 2, del D.L.vo 267/2000, che prescriveva la riserva di legge in materia di privative comunali e provinciali sui servizi pubblici, ad opera dell'art. 35 della L. 448/2001.

Non pare sussistere dubbio sulla volontà del legislatore di includere anche i servizi cimiteriali fra i servizi soggetti a liberalizzazione.

I servizi pubblici locali sono nel tempo passati da un regime di tipo monopolistico pubblico ad un sistema imperniato sul principio dell'accesso ai relativi mercati, regolato esclusivamente da atti di natura autorizzatoria (T.A.R. Campania, n. 13916/2003).

Tale inquadramento è da tempo acquisito per quanto concerne i trasporti funebri. La giurisprudenza ha, infatti, notato che la possibile gestione in privativa del servizio di trasporto funebre da parte dei Comuni non solo lede gli interessi privati in quello specifico settore - comunque da tempo sottoposto al regime di eventuale privativa - ma crea altresì pericolose distorsioni nel diverso mercato degli altri servizi funebri, nel quale, al contrario, agiscono in libera concorrenza gli operatori privati essendo tali servizi scorporati dal servizio di trasporto. Si è osservato che colui che per primo è contattato per il trasporto della salma - laddove vigeva la privativa era il Comune - è presumibilmente anche il fornitore degli altri servizi funerari, godendo in tal modo di un'ingiustificata posizione dominante all'interno di un mercato in cui non è prevista alcuna forma di privativa (Cons. Stato. n. 7899/ 2004).

Sulla natura di servizio pubblico locale d'interesse generale dei servizi cimiteriali si è espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con – da ultimo - il parere AS883 del 12/10/2011, ancorché nell'ambito di un procedimento amministrativo oggi superato dall'evoluzione normativa, che tuttavia non ha mutato la sostanza e qualificazione dei servizi in parola.

Nello specifico l'affidamento/gestione dei servizi di cui trattasi dovrebbe essere inquadrato nella tipologia della concessione di servizio (art. 30 del Codice dei contratti pubblici), la cui essenza è costituita dal fatto che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Modalità attuale di gestione

Come detto, attualmente il complesso dei servizi svolti all'interno dei Cimiteri cittadini (illuminazione votiva, operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, manutenzione del verde, pulizia, raccolta rifiuti e sgombero neve, custodia) è gestito non in maniera unitaria ma con modalità differenti e da soggetti diversi, sulla base di una pluralità di contratti.

Nel dettaglio:

- l'illuminazione votiva (si veda relazione a parte): affidata ad AMGA Legnano spa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/5/1997 (la delibera è stata integrata con estensione del servizio al Cimitero Parco nel corso dell'anno 2007);
- le operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.): in parte con personale comunale, in parte con appalti esterni (esumazioni ed estumulazioni ordinarie), in parte direttamente dai privati interessati (tumulazioni al Cimitero Monumentale) ed in parte nell'ambito dei contratti di "global service" oggi gestiti da Amga Service srl ed a suo tempo affidati dal Comune ad AMGA spa (contratto di servizio principale n. 32685 del 18/5/2000 [parte IV^a servizi di Igiene urbana] e successivi per i singoli servizi, in particolare contratto n. 33426 del 27/11/2002 per la gestione del Verde);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la pulizia, lo sgombero neve: trattasi di servizi strumentali attualmente gestiti da Amga Service e destinati, nell'ambito del processo di riordino recentemente attivato dai Comuni soci di AMGA spa, ad essere scorporati e trasferiti alla nuova "Società dei servizi strumentali";
- la manutenzione del verde e la raccolta rifiuti sono affidate ad AMGA spa (vd. citati contratti n. 32685 del 18/5/2000 e n. 33426 del 27/11/2002, nelle parti relative) e sono destinate a rimanere in capo alla stessa nell'ambito del processo di razionalizzazione in corso. Le relative indicazioni sono contenute nei capitoli della presente relazione dedicati a "igiene urbana" e "verde pubblico"
- la custodia: in gestione diretta con personale comunale.

In particolare, i singoli atti/contratti che regolano ciascuno dei servizi considerati – ai quali si rimanda - disciplinano gli obblighi di servizio in capo ad AMGA spa od agli altri operatori coinvolti, nonché i costi/corrispettivi di gestione.

Tariffe

Le tariffe attualmente in vigore per le varie tipologie di sepoltura al Cimitero Monumentale sono state approvate con delibera della G.C. n. 1133 in data 27/9/1995.

Le tariffe in vigore per inumazione e concessione delle cellette ossario/cinerario al Cimitero Parco sono invece state approvate con delibera G.C. n. 335 del 06/12/2005 ed adeguata all'indice ISTAT la sola tariffa per inumazione, come previsto dalla richiamata delibera.

Dati economici e quantitativi

Illuminazione votiva: alla tariffazione attuale, il valore economico del servizio (corrispettivo nuovi allacci + canoni annuali) corrisponde per l'anno 2013 (proiezione al 31/12 dei dati riferiti al 1° semestre) a circa **€ 65.000,00** (di cui € 58.900,00 per il Cimitero Monumentale ed € 6.100,00 per il Cimitero Parco)

Come meglio emerge dall'apposita relazione sul servizio di illuminazione votiva, tali valori economici rappresentano il corrispettivo del servizio a favore del concessionario, senza interventi economici da parte del Comune di Legnano.

Quanto ai **costi** sostenuti dal Comune per il complesso dei servizi in oggetto, i relativi valori economici possono essere sinteticamente riassunti come segue:

1. Operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.):

1. a - quanto al personale comunale: sono attualmente impiegati con funzioni di custode/operatore cimiteriale n. 4 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (cat. A e B) per i quali l'Ente ha un onere complessivo annuale di **€ 113.349,74**.

1.b - appalti esterni (esumazioni ed estumulazioni ordinarie): l'ultimo affidamento ha riguardato le esumazioni ordinarie del campo "San Luca" c/o il Cimitero Parco (n. 1298 sepolture - anni 2012 e 2013: comprende servizi ed allestimento ossari) per l'importo complessivo di **€ 255.700,00 IVA compresa**, di cui **€ 180.700,00 per l'anno 2013** (totale previsto al termine delle esumazioni);

1.c - contratti di servizio "global service" AMGA spa/ Amga Service srl: contratto principale n. 32685 del 18/5/2000 e contratto secondario n. 33426 del 27/11/2002 – comprende anche i servizi per inumazioni,;

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e sgombero neve: contratto n. 33426 del 27/11/2002 ;

3. Manutenzione del verde: contratti di servizio "global service" AMGA spa/ Amga Service srl: contratto principale n. 32685 del 18/5/2000 e contratto secondario n. 33426 del 27/11/2002 - comprende i servizi di manutenzione del verde cimiteriale (Cimiteri Monumentale e Parco);

4. Raccolta rifiuti/ igiene: contratti di servizio "global service" AMGA spa/ Amga Service srl: contratto principale n. 32685 del 18/5/2000 - parte IV^ servizi di Igieni urbana – comprende i servizi di raccolta rifiuti/ pulizia;

Sul fronte **entrate**, i valori economici relativi ai medesimi servizi possono essere sinteticamente riassunti come segue:

1. Proventi da rimborso esumazioni Cimitero Parco anno 2013 – entrata straordinaria connessa all'esumazione del campo “San Luca”: alla data del 18/11 ammontano ad **€ 130.959,00**;
2. Proventi da concessioni cellette ed allestimenti Cimitero Parco anno 2013 - entrata straordinaria connessa all'esumazione del campo “San Luca”: alla data del 18/11 ammontano ad **€ 230.134,00**;
3. Proventi da concessioni per inumazioni e cellette Cimitero Parco anno 2013: alla data del 18/11 ammontano ad **€ 230.587,00**;
4. Proventi da concessioni loculi e cellette Cimitero Monumentale anno 2013: alla data del 18/11 ammontano ad **€ 60.035,00**;
5. Proventi da concessioni aree per tumulazioni Cimitero Monumentale anno 2013: alla data del 18/11 ammontano ad **€ 51.387,00**;

Situazione strutture

Le strutture cimiteriali devono essere distinte quanto alla situazione di mantenimento di ciascuna.

Relativamente al Cimitero Monumentale, la vetustà anzitutto degli immobili perimetrali adibiti alla tumulazione in loculi e cellette (anche sotterranei) richiede significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il mantenimento della funzionalità d'uso.

Altri interventi sono inoltre necessari sul complesso della struttura.

Parimenti sono necessari interventi per la manutenzione straordinaria di parte del verde ornamentale, la cui crescita nel tempo ha compromesso il buono stato di manutenzione di alcuni viali interni.

Sempre per quanto riguarda il Cimitero monumentale, si prevede di intervenire a breve per il recupero di numerose sepolture ormai apparentemente abbandonate (anzitutto nel campo NN), con successiva rassegnazione in concessione delle relative aree.

Quanto al Cimitero Parco, ove nell'anno 2012 è stato completato il corridoio “A” degli ossari ed a breve si prevede l'allestimento dei nuovi spazi che si renderà necessario approntare nel corridoio “B”, gli interventi di esumazione ordinaria (*ex lege*) da poco ultimati c/o il campo “San Luca” hanno restituito all'uso adeguati spazi per l'inumazione, sufficienti almeno per i prossimi 8 anni circa.

Allo stato, il complesso cimiteriale di cui trattasi richiede interventi per la sola manutenzione ordinaria, anche del verde, fatto salvo quello necessario per la sostituzione delle fontanelle per l'acqua dopo il furto di quelle precedentemente installate.

Da ultimo, l'impianto di illuminazione votiva del Cimitero Monumentale (conferito dal Comune ad AMGA spa contestualmente all'affidamento del 1997) richiede, anzitutto su determinati lotti di loculi ed ossari, interventi di manutenzione straordinaria dovuti alla vetustà, con gli investimenti economici del caso.

L'impianto per l'illuminazione delle cellette-ossario c/o il Cimitero Parco, anch'esso oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, risulta invece in normale stato di efficienza.

Ipotesi di sviluppo del servizio

L'attuale processo di riordino in atto in AMGA SPA porterà, nel corso dei prossimi mesi, ad un radicale processo di ridefinizione degli affidamenti in essere, che innanzitutto consentirà di scorporare i servizi strumentali affidandoli a una nuova società la cui funzione sarà espressamente ed esclusivamente rivolta alla gestione di questi servizi.

La futura gestione dei servizi cimiteriali potrebbe pertanto essere garantita attraverso una sorta di continuità con l'attuale modello. In sostanza, la prima ipotesi gestionale potrebbe prevedere:

- il mantenimento in capo ad Amga SPA dei servizi pubblici locali:

- a) gestione del verde cimiteriale
- b) igiene urbana/ raccolta rifiuti
- c) illuminazione votiva
- d) altre operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990;

- l'affidamento alla costituenda "Società dei servizi strumentali" degli altri servizi manutentivi sugli immobili, dello sgombero neve (ed eventualmente, se necessario, della custodia).

Tale modello manterrebbe però in una situazione "ibrida" anzitutto (ma non solo) la gestione delle operazioni disciplinate dal DPR 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.) che sono attualmente gestite da una pluralità di operatori (personale comunale, appalti esterni, global service di Amga).

La soluzione ragionevole è pertanto quella di prolungare l'attuale regime per tutto il 2014, limitandosi a trasferire i contratti strumentali in corso con Amga Service alla costituenda "Società dei servizi strumentali".

Per il futuro, e ragionevolmente a partire dal 2015, è auspicabile un processo di vera e propria razionalizzazione del servizio nel suo complesso, al fine di configurare lo stesso come un unico servizio pubblico da gestire in concessione. In concreto, si ritiene che debba essere ipotizzata la possibilità di individuare un unico soggetto incaricato di gestire funzionalmente il servizio di cui trattasi, inquadrandolo nella tipologia della concessione di servizi (art. 30 del Codice dei contratti pubblici), la cui essenza è costituta dal fatto che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

L'Amministrazione ricaverebbe da questa impostazione notevoli benefici: in primo luogo razionalizzerebbe la gestione oggi polverizzata in una miriade di contratti e di responsabilità. In secondo luogo potrebbe ragionevolmente ricavare un canone di concessione. Da ultimo potrebbe "liberare" personale interno per altre funzioni e servizi.

Resta altresì inteso nell'ambito delle procedure di gestione/affidamento può essere anzitutto vagliato, l'affidamento *in house providing* alla società partecipata. AMGA Spa ha infatti previsto, nel proprio oggetto sociale recentemente approvato dall'assemblea dei soci, anche la possibilità della "*gestione delle attività cimiteriali e funerarie compreso il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la gestione del servizio lampade votive nelle aree cimiteriali ...*".

E' peraltro evidente che l'ipotesi di gestione *in house* dovrà essere preventivamente e puntualmente vagliata dall'Amministrazione sotto il profilo dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza.

Proposte operative per l'anno 2014

Alla luce di quanto indicato nel precedente capitolo si propone, per l'anno 2014, di conservare lo status quo dei servizi, limitando gli interventi a mera razionalizzazione dell'esistente. E quindi:

- illuminazione votiva: prosecuzione dell'attuale contratto secondo le indicazioni di cui all'allegata relazione specifica;
- gestione del verde cimiteriale e dei servizi di igiene urbana/ raccolta rifiuti: mantenimento degli stessi in capo ad AMGA SPA in quanto servizi pubblici locali. Le indicazioni operative sugli obblighi di servizio saranno contenute nei rispetti contratti secondo le indicazioni di cui alle allegate relazioni;
- attività ed operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990 (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.): attività coordinate dal competente Ufficio comunale e gestite in parte con supporto di personale comunale, in parte con appalti esterni affidati dal medesimo Ufficio e, per la restante parte, mediante specifici contratti con la "Società dei servizi strumentali" (ora AMGA Service);
- introito tariffe per operazioni cimiteriali e concessioni: prosecuzione dell'attuale gestione diretta comunale, fatta eccezione per l'illuminazione votiva interamente affidata ad AMGA spa;
- sgombero neve: servizio gestito da Società dei servizi strumentali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili: "Società dei servizi strumentali";
- custodia: personale comunale.

Ipotesi di "concessione" a partire dall'anno 2015

Per quanto considerato sin qui, appare evidente la necessità di procedere ad ipotizzare una gestione il più possibile unitaria di tutti i servizi descritti, nell'ambito di un contratto ad oggetto i cd. "servizi cimiteriali" così da realizzare ogni possibile recupero di redditività o, comunque, di economia gestionale, riducendo gli interlocutori attuali con vantaggio sia per l'utenza sia per il Comune.

Nel corso dell'anno 2014 dovranno quindi essere definiti un capitolato speciale ed un business plan finalizzati all'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel loro complesso. L'ipotesi che andrà anzitutto verificata sarà quella di un affidamento *in house* providing ad AMGA Legnano SPA previa verifica, a seguito di apposita indagine di mercato, del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza del servizio.

Il contratto di concessione dovrà assicurare il diritto per il concessionario (AMGA) di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ed in ipotesi - previa adeguata verifica economica – prevedere a carico del soggetto concessionario un canone concessorio in favore del Comune.

Ai sensi dell'art. 113 del TUEL, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione dei servizi e di gestione delle reti e degli impianti dovranno essere regolati da uno o più contratti di servizio che prevedano i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre che gli obblighi in capo al soggetto gestore.

Quanto al contenuto specifico del contratto, per quanto riguarda le attività ed i servizi da affidare si può sin d'ora ipotizzare in via generale, salvo miglior verifica circa economicità, efficacia ed efficienza del servizio:

- gestione completa illuminazione votiva: gestione contratti e rapporti con l'utenza, riscossione tariffa, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici;
- attività ed operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/1990: ricevimento feretri, resti e ceneri, inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, ecc.;
- gestione riscossione ed introito tariffe per operazioni cimiteriali e concessioni di sepolture;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e gestione dei servizi di igiene urbana/ raccolta rifiuti (anche cimiteriali) e pulizia all'interno dei Cimiteri;
- sgombero neve all'interno dei Cimiteri;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili cimiteriali;
- apertura e chiusura, sorveglianza e custodia.

Considerazioni finali

L'attuazione del percorso qui proposto è naturalmente subordinata alle dovere verifiche di economicità e vantaggiosità tecnico-amministrativa.

Resta inteso che, qualora fosse realizzato, il nuovo sistema porterebbe ad una vera e propria razionalizzazione generale degli attuali affidamenti, consentendo di individuare un unico ed esclusivo interlocutore.

Resta altresì inteso che il nuovo modello proposto, se attuato, armonizzerebbe tutte le attuali gestioni (inclusa l'illuminazione votiva) sotto un'unica voce classificata come "servizio pubblico cimiteriale".

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da' mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Allegato 9

IGIENE URBANA: Servizio di Smaltimento Rifiuti

La struttura di ACCAM s.p.a. e gli obiettivi strategici

L'Amministrazione Comunale di Legnano detiene una partecipazione nella società ACCAM S.p.A., costituita da 27 Comuni distribuiti tra le Province di Milano e Varese (nel seguito “**ACCAM**”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

Soci	Quote €	Soci	Quote €
Arsago Seprio	267.095,00	Magnago	462.693,00
Buscate	250.450,00	Marnate	353.462,00
Busto Arsizio	4.496.964,00	Nerviano	995.758,00
Canegrate	699.578,00	Olgiate Olona	639.809,00
Cardano al Campo	715.808,00	Parabiago	1.418.704,00
Castano primo	589.458,00	Pogliano Milanese	463.700,00
Castellanza	863.010,00	Rescaldina	771.550,00
Fagnano Olona	617.121,00	Samarate	909.273,00
Ferno	376.978,00	San Giorgio su Legnano	365.664,00
Gallarate	2.746.243,00	San Vittore Olona	440.539,00
Golasecca	147.201,00	Soma Lombardo	962.408,00
Gorla Maggiore	286.466,00	Vanzaghello	289.250,00
Legnano	3.186.722,00	Vizzola Ticino	25.353,00
Lonate Pozzolo	680.030,00		

ACCAM SPA è stata costituita con decorrenza dal 23.12.2003 a seguito di trasformazione, ai sensi dell'art. 115 del D. lgs. 267/2000 del “Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali-ACCAM), di cui il Comune di Legnano era consorziato ed ha per oggetto, tra le altre, le seguenti attività:

- raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu) dei rifiuti assimilati agli urbani (rsa), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;

- trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotto, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;
- approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti che in via autonoma.

Il capitale sociale ammonta a € 24.021.287,00; la durata della Società è prevista sino al 31/12/2075.

Lo Statuto di ACCAM SpA prevede :

- almeno l'80% (ottantapercento) del capitale sociale deve risultare intestato ad Enti Pubblici o Società a prevalente capitale pubblico locale. **In ogni caso, (art. 7) almeno il 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale dovrà sempre risultare intestato agli Enti Locali soci.** Non sarà pertanto valido, nei confronti della Società, il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi soggetti al di sotto di tali limiti;
- **Prelazione :**
 - il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse e' subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
 - il diritto di prelazione è **escluso nei trasferimenti a società controllate** dal socio persona giuridica, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del precedente Art. 7.
- nella quota pubblica del capitale si computano anche le società a prevalente capitale pubblico;
- almeno il 51% del capitale deve comunque rimanere agli Enti Locali;
- nei confronti delle società controllate da parte dei soci ACCAM non opera la prelazione, purché si rispetti il vincolo del 51% in capo agli Enti Locali;
- ogni ipotesi di circolazione delle azioni fuori da questi limiti deve, quindi, necessariamente passare per una **preventiva modifica statutaria di ACCAM SpA.**

Ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. 152/06, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i

movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

ACCAM conduce un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con recupero di energia, sito in Busto Arsizio, Via Strada Comunale di Arconte n. 121; è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lombardia e ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di gestione ambientale.

In particolare la struttura dell'impianto è così descrivibile:

- termovalorizzatore con recupero di energia funzionante su due linee per il trattamento prevalente di rifiuti urbani indifferenziati e, in proporzioni minori, rifiuti sanitari e speciali;
- una stazione di trasferimento nella quale vengono depositati principalmente gli ingombranti, l'organico da raccolta differenziata e i residui da spazzamento stradale;
- un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, imballaggio di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti urbani ed ingombranti che viene usato per l'analisi merceologica dei rifiuti in ingresso.

ACCAM ha stipulato appositi accordi di mutuo soccorso con soggetti terzi per garantire il regolare svolgimento del servizio di smaltimento in caso di mancato funzionamento del proprio impianto (es. guasti ecc.), obbligo richiamato nel contratto di servizio.

L'impianto gestito da ACCAM è peraltro contemplato nel "Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti" della Provincia di Varese (D.G.R. n. 660/2010) fra gli impianti che garantiranno l'autosufficienza provinciale in ordine allo smaltimento dei rifiuti. E' ragionevole prevedere che l'impianto sarà quello di riferimento quando diverrà operativo l'ATO di cui al D.L.179/12, il cui bacino ricomprenderà i Comuni della Provincia di Varese.

La ridotta distanza dal sito ACCAM riduce le spese di trasporto e l'impatto ambientale causato dai mezzi pesanti necessari (smog, rumore, CO₂ ...) rispetto al conferimento ad impianti più distanti.

ACCAM SPA garantisce ai soci che raggiungono una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60% uno sconto del 5% sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CER 20.03.01); il Comune di Legnano ha infatti ricevuto nel 2013 un rimborso di circa € 55.000,00 per l'anno 2011.

Nel corso degli anni ACCAM SPA ha dato prova di efficienza avendo sempre fornito il servizio di smaltimento senza interruzioni.

Codice Etico

Accam, con deliberazione del Cda del 13 novembre 2006 e revisione approvata il 5 marzo 2008, ha provveduto ad approvare il Codice etico di comportamento, una dichiarazione pubblica che individua i principi generali e le regole comportamentali cui si riconosce valore etico positivo e che

integra il quadro normativo cui la società è sottoposta. Accam ha anche adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che esplicita l'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il codice ha il compito di indirizzare eticamente l'azione della società e le sue disposizioni sono vincolanti, senza eccezione alcuna, per i comportamenti di tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale di Accam, quindi degli amministratori dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con Accam.

Del codice la società è impegnata a dare la massima diffusione interna e a metterlo a disposizione di qualunque interlocutore della società. L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale degli obblighi contrattuali dei dipendenti.

Sussistenza dei requisiti posti dalla normativa comunitaria per l'affidamento diretto del servizio.

Come descritto, ACCAM si pone come soggetto strumentale di una vasta aggregazione di Enti Locali.

In primo luogo, va osservato che il capitale di ACCAM è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro volta, sono interamente detenuti da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato.

ACCAM, inoltre, svolge la maggior parte delle attività per i Comuni soci, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali (nel 2012 i servizi in materia di rifiuti rivolti ai privati sono stati pari al 27,5% del fatturato).

Per quanto attiene all'esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di ACCAM da parte di Comuni in quanto gli enti soci sono rappresentati negli organi decisionali potendo di conseguenza esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Ed infatti ACCAM è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing: esse, nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, sono vincolate statutariamente alle decisioni dei propri soci.

Servizi smaltimento rifiuti: il mercato di riferimento

Gli obiettivi principali perseguiti dal D. Lgs. n° 152/2006 (Testo unico dell'Ambiente) sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine esso ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento del rifiuto, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n° 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di Stato, Regioni e Province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti,

introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l'affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l'attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dell'intero processo e di tutela della salute pubblica e ambientale.

L'art. 3 bis del decreto legge n° 138/2011, convertito in Legge n° 148/2011, e le discipline di settore (che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D. Lgs 152/2006 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale") dispongono la gestione dei servizi per Ambiti Ottimali.

Peraltro, la **Regione Lombardia**, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs n° 152/2006, **ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali**: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali e provinciali.

In tale contesto, anche alla luce delle recenti normative introdotte dal Governo in materia di gestione associata delle funzioni comunali, in Lombardia l'aggregazione di più soggetti (ai menzionati fini di maggiore economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante l'autonoma iniziativa degli Enti Locali che, nel caso che ci occupa, hanno già adottato tale opzione tramite l'aggregazione AEMME che, avendo natura societaria, ha tra l'altro natura elastica ed aperta all'ingresso, in qualunque momento, di ulteriori Amministrazioni.

Struttura economica del servizio: ricavi e costi unitari

I ricavi relativi al servizio svolto derivano essenzialmente dai corrispettivi provenienti dal contratto di servizio che la Società ha con il Comune, che a sua volta si assicura le risorse necessarie mediante la riscossione della TARES quale tributo istituito a copertura del servizio di igiene urbana quindi dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani presso l'impianto ACCAM.

Nei casi d'incasso diretto da parte della società viene riconosciuta una quota di tariffa a copertura dei costi di incasso e fatturazione. Anche quando il servizio è coperto dalla tariffa, è vigente un contratto di servizio tra l'affidatario e il Comune che determina i servizi minimi smaltimento dei rifiuti urbani. Inoltre vi sono quasi sempre ricavi legati alla valorizzazione dei rifiuti. Le società che hanno termovalorizzatori (o impianti di compostaggio analoghi a quelli sopra descritti) presentano una quota talora rilevante di ricavi da vendita di energia elettrica e calore.

In merito ai costi del servizio occorre considerare alcuni fattori che influenzano la struttura operativa. I più rilevanti sono:

- con delibera del giugno 2010 l'Assemblea dei soci ACCAM ha approvato il PEF 2011 – 2025 che prevede la diminuzione dei corrispettivi per il conferimento dei Soci a far data dal 1° gennaio 2013;

- lo stesso PEF prevede l'aumento del patrimonio netto della società con evidenti riflessi economici positivi per i Soci;
- nella medesima assemblea si è deliberata l'abolizione della quota fissa per i Comuni conferitori.

Indicatori Efficienza e Qualità

Vi sono due istituzioni che sovrintendono al sistema dell'igiene ambientale. L'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), istituita dall'art. 38 del D. Lgs. n° 300/1999, assolve attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. L'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), istituito presso il Ministero dell'Ambiente, dal D. Lgs. n. 22/1997, ha lo scopo, invece, di favorire il contenimento della produzione di rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della loro gestione. Al fine di realizzare un modello a rete per l'Osservatorio nazionale e costituire sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo, le Province devono istituire osservatori provinciali.

Sulla base dei dati raccolti a livello provinciale l'Osservatorio redige il c.d. Rapporto Rifiuti, un documento statistico che si propone di fornire un quadro conoscitivo generale sul ciclo di gestione dei rifiuti a livello nazionale. Il D.Lgs. 152/2006 ha trasformato l'ONR nella sezione rifiuti dell'“Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”.

Nel 2001 l'APAT, in collaborazione con l'ONR, ha pubblicato un manuale per la definizione di standard tecnici di igiene urbana. Esso individua standard economici e tecnici con l'obiettivo di fornire un riferimento alle aziende del settore. Gli standard economici sono stati elaborati con la finalità di creare un quadro generale all'interno del quale fosse più agevole per i gestori il calcolo della tariffa. Gli standard tecnici invece servono a colmare il vuoto lasciato dalla normativa nazionale che indica i principi ispiratori, ma non determina i livelli di servizio, i quali sono fortemente disomogenei sul territorio nazionale. Tali standard dovrebbero incentivare un miglioramento del servizio offerto. A livello tecnico è stato elaborato anche un set di indicatori relativi all'estensione, alla continuità ed alla frequenza del servizio minimo da erogare, differenziato in base alla tipologia del territorio e ad altri parametri rilevanti (estate/inverno, presenza turistica, ecc.).

Le ragioni specifiche dell'affidamento

Oltre alle ragioni sopra illustrate, anche motivazioni di carattere specifico depongono per l'affidamento, secondo il modello in house, ad ACCAM dello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Legnano.

Infatti, il Comune di Legnano, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche che nel seguito s'illustrano.

Le esigenze da presidiare nel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, **giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi**, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati **standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza**.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

Gli obblighi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a legnano

Il gestore del servizio dovrà obbligarsi ad effettuare senza interruzione:

- conformarsi, nella gestione dell'Impianto, alla normativa vigente in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni, anche in termini di contenimento preventivo delle medesime compatibilmente alle caratteristiche dell'Impianto;
- oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, il gestore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento;
- ricevere presso l'Impianto i seguenti rifiuti conferiti dal Comune di Legnano provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:
 - rifiuti urbani non differenziati
 - rifiuti dei mercati
 - rifiuti ingombranti
 - terre da spazzamento
- svolgere l'attività di pesatura dei flussi in entrata dei rifiuti in oggetto del presente Contratto;
- gestire i formulari ed i registri di carico e scarico così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- assicurare la termodistruzione, o forme legittime alternative di smaltimento in caso di mancato funzionamento del termovalorizzatore a qualsiasi causa connesso, del quantitativo di rifiuti conferiti nell'ambito del servizio svolto per il territorio comunale;

Condizioni tecniche di servizio garantite da ACCAM

In generale ACCAM assicura per il servizio affidato un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

Il servizio sarà svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, ACCAM si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

Il servizio in oggetto deve essere svolto in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, ed ACCAM adotta le misure necessarie al perseguitamento di tali obiettivi.

Le funzioni di indirizzo e controllo sulla corretta gestione del servizio affidato e sul rispetto dei parametri qualitativi stabiliti, con particolare riguardo ai valori delle emissioni dell'Impianto, verranno esercitate dai Comuni soci in forma congiunta, data la natura di Società sovracomunale di ACCAM.

Con specifico riguardo al servizio svolto per il Comune di Legnano ACCAM fornirà al Comune e/o alla Società allo scopo incaricata, tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento del servizio rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto.

ACCAM inoltre, con frequenza mensile, comunicherà i dati quantitativi - corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate - delle singole frazioni di rifiuto conferite nel periodo.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno ACCAM trasmetterà al Comune i dati a consuntivo dei rifiuti conferiti l'anno precedente.

Fra gli obiettivi del servizio rientra quello di recuperare energia dall'incenerimento dei rifiuti non differenziabili e/o recuperabili diversamente.

A tal fine, i Comuni soci, in base alle modalità di organizzazione dei loro servizi, si impegnano a sensibilizzare i cittadini utenti affinché venga attuata "a monte" la separazione dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, a seconda delle componenti principali.

Progetti di sviluppo di ACCAM SPA

E' di rilevante importanza, inoltre, che ACCAM si ponga come obiettivi

- dar vita ad un soggetto che possa autorevolmente proporsi per la **gestione del Servizio Integrato** di igiene ambientale ;
- aggregare i rami di azienda di realtà omogenee e territorialmente contigue, per realizzare **efficientamenti, economie di scala e significative riduzioni di costo**;

- favorire lo sviluppo di ACCAM verso un più marcato assetto imprenditoriale, nel rispetto dell’ambiente e del territorio, ponendo a fattor comune il *know how* delle *utilities* locali del territorio.

L’attuazione del progetto di sviluppo qui sintetizzato negli obiettivi salienti sembra essere condizioni indispensabile per dare attuazione al progetto di “revamping” avviato nel 2010.

Nel 2010 ACCAM aveva richiesto ai soci il rilascio di apposita garanzia fidejussoria a favore di istituti finanziatori per un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per € 41.000.000,00 – periodo di rimborso 2014-2020 - per opere di ammodernamento (revamping) dell’impianto, necessarie per ottemperare alle prescrizioni della Regione Lombardia per il rinnovo dell’AIA.

Obiettivo del revamping - oltre all’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni regionali – era quello di assicurare benefici ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale, nonché il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto (recupero di calore).

A seguito della deliberazione di attuare le opere di ammodernamento, l’Assemblea dei soci ACCAM SPA ha deliberato, nel giugno 2010, il piano economico e finanziario 2011-2025 a sostegno delle opere stesse.

Successive criticità emerse sul piano economico-finanziario e procedurale hanno rallentato l’iter di attuazione del progetto. Ora, grazie al progetto di sviluppo, si intende rilanciare l’ipotesi di riqualificazione dell’impianto.

Il progetto di sviluppo è strutturato sulle seguenti procedure operativa:

- stipula di un **Protocollo di intesa** tra i maggiori enti locali coinvolti, al fine di un’approfondita analisi del Progetto mediante un Gruppo di Lavoro tecnico;
- possibile aggregazione in ACCAM SpA dei rami d’azienda di igiene urbana delle aziende stesse, previa stipula di un **patto di sindacato** e di governance di ACCAM e dei servizi svolti, con particolare attenzione ad assicurare agli Enti Locali il c.d. “**controllo analogo**” .

Nel corso del 2013 è stato attivato **Gruppo di lavoro** tecnico incaricato di attivare le necessarie verifiche preliminari ed alla redazione:

- di un dettagliato **business plan** pluriennale;
- di un progetto di conferimento dei rami d’azienda delle Società in ACCAM SpA;
- di una proposta di **patto di sindacato** che regoli la governance della nuova ACCAM.

L’attivazione del percorso operativo è naturalmente subordinata alla preventiva verifica dell’esistenza di condizioni sostanziali di economicità, efficienza, efficacia dell’intero progetto che ne attesti oltre alla fattibilità tecnico-giuridica anche la effettiva utilità sociale e finanziaria.

Come primo passo i Comuni azionisti al contempo di AMGA, AGESP, AMSC e di ACCAM, oltre ad altri Enti Locali interessati, dovrebbero **concentrare nelle proprie controllate le proprie**

partecipazioni azionarie in ACCAM, con l'obiettivo di attribuire ad esse il **controllo** di ACCAM stessa.

Conclusioni: proposta di nuovo contratto con Accam Spa

Considerato che:

- ACCAM SPA ha le caratteristiche che ai sensi della normativa europea vigente permettono l'affidamento "in house" di servizi pubblici locali di rilevanza economica (cfr. sentenza CGUE n. C- 182/11 del 29.11.2012);
- l'Assemblea dei soci ACCAM SPA ha deliberato un importante investimento per l'ammodernamento dell'impianto;
- il Comune di Legnano, in caso di mancato conferimento ad ACCAM SPA, dovrebbe comunque sostenere oneri e costi "fissi" per il funzionamento della società;
- ACCAM SPA riconosce ai soci che raggiungono una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60% uno sconto del 5% sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CER 200301);
- i costi del servizio sono comparabili e competitivi con quelli di mercato;
- vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art 182-bis del D.lgs. 152/06;
- l'attuale dotazione di personale interno del Comune non consente una gestione interna del servizio in oggetto;
- ACCAM SPA, nel corso degli anni, ha dato prova di efficienza avendo sempre fornito il servizio di smaltimento senza interruzioni e ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di gestione ambientale;
- l'impianto di termovalorizzazione ACCAM SPA è identificato nel piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti fra gli impianti che garantiranno l'autosufficienza provinciale in ordine allo smaltimento dei rifiuti;
- ad oggi non sono attuabili le previsioni dell'art. 34, comma 23, del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito con L. n. 221/2012) in merito all'affidamento dei servizi pubblici locali agli ATO, non essendo gli stessi costituiti in Regione Lombardia.

Si ritiene la soluzione dell'affidamento c.d. "in house" alla soc. ACCAM SPA del servizio di smaltimento rifiuti, per le tipologie sopra già specificate, idonea a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.

Contenuti del nuovo contratto

Il Contratto di Servizio disciplinerà i reciproci impegni di ACCAM e del Comune nonché le prestazioni ricorrenti che ACCAM sarà tenuta a prestare a favore del Comune.

Il servizio ha per oggetto lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, svolto dalla medesima ACCAM S.P.A. in base all'oggetto del proprio Statuto sociale.

ACCAM in generale, si obbliga a:

- ricevere presso l'Impianto i seguenti rifiuti conferiti dal Comune di Legnano provenienti dalla raccolta sul territorio comunale.
E' fatta salva la possibilità di variazione dei codici CER in funzione delle modifiche che la normativa vigente in materia dovesse apportare in futuro sempre che tale codifica sia ricompresa tra quelle autorizzate ad ACCAM S.P.A.
- svolgere l'attività di pesatura dei flussi in entrata dei rifiuti in oggetto del presente Contratto;
- gestire i formulari ed i registri di carico e scarico così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- assicurare la termodistruzione, o forme legittime alternative di smaltimento in caso di mancato funzionamento del termovalorizzatore a qualsiasi causa connesso, del quantitativo di rifiuti conferiti nell'ambito del servizio svolto per il territorio comunale.

Il Comune si obbliga, tramite la società affidataria del servizio igiene urbana (AMGA SPA) a:

- 1) conferire esclusivamente all'Impianto ACCAM, salvo cause di forza maggiore o comprovata maggiore economicità (fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera D i seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:
 - rifiuti urbani non differenziati
 - rifiuti dei mercati

Per "comprovata maggiore economicità", ai fini del presente Contratto, si intende un'offerta economica inferiore di almeno il 20% (ventipercento) rispetto alle tariffe ACCAM al momento vigenti, opportunamente documentata dal Comune.

- 2) utilizzare manodopera e mezzi propri, di imprese appaltatrici e/o di proprie società strumentali debitamente autorizzate al trasporto per il conferimento presso l'Impianto dei suddetti rifiuti.
- 3) trasmettere, prima dei conferimenti, i dati relativi ai trasportatori autorizzati (ragione sociale, recapiti, autorizzazioni, automezzi autorizzati, targhe).

versare, per ogni chilogrammo di rifiuto conferito relativo ai rifiuti indicati al precedente punto, il corrispettivo approvato ogni anno dall'Assemblea dei soci, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Esercizio, su proposta del medesimo Consiglio di Amministrazione, da formularsi tenuto conto dell'andamento della gestione e dei principi contenuti nel D.Lgs. n° 22/1997 e nel DPR 158/99. Per ciascun anno, sino all'eventuale aggiornamento del corrispettivo da parte dell'Assemblea dei soci, si applicherà il corrispettivo in vigore per l'anno precedente, con successivo conguaglio retroattivo al 1°

gennaio. Il corrispettivo sarà composto da una quota fissa, a compensazione dei costi fissi della Società ed espressa in Euro/per ogni azione posseduta dal Socio, e da una quota variabile, correlata ai rifiuti conferiti, espressa in Euro/tonnellata di rifiuti conferiti.

- 4) concordare con i responsabili del servizio di ACCAM la programmazione dei conferimenti.
- 5) comunicare ad ACCAM ogni variazione del trasportatore e di ogni eventuale dato necessario ai fini delle registrazioni e delle fatturazioni.

I servizi oggetto del Contratto vengono considerati a tutti gli effetti servizi pubblici: costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 22/97 e pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo casi di forza maggiore, previsti dalla legge. In caso di sciopero, verranno comunque assicurati i servizi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i. Ove ACCAM dovesse sospendere e abbandonare il servizio oggetto del contratto presente, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla società.

Il trasporto dei rifiuti presso ACCAM S.P.A. può avvenire con mezzi propri o di terzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, sotto responsabilità e controllo dell'affidatario del servizio.

I trasportatori nell'effettuazione delle operazioni di carico/scarico, dovranno avere cura di non ledere persone o cose presso l'area interessata da ACCAM S.P.A.

Le modalità operative per il conferimento verranno regolate da apposito atto d'intesa fra ACCAM e il soggetto incaricato del servizio di raccolta.

ACCAM S.P.A. si riserva il diritto di analizzare campioni dei rifiuti conferiti.

Qualora gli stessi non risultassero conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ACCAM procederà all'applicazione delle penali.

Sarà altresì cura di ACCAM notificare agli Enti preposti al controllo le eventuali infrazioni rilevate alle normative in vigore.

Qualora la non conformità dei rifiuti venga accertata all'ingresso dei mezzi nell'area della Società, ACCAM provvederà a respingere i rifiuti stessi, salvo procedere comunque alla notifica di cui al capoverso che precede.

Il conferimento dei rifiuti oggetto del presente contratto, al fine di evitare interferenze nella fascia oraria di maggior afflusso (9,00 – 14,00) dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che sono vincolati al sistema organizzativo di tale servizio, dovrà avvenire negli orari stabiliti di comune accordo.

Qualora il forno dovesse fermarsi e/o dovessero sussistere cause di forza maggiore:

- ACCAM comunicherà tempestivamente il periodo di fermata e/o guasto;
- ACCAM si impegna a smaltire tutte le frazioni oggetto del presente contratto presso impianti autorizzati senza aggravio di costi per il Comune, fino al limite del 5% delle tariffe vigenti in

ACCAM. Nel caso in cui i costi dovessero superare il limite del 5% delle tariffe ACCAM vigenti, il maggior costo oltre al 5% resta a carico del Comune.

Il soggetto incaricato dal Comune per il servizio di raccolta è responsabile di tutti i danni di qualsiasi genere o natura che dovessero derivare alle persone o cose a causa del non corretto svolgimento del servizio di trasporto e scarico e si impegnerà a manlevare ACCAM da ogni azione, molestia o altro che potesse derivarne.

Il Comune dovrà adottare e/o impegnarsi a fare adottare dai soggetti da esso incaricati, nell'espletamento del servizio ed in ottemperanza ai disposti di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, i procedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché ad evitare i danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, oltre che le norme di comune prudenza.

Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione degli stessi, informato circa la loro pericolosità e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto con i rifiuti e l'inalazione.

Il Comune si impegna a far sottoscrivere al soggetto incaricato del servizio gli eventuali documenti relativi agli adempimenti contrattuali e/o ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che verranno successivamente richiesti.

ACCAM S.P.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, i servizi indicati nel contratto, purchè venga garantito il ristoro degli extra costi. Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-economica prodotta dagli Uffici competenti di ACCAM ed approvata dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere altresì, in aggiunta ai servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi nel presente contratto, purchè compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con l'attrezzatura disponibile. ACCAM provvederà ad eseguirli mettendo a disposizione il personale dipendente ed i mezzi e le attrezzature facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.

L'importo annuo presunto del presente contratto sarà stimato per il primo anno di durata contrattuale, sulla scorta del corrispettivo vigente e dei quantitativi effettivamente conferiti nell'anno precedente la stipula del presente Contratto.

Il Contratto avrà una durata **di cinque anni** a far data dalla stipula dello stesso;

Ove ACCAM S.P.A., per propria colpa responsabilità, non fosse in grado di assicurare i servizi oggetto del Contratto nei termini dallo stesso previsti, generando un grave disservizio, il Comune avrà facoltà di applicare penali.

ACCAM e il Comune possono procedere alla revoca del contratto per gravi e continue violazioni agli obblighi contrattuali non regolate in seguito a contestazioni formali.

In linea generale, l'affidamento in house ad ACCAM del servizio d'igiene ambientale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità del servizio assicurato da ACCAM è attestata dal livello attualmente raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
- tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle Amministrazioni comunali del territorio perseguitando l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;
- non ultime le considerazioni di sviluppo per ACCAM che saranno vagilate e condivise nel piano Industriale sopra riportato.

Compensazioni

Per quanto concerne le “compensazioni” espressamente previste dall’art. 20 del DL 179 i corrispettivi che saranno riconosciuti ad AEMME Linea Ambiente per i servizi di igiene urbana sono compensazioni che non rappresentano aiuti di stato, essendo proporzionali al servizio prestato, quindi compatibili con il diritto comunitario, perché soddisfano le 4 condizioni riportate nella sentenza richiamata nella relazione generale di accompagnamento e precisamente:

1. ACCAM sarà la società incaricata dell’adempimento di specifici obblighi del servizio pubblico determinati nel contratto che regolerà l'affidamento del servizio;
2. i corrispettivi erogati ad ACCAM saranno definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto che regolerà l'affidamento del servizio e potrebbero essere vincolati ad una quota-fissa ;
3. i corrispettivi erogati non eccederanno quanto necessario per coprire integralmente i costi del servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e dell'esigenza di remunerare i capitali investiti per il progetto di sviluppo;
4. ACCAM, come già evidenziato, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha i mezzi adeguati per adempiere agli obblighi del servizio da affidarsi con il predetto contratto.

Sulla base delle considerazioni e delle proposte espresse nella presente relazione si da mandato alla Giunta e agli uffici competenti di attivare i procedimenti per dare attuazione alle proposte qui indicate.

Allegato 10

TRASPORTI PUBBLICI

Modalità attuale di gestione.

- Descrizione del servizio:

Il servizio di trasporto pubblico locale è gestito tramite contratto di servizio dal vettore STIE Spa. Esso si articola il n. 6 linee Bus (A-B-C-H- E-D-) che coprono circa l'90,8 % del territorio cittadino. Il servizio è strutturato con fermate di rendez-vous che permettono un'interazione tra le varie linee tale da permettere all'utente di percorrere buona parte della città. I Bus con frequenza di mezz'ora danno un servizio dalle ore 06:30 del mattino sino alle ore 20:30 / 21:00 della sera.

- Dettaglio dei mezzi e delle risorse proprie impiegate:

La società STIE Spa fornisce le vetture adibite al servizio. Non è presente un servizio scuola bus ma tutte le scuole di Legnano (comprese le scuole private) sono agevolmente raggiungibili con fermate apposite.

Il Comune di Legnano interviene economicamente a supporto del servizio, erogando alla soc. STIE spa quanto previsto dal contratto, sulla base del costo km (nel 2011 pari € 2,11 soggetto ad indicizzazione istat).

Si riporta il dettaglio costi riferito all'anno 2012, cui sono stati aggiunti i costi riferiti al rimborso al gestore del mancato adeguamento tariffario a livello locale per il 2012, deciso dalla Regione Lombardia su scala regionale:

corrispettivo km					costo km	€ 2,178	
costo tot. 1° semestre	effettivo					€ 588.068,93	€ 646.875,82
costo tot. 2° semestre	effettivo					€ 562.104,34	€ 618.314,77
km tot. esercizio					507.528,44		€ 1.215.936,64
tessere oro	(rimborso)					€ 23.110,00	€ 25.421,00
premi-penalità						€ 56.363,00	€ 61.999,30
mancato adeguamento tariffario 2012 (1.1- 31.12))						€ 22.500,00	€ 24.750,00
mancato adeguamento tariffario abbonam. Studenti 212/2013						€ 20.000,00	€ 22.000,00
iva 10% rimborso accisa riferita al patto TPL							€ 13.600,00
TOT. SPESE TRASPORTO (escluso patto TPL)						€ 1.229.646,27	€ 1.363.706,94

Dal prospetto si evince che il costo contrattuale del servizio ammonta ad € 1.303.357,00, comprensivo delle voci riferite al rimborso quota delle c.d. "tessere oro" (tessera gratuita per anziani) e i premi elargiti a fine anno.

La Provincia di Milano, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7662/2012 del 20/09/2012 ,ha assegnato per l'anno 2012 a favore di questo Comune un contributo di Euro 683.982,09 per l'esercizio del servizio di TPL comunale.

Per quanto concerne le risorse umane, il servizio viene seguito dal Settore servizi per la sicurezza e la mobilità del Comune di Legnano: per il TPL sono impiegate n. 2 risorse a tempo parziale (circa 30% del tempo-lavoro).

- Durata affidamento:

L'affidamento del servizio alla soc. STIE è avvenuta dopo procedura aperta.

Il contratto sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e la società affidataria del servizio (Repertorio n. 35540) ha validità 7 anni e precisamente dal 1/01/2008 al 31/12/2014. Tale contratto è stato integrato (con addendum) nel 2011 dopo la riorganizzazione delle linee e delle corse Tpl.

- Obblighi e vincoli in capo all'affidatario:

Il contratto ut supra prevede obblighi e doveri a carico di entrambe le parti contraenti. Per quanto riguarda il gestore, l'art. 5 del contratto vigente pone i segg. obblighi:

1) L'Impresa affidataria si obbliga ad esercire il servizio di trasporto pubblico urbano secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato "A" del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi di cui all'allegato 4 del capitolo approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 26/6/2007, con particolare riguardo alle condizioni tariffarie.

2) L'Impresa affidataria si impegna a coordinare il proprio programma d'esercizio con le aziende aggiudicatarie delle reti o sotto-reti con termini tali da garantire la razionalizzazione tra i servizi su gomma e su ferro.

3) L'Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;

c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva di eventuali modifiche al Programma d'esercizio, previa approvazione dell'Ente Affidante, garantendo la tempestiva informazione all'utenza a partire almeno dai 10 giorni antecedenti e mantenendo esposti i relativi avvisi per almeno 10 giorni dopo la data d'introduzione delle modifiche, provvedendo perlomeno e comunque, ad esporre presso le rivendite dei biglietti, alle paline, alle pensiline e a bordo dei mezzi apposito avviso delle modifiche del servizio approvate. Tali modifiche dovranno, comunque,

assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi e dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante.

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al servizio di trasporto pubblico urbano, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

5) L'Impresa affidataria si impegna ad inviare all'Ente affidante con cadenza periodica l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

6) L'Impresa affidataria eroga il servizio, oggetto del programma d'esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali l'Ente Affidante garantisce la sicurezza e l'idoneità. L'Impresa affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento dell'idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica.

7) L'Impresa affidataria può affidare a terzi vettori quote del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto per una quota massima pari al 20%, previa autorizzazione dell'Ente affidante, sotto pena della rescissione del contratto "de jure".

8) L'Impresa affidataria è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, onde consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico urbano.

Il gestore dovrà poi sottostare ogni anno alla valutazione da parte dell'Amministrazione di "premi e penalità" valutate da apposita commissione paritetica che valuta l'effettivo svolgimento del servizio, la dotazione dei mezzi e l'indicazione degli utenti (su base di rilevazione del vettore).

- Organizzazione dei servizi di mobilità alternativa (car sharing):

Dal 2011 il Comune di Legnano ha adottato il servizio Car Sharing concedendo postazioni e parcheggi. Il rapporto contrattuale vige esclusivamente tra la soc. AMGA spa (municipalizzata) e la soc. E-VAI srl.

Dati numerici/quantitativi del servizio TPL (2010/11/12)

- Numero mezzi impiegati /rinnovati

Anno 2010

Vetture in dotazione 15 (omologazione da Euro 2 ad Euro 4 – Anno di Immatricolazione dal 1999 al 2007)

Anno 2011

Vetture in dotazione 16 (omologazione da Euro 2 ad Euro 4 – Anno di Immatricolazione dal 2000 al 2007)

Anno 2012

Vetture in dotazione 14 (omologazione da Euro 2 ad Euro 4 – Anno di Immatricolazione dal 2001 al 2007)

Anno 2013

Stie ha posto in servizio n. 4 bus nuovi Euro 5 a basso impatto inquinante.

Vetture in dotazione 15

- Numero corse/km di copertura

Copertura KM del territorio da contratto pari ad 578.853,30

Copertura KM nel 2011 pari ad Km 560.824,80

Copertura KM nel 2012 pari ad Km 507.528,44 (la diminuzione di percorrenze sono dovute ad una rivisitazione dell'intero quadro d'esercizio, cui è seguita la sottoscrizione addendum contrattuale)

Numero di corse ogni giorno sulle 6 linee = circa 150

- Numero biglietti/abbonamenti venduti

Anno 2010

Biglietti venduti 67296 pari ad €198.507,10 tra abbonamenti e biglietti ordinari e mensili

ANNO 2011

Biglietti venduti 64.712 pari ad € 211.376,77 tra abbonamenti e biglietti ordinari e mensili

ANNO 2012

Biglietti venduti 89.895,00 pari ad € 294.585,960 tra abbonamenti e biglietti ordinari e mensili

Dati economico-finanziari

- Contributi da Stato/Regione

La Provincia di Milano, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7662/2012 del 20/09/2012 , ha assegnato per l'anno 2012 a favore del Comune di Legnano un contributo di Euro 683.982,09 per l'esercizio del servizio di TPL comunale.

A favore di STIE spa , per l'anno 2012, è stata versata dal Comune a STIE spa il contributo ricevuto dalla Regione Lombardia a titolo di rimborso accisa, pari a € 136.000,00. L'iva del 10% (13.600 euro) è rimasta a carico del Comune. Tale previsione si aggiunge al corrispettivo chilometrico convenuto nell'art. 1, comma 1 e nell'art. 4 comma 2 del vigente Contratto di servizio, così come rivisto dall'addendum contrattuale rep. 1 38126 del 10.6.2011 (pari oggi ad un corrispettivo unitario chilometrico di € 2,11 oltre ad IVA), che viene rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2011 -in applicazione dei sopra citati atti (Patto per il T.P.L. dell'11 novembre 2008 e D.G.r. VIII/09849 del 15 luglio 2009)- con il riconoscimento di una integrazione pari alla totalità delle risorse aggiuntive di competenza del Comune di Legnano determinate nell'art. 1 del Patto (art. 1, commi 295 e 298 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008), così come previste ed erogate dalla Regione Lombardia; Il quantum del corrispettivo integrativo ivi previsto è erogato unitamente al corrispettivo originario, ma è contabilizzato separatamente dallo stesso in quanto derivante da una fonte specifica (Finanziaria 2008);

- Tariffe

Le tariffe vengono aggiornate ogni anno su indicazione della Regione Lombardia (in genere nel mese di agosto) con un aumento percentuale di circa il 2%. Nel 2013 non vi è stato alcun aumento.

Tariffe attualmente in vigore

Biglietto ordinario €1,20
 Blocchetto 10 corse € 11,00
 Abbonamento settimanale €9,30
 Mensile studenti € 24,20 (fermo al precedente aumento)
 Mensile ordinario € 34,60
 Mensile terza età € 18,70
 Annuale studenti € 187,00 (fermo al precedente aumento- nel 2014 andrebbe integrato)
 Annuale ordinario € 258,00
 Annuale Terza età € 15,00
 Annuale famiglia € 423,50
 “Io Viaggio in Famiglia” (biglietto integrato € 211,80)

- Introito annuo (differenziato per tipologia fruitori = biglietti/abbonamenti) – dati anno 2012 forniti da STIE:

- biglietto ordinario q.tà venduta	80.347 introito	€ 96.414,96
- blocchetto 10 corse	5.831	€ 69.751,00
- abbonamento settimanale	3.369	€ 10.443,90
- mensile ordinari	957	€ 11.037,40
- annuale ordinario	1.119	
- abb. Io Viaggio in Famiglia (biglietto integrato)	<u>invenduto</u>	
- Costi sostenuti - Rapporto costi/ricavi

I costi sostenuti da Stie Spa per l'esercizio (secondo i dati forniti) nel complesso sono € 1.937.847,690 (comprensivo di ammortamenti, costi di materiali, stipendi dei lavoratori).

Il valore della produzioni nel complesso risultano pari ad € 1.743.053 con un disavanzo quindi di circa € 194.794

Così la tabella:

conto economico riclassificato 2012 (dati stie spa)	
VALORI DELLA PRODUZIONE	
Vendita biglietti/abbonamento	€ 1.743.053,59
Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffarie	€ 35.799
Altri ricavi e proventi CCNL	€ 222.880,18
Contributi esercizio e corrispettivi contratto (accisa e contributo)	€ 1.240.738,89
(accisa € 135.585,56, corrispettivo o contributo € 1.105.153,33)	
COSTI DI PRODUZIONE	
Acquisti materie prime , consumo, merci	€ 352.723,39
Acquisti servizi	€ 27.147,65
Costi del personale	€ 1.086.982,33
Ammortamenti e svalutazioni	€ 114.754,17
Altri costi	€ 356.240,15
Differenza tra VALORE E COSTI	€ - 194.794

- Norme speciali/settoriali di riferimento

Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D. Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D. Lgs. 400/99, nonché dalla legge regionale 11/99 (testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti). La legge 11/99 è stata parzialmente abrogata dalla legge regionale 42/2012

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Indicatori finanziari e gestionali

- Crescita del costo del servizio in rapporto agli indicatori ISTAT

A livello contrattuale è prevista l'indicizzazione del costo chilometrico sulla base indicatori ISTAT.

- Variazione del prezzo in relazione alla variazione del prezzo del gasolio/carburanti
- Costo pro-capite con raffronto sulla media dati nazionali/regionali/altri comuni di analoghe dimensioni
- Raffronto con indicatori di costo di altre realtà comunali di pari dimensione

	PERCORRENZA ANNUA bus-km	CORRISPETTIVO ANNUO €	CORRISPETTIVO UNITARIO €/bus-km
BUSTO ARSIZIO (dato 2012)	820.000		2,138
COMO (dato 2010)	6,5 ML (area vasta)		2,25
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (dato 2010)	275.219	836.509	3,039
RHO (dato 2010)	357.714	738.703	2,065
TREZZANO SUL NAVIGLIO (dato 2010)	2.979	8.044	2,700

Indicatori di produttività

- Percentuale di utilizzo su totale utenza

Nell'anno 2012 vi è stato un considerevole aumento di utenti che ora raggiungono circa 524.000 passeggeri

Indicatori di customer satisfaction

- Dati raccolti sulla qualità del servizio reso

Stie Spa ha commissionato un Customer satisfaction sul servizio TPL di Legnano. I dati rilevati durante il mese di novembre 2012 (un anno fa) provengono da interviste effettuate a circa 600 utenti del servizio. Tra i dati salienti giova riportare i seguenti:

Al quesito “nel 2011 il servizio è stato ridisegnato Qual è il suo giudizio?”

Il 78,01 % a dato un giudizio positivo sul nuovo sistema Tpl.

La regolarità e la puntualità del servizio è apprezzata da una percentuale che va dal 89,87% al 93,31%. Positivo anche il riscontro sull'informazione relativa al Tpl che guadagna un buon 87,38 % di voti favorevoli. A questi riscontri positivi fanno da contro altare le negatività espresse dagli utenti in merito alla pulizia dei mezzi (voti favorevoli solo il 66,92%) la qualità delle fermate – pensiline sul territorio (favorevoli il 61,19%) ed i controlli in vettura da parte degli addetti Stie che risultano essere veramente pochi a giudicare della percentuale molto bassa di utenti che si dicono soddisfatti (solo il 44,55%).

Considerazioni in merito al contratto di servizio in corso

– Sulla durata

Difficile oggi ipotizzare il futuro del Tpl in Lombardia e sul nostro Territorio. Durante il 2012 abbiamo assistito alla creazione da parte della Regione con la LR 42/2012 dei cosiddetti “bacini di utenza” nei quali inglobare i vari Tpl locali per rendere più efficiente e meno oneroso il servizio.

Dunque, si prevede che alla scadenza del contratto di servizio vigente, lo stesso debba essere appostato dall’Agenzia e non più dal Comune.

– Sull’attività e servizi affidati / Sugli obblighi e vincoli del concessionario

Un’importante rivisitazione del contratto originario è stata recepita con l’addendum contrattuale dell’anno 2011, in cui si è rivisto in modo sostanziale il programma di servizio sulla base del piano TPL previsto nell’elaborando Piano generale del traffico urbano.

Tale previsione è stata recepita nell’addendum contrattuale (rep 36126 del 10.6.2011), che ha consentito una riduzione delle percorrenze di oltre 70.000 km/anno razionalizzando maggiormente le corse e rendendo il servizio più efficiente (come si evince dall’aumento dei biglietti venduti nel corso del 2012) e consentendo di inserire una linea originariamente non prevista a seguito apertura del nuovo Ospedale (linea H).

– Ulteriori obiettivi e progetti

Dall’anno 2013 è stato introdotto il pagamento del biglietto direttamente sul bus, quale opzione per gli utenti sprovvisti di biglietto ed implementato il controllo (nel mese di settembre sono stati 1.000 i biglietti venduti a bordo e 2.000 a ottobre). Non si prevedono altri progetti fino alla fine della durata contrattuale.

Compensazioni

– Introiti e canoni

Dal prospetto del conto economico si evince che per il concessionario la gestione del servizio ha apportato nell’anno 2012 contributi versati dal Comune per € 1.303.357,00 (esclusi compensazioni per mancato adeguamento tariffario). I costi sostenuti da Stie Spa per l’esercizio 2012 (secondo i dati forniti) nel complesso sono € 1.937.847,690 (comprensivo di ammortamenti, costi di materiali, stipendi dei lavoratori).

– Altri benefici indiretti

Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffarie	€ 35.799
--	----------

Altri ricavi e proventi CCNL	€ 222.880,18
Contributi esercizio e corrispettivi contratto (accisa e contributo)	€ 1.240.738,89
(accisa € 135.585,56, corrispettivo o contributo € 1.105.153,33)	

Considerazioni finali

– Attestazione del rispetto dei vincoli comunitari

L'affidamento del servizio è avvenuto attraverso procedura ristretta nell'anno 2008, secondo il seguente iter:

- **sulla base della l.r. 3/2001, attuativa del citato D.Lgs. 400/99 che individua e disciplina il periodo transitorio come segue: la regolazione a decorrere dall'1/1/2003 (con un anno di anticipo rispetto al termine ultimo indicato nel D.Lgs. 422/97, come modificato dal D.Lgs 400/99) di tutti i servizi esclusivamente con Contratto di servizio stipulato tra gli Enti locali e le imprese di trasporto a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali;**
- **Con deliberazione della G.C. n° 154 del 26/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il capitolato d'appalto per il SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 2008/2014;**
- Con determinazione D5 - 35 - 2007 del 26-06-2007 veniva approvato il bando di gara e pertanto disposto di procedere ad affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano mediante gara a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006;
- Con determina n° 64/5 del 13/11/2007, esecutiva il 26/11/2007, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta per l'importo netto di Euro 7.566.947,50 e quindi di è proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria per il periodo dall'1-01-2008 al 31-12-2014;

– Indicazioni operative

Con la nuova formulazione del contratto di servizio, attuata con l'addendum contrattuale dell'anno 2011 (rep. 36126) si è raggiunto un equilibrio gestionale importante tra i costi del servizio e la qualità/quantità delle prestazioni erogate a favore della collettività.

Si ritiene che l'attuale programma d'esercizio possa costituire base anche per il futuro e verrà riproposto in sede di Agenzia per il TPL al fine di formulare il capitolato della prossima gara.

Allegato 11

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Natura del servizio

L'orientamento prevalente qualifica l'attività di pubblica illuminazione di un Comune come **servizio pubblico locale**.

Sul piano interpretativo, il carattere di servizio pubblico locale dell'illuminazione delle strade comunali è confermato dai richiami "storici" [la pubblica illuminazione era inclusa fra i servizi pubblici comunali ex art. 1, lett. c) R.D. n. 2578/1925 e nel T.U.L.C.P. n. 383/1934] e ribadito dal divieto di cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, introdotto nell'art. 113 del T.U.E.L. 267/2000 (l. n. 448/2001 e d.l. n. 269/2003); al pari di altri pubblici servizi, anche il servizio locale di illuminazione pubblica si avvale di un sistema di impianti collegati a rete per la diffusione dell'energia. Nello specifico va osservato che l'attività relativa alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica:

- difetta di un rapporto giuridico diretto del prestatore del servizio con il cittadino utente;
- non vi è assunzione di un rischio economico da parte del prestatore del servizio che è remunerato da un prezzo predeterminato in misura fissa, come canone annuo per impianto.

(Art. 1, c. 4, della direttiva CE 31/03/2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi - Vedasi: Cons. Stato, sez. V, 25/08/2008, n 4080; Cons. Stato, sez. V, 31/01/2006, n 348; C.G.C.E., 15/10/2005, C-458/03, *Parking Brixen GmbH*; C.G.C.E., 07/12/2000, C-324/98, *Telaustria e Telefonadress*

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha affermato che il servizio di pubblica illuminazione è «*per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale, ha, quindi, natura di servizio pubblico locale*

(AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009).

Ancora più significativa la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012 dell'AVCP nella quale l'Autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come **servizio pubblico locale**, trattandosi di attività caratterizzata «*sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionata in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico*

Il servizio in argomento, inoltre, è un Servizio "**individisibile**" e non è "un servizio a rete".

Il concetto di individisibilità è direttamente collegato alle modalità di fruizione del servizio il quale è oggettivamente rivolto all'intera cittadinanza in modo indistinto e indifferenziato. Per questa medesima ragione la recente normativa in materia tributaria ha previsto che la cosiddetta "TARES" possa in parte compensare i costi che gli enti locali attualmente sostengono per la gestione del medesimo servizio.

Per quanto concerne la configurazione o meno del servizio “a rete”, l’esclusione risulta di importanza decisiva in quanto, per i servizi a rete ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011, le Regioni avrebbero dovuto procedere entro il 30 giugno 2012 alla definizione degli ambiti. Regione Lombardia, pur in assenza di esplicite indicazioni normative e giurisprudenziali, ha ritenuto di non considerare a rete il servizio in questione. Tale interpretazione è da condividere atteso che le infrastrutture dedicate al servizio non sono duplicabili stante il fatto che gli unici interventi possibili sono quelli di “spromiscuamento” della rete pubblica da quella privata².

Ne consegue che l’organizzazione del servizio sulla rete pubblica esistente, promiscua e non, rende impraticabile la contemporanea presenza di una pluralità di gestori in concorrenza fra loro.

Questo concetto è da leggersi ovviamente nel senso di univocità del servizio, e detto scenario non è configurabile nel caso in cui, come nella situazione oggettiva attuale, il Comune non disponga della piena “titolarità degli impianti” e rilevi l’opportunità di procedere in via provvisoria all’affidamento dei propri impianti, stante la spiccata convenienza economica evidenziata dalla comparazione effettuata successivamente.

Descrizione dell'affidamento in corso

Al fine di una ricognizione quantitativa degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, alla data del 1° settembre 2013, risultano costituiti da **6.926 punti luce**, la cui titolarità risulta così ripartita:

- n° **5.003** di proprietà della società ENEL So.l.e;
- n° **1.097** di proprietà comunale, temporaneamente affidati in gestione a ENEL Sole;
- n° **826** di proprietà comunale, gestiti in economia.

Quest’ultimi impianti rappresentano una situazione ibrida; di fatto sono stati realizzati, in epoca relativamente recente, da operatori privati a scomputo di oneri di urbanizzazione, sono allacciati a contatori di energia elettrica intestati all’A.C. e vengono gestiti in economia. Avrebbero dovuto confluire nel novero degli impianti affidati in appendice contrattuale in gestione a ENEL Sole, ma la situazione di revisione della Concessione in atto, unita all’ottica di un risparmio, hanno sempre rinviato detta consegna.

Per meglio illustrare la peculiarità del servizio è necessario tratteggiare una breve genesi storica dei rapporti instauratesi nel tempo tra ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) e il Comune di Legnano, da cui discende il “contratto” in essere, precisando che, in origine detti rapporti erano disciplinati da:

²Nel caso della pubblica illuminazione la separazione delle reti pubbliche da quelle private è auspicabile a fronte della storica “promiscuità” fra il gestore della rete di distribuzione dell’energia e il gestore della rete pubblica. La separazione delle due reti e la conseguente realizzazione di una rete comunale dedicata alla “pubblica illuminazione” creerebbe i presupposti per un intervento funzionale ad assicurare vere e proprie razionalizzazioni della spesa. In concreto, fino a quando la rete rimarrà promiscua i consumi di energia continueranno ad essere pagati forfettariamente. Laddove invece la rete fosse separata, sarà possibile potenziare i sistemi di regolazione, controllo e razionalizzazione della spesa con la conseguente possibilità di ridurre anche in misura rilevante i costi dell’energia.

- a) "un **contratto** di somministrazione di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica" stipulato tra le parti in data 16/05/1967 e n° 16767 di rep. del Comune – n° 8272 dell'ENEL;
- b) una "**convenzione** per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica" stipulato tra le parti sempre in data 16/05/1967 n° 14768 dei rep. del Comune – n° 8271 dell'ENEL.

Ambedue gli atti vennero novellati in data 03/02/1977 con rispettivi repertori ENEL: 36/74 72/01 IP, per il contratto di somministrazione energia, avente durata annuale dall'1/04/1977 al 31/03/1978 e invece con rep. 36/7472/01 IMP per la convenzione, per la quale era fissata una durata triennale dall'01/04/1977 al 31/03/1980.

Per quanto riguarda il primo "**contratto**", si è sempre proceduto al rinnovo di fatto della scadenza annuale, anche in forza del regime monopolistico che fino a poco tempo fa ENEL deteneva, sia nella distribuzione che nella fornitura di energia elettrica.

Con la liberalizzazione del mercato elettrico si è dapprima passati in un regime di salvaguardia, in cui la fornitura di energia veniva assicurata da Heracom e, da ultimo, si è aderito alla "convenzione CONSIP" per la fornitura generale di energia, in capo ad ALPIQUE.

Per quel che concerne invece la "**Convenzione**", sostanzialmente disciplinante la prestazione per gli impianti di illuminazione pubblica afferente: la manutenzione e la gestione, il percorso di rinnovo è stato più tortuoso.

Dalla scadenza naturale della medesima, nell'anno 1980, si è proceduto con una proroga di fatto sino all'anno 2000, nel quale venne fornita regolare disdetta (nota prot. n. 36834 del 29/11/2000) con lo scopo di addivenire a una nuova gestione con terza ditta o attraverso la propria Azienda strumentale.

All'atto pratico il permanere di alcuni vincoli, più volte ribaditi da ENEL Sole (titolarità degli impianti, promiscuità delle linee), impedirono la possibilità dell'affidamento a gara del servizio di Illuminazione Pubblica.

La trattativa con ENEL So.l.e portò però una rivisitazione della Convenzione con la modifica del sistema tariffario canone (fasce raggruppate e miglior parametri economici) nonché la sottoscrizione di una "carta dei servizi", impegnativa per la Società, a garanzia del corretto e efficiente svolgimento dei relativi servizi.

Le successive proroghe disposte sono state tre, con connesso rinnovo delle scadenze della convenzione rispettivamente al 31/12/2001- al 31/12/2002 e al 31/12/2008.

Con l'ultimo rinnovo (determina 248 in data 09/11/2006), venne affidata ad ENEL So.l.e, mediante sottoscrizione di un **appendice contrattuale**, la gestione degli **impianti** di illuminazione di **proprietà comunale**.

Dall'anno 2008 si è in una situazione di proroga di fatto della convenzione, in quanto sono risultati infruttiferi i vari tentativi di procedere all'affidamento del servizio mediante gara a evidenza pubblica; causa ostativa la mancata titolarità degli impianti e la necessità di un loro riscatto verso la corresponsione dell'indennizzo a ENEL So.l.e.

La divergenza sulla quantificazione economica è sostanziale e trova origine dall'atipicità del rapporto convenzionale; infatti gli impianti di illuminazione pubblica venivano realizzati esclusivamente da ENEL, che ne rimaneva proprietaria, accollando al Comune la corresponsione di un contributo pari all'80% del costo di realizzazione e, contemporaneamente, la società si obbligava alla relativa manutenzione con oneri a carico del Comune.

Solo il carattere di Ente pubblico e monopolista tecnico, in capo ai tempi a ENEL, poteva giustificare il fatto che tali impianti, realizzati a quasi totale spese del Comune sul demanio stradale, rimanessero di proprietà di soggetto terzo.

Nel frattempo l'assetto societario di ENEL si è modificato, conseguentemente alla privatizzazione della medesima nell'agosto 1999 che ha portato alla cessione della proprietà degli impianti, con la conforme cessione del ramo d'azienda, alla società privata ENEL So.l.e. S.p.A., successivamente trasformatasi in società a socio unico: ENEL So.l.e s.r.l.

Comparazione convenzione CONSIP

In ottemperanza alle indicazioni generali contenute nell'allegato "relazione tecnico-amministrativa" in merito alla priorità che gli enti pubblici sono obbligati a conferire al parere della Corte dei Conti si provveduto ad effettuare un esame dei parametri comparabili tra la convenzione CONSIP - servizio Luce 2 – riguardante la Pubblica Illuminazione e il contratto in essere con ENEL Sole.

E' opportuno precisare che rispetto alle prestazioni base previste dal capitolato tecnico reggente la convenzione in questione, la sostanziale differenza è costituita dall'inclusione in quest'ultima anche del costo relativo alla fornitura dell'energia elettrica .

Si è inteso pertanto operare uno scorporo dei parametri al fine della comparazione di dati aggregabili, redigendo l'allegato prospetto in formato."excel".

Per una corretta interpretazione dei dati indicati nella medesima si forniscono i seguenti chiarimenti:

I centri luminosi vengono riepilogati in funzione delle tipologia e potenze delle varie lampade (colonna **B** e **C**), nonché con l'indicazione della quantità totale delle medesime (colonna **D**).

Nelle successive colonne (**E** e **F**) viene riportato il canone annuo corrisposto a Enel Sole rispettivamente riferiti alla singola lampada e al totale per tipologia delle medesime.

Per la definizione del presunto consumo di energia, atteso che la stessa viene corrisposta, in gran parte, in forma forfettaria poiché detti impianti non sono dotati di misuratore di energia, si è dapprima proceduto alla determinazione della potenza assorbita in Watt (tenuto conto delle dispersione e degli assorbimenti degli apparati ausiliari) - (Colonna **G**), e poi è stato ricavato il consumo totale espresso in kWatt. (colonna **H**).

Per ricavare il costo dell'energia, si è dapprima supposto un funzionamento delle lampade, in regime a forfait, per 4.000 ore annue, ottenendone i consumi annui in kWh (colonna **I**), poi, desunta una tariffa media di 0,19047 €/kWh per estrappolazione dalla media ponderale delle bollette relative ai consumi di energia elettrica ad uso pubblica illuminazione contabilizzate nell'anno 2012, è stato ricavato il costo annuo (colonna **L**), da cui poi viene desunto il costo unitario per singola lampada (colonna **M**).

Infine viene riportato il costo totale unitario del servizio (manutenzione + fornitura energia), riferito al contratto in essere (colonna **N**) e alla convenzione CONSIP (colonna **O**); nelle ultime due colonne viene invece riportato il costo totale annuo, distinto per tipologia di lampada, sempre riferito al contratto in essere (colonna **P**) e alla convenzione CONSIP (colonna **Q**).

Il raffronto delle cifre totali, seppure desunti con calcoli presuntivi, porta ad evidenziare il costo dell'attuale servizio attestato su €1.117.452,53 contro € 880.210,00 nel caso di adesione alla convenzione CONSIP, con una presunta differenza di costo tra le due tipologie raffrontate di € 237.242,53.

E' pertanto palese il manifestarsi di una decisa convenienza dei parametri di qualità prezzo della Convenzione Consip e quindi l'obbligo di esercitare "**il diritto di recesso**" dell'attuale contratto in essere con ENEL So.le.

Detta convenienza si dimostra maggiormente palese confrontando i presunti costi medi unitari del servizio pari, nel caso di ENEL Sole, a € 183,49 per centro luminoso, contro i 144,30 Euro nel caso di Consip, con una differenza di ben 38,39 Euro per centro luminoso.

Riscatto impianti

Al fine di esercitare il diritto di recesso e ottenere la proprietà degli impianti, necessaria a sua volta all'espletamento della successiva procedura di affidamento unitario del servizio in argomento, occorre procedere al riscatto degli impianti detenuti da ENEL Sole.

Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa "*il riscatto appare ancora in vigore nel nostro ordinamento e che nella specie rappresenta lo strumento indispensabile per l'uniforme gestione degli impianti attraverso un unico soggetto abilitato, da individuare con gara pubblica*". (*Ordinanza del T.A.R. Lombardia n. 502/2008*).

Nella conferma della sopra richiamata ordinanza il Consiglio di Stato rileva che "*la normativa in materia di riscatto degli impianti, di cui al R.D. 15/10/1925 n° 1568 ed al D.L. n° 902/1986, non risulta implicitamente abrogata per effetto della disciplina, poi recepita dal T.U. n° 267/2000, nella misura in cui mira all'assicurazione, in capo agli enti locali, della proprietà degli impianti costituente presupposto indefettibile per l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio pubblico. ovvero per la relativa assunzione in house*". (*Consiglio di Stato, sez.V; ord 12/12/2008 n° 6639*).

Successivamente la giurisprudenza costituzionale, se pur esprimendosi al riguardo di un diverso settore riguardante il gas, conferma che il riscatto è uno strumento finalizzato alla riorganizzazione del servizio in vista in un assetto più confacente alle esigenze della collettività, ribadendo, in definitiva, *che deve ritenersi permanere, in capo agli enti locali, la facoltà di riscattare la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi della citata normativa* (*Corte Cost. 14/05/2008 n° 132*).

Infine, ulteriore conferma della legittimità della procedura di riscatto proviene dall'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, la quale, interessata al riguardo, dopo aver dichiarato "che non emergono elementi di fatto e di diritto che configurino un *abuso di posizione dominante* da parte di ENEL So.l.e. in quanto"*Il presupposto per un abuso di posizione dominante da parte del proprietario di una infrastruttura è che colui che chiede l'accesso e l'uso di tale infrastruttura non abbia a disposizione alternative economicamente fattibili all'impiego di tali infrastrutture alle condizioni imposte dal proprietario.*" prosegue: "*Tale condizione non appare soddisfatta nel caso in questione, in quanto il comma 14 dell'art. 113 T.U.E.L. prevedeva, quale mera facoltà per il Comune, l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al proprietario delle infrastrutture necessarie per l'erogazione dello stesso, atteso che il Comune poteva, in alternativa, procedere al riscatto degli impianti di proprietà di terzi, secondo la procedura prevista dal R.D. n. 2578/1925 e dal D.P.R. n. 902/1986.*" (*Rif. Nota DC/6296/FME prot. 21289 in data 12/03/2010*)

Di particolare importanza è altresì il richiamo alla giurisprudenza, la quale ha ripetutamente informato che la normativa di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 902/1986 non subordina la possibilità

del riscatto al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza prima, e sulla quantificazione dell'indennizzo poi.

La disciplina, infatti, prevede espressamente la possibilità, in caso di mancato accordo, di rimettere la questione ad un apposito collegio arbitrale, «ma in nessun punto è espressamente previsto che il trasferimento degli impianti risulti procrastinato ad un momento successivo all'avvenuta definizione e liquidazione dell'indennizzo dovuto». (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, sent. 27/05/2010, n. 2165).

Ancora, in proposito, il Consiglio di Stato, nella pronuncia riguardante il Comune di Cologne (Bs), nella parte espositiva precisa che *"il riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo, dovendosi altrimenti giungere alla irragionevole conclusione che la parte privata avrebbe la possibilità di impedire in fatto il riscatto, non accordandosi con l'amministrazione".* (Consiglio di Stato, sez. V, del 14/06/2011 n° 10168)

Infine conferma della legittimità dell'esercizio di riscatto e della riaffermazione del principio che *"la determinazione dell'indennità di riscatto non costituisce necessario presupposto per l'esercizio di tale diritto né per l'indizione di gara per l'affidamento del servizio stesso e non è condizionata al preventivo accordo tra le parti è desumibile dalla sentenza del Consiglio di Stato , sez. V, n. 3607 del 14/06/20*

In altri termini ed in conclusione, le questioni economiche tra gestore uscente e pubblica amministrazione, non possono, né debbono influire sulla possibilità di riscatto degli impianti e sulla conseguente procedura di riaffidamento del servizio.

Procedura riscatto

Il procedimento di riscatto degli impianti del gestore uscente è ancora oggi quello previsto dal D.P.R. n. 902/1986, agli artt. 8-14, e dal R.D. n. 2578/1925, all'art. 24:

- la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una **deliberazione del Consiglio Comunale** da notificare al concessionario uscente (a mezzo Ufficiale Giudiziario) entro trenta giorni dall'adozione;
- il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio, in caso di inerzia può provvedere l'ente pubblico concedente;
- in caso di disaccordo tra le parti sullo stato di consistenza decide un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, in veste di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante;
- al temine dei 120 giorni dalla determinazione dello stato di consistenza - in base a un decreto del Prefetto - vi è la possibilità di accesso (presa in possesso) degli impianti da parte degli incaricati dell'ente concedente.

Indennita' di riscatto

La determinazione dello **stato di consistenza** - documento che, costituendo una sorta di fotografia dell'impianto, ne descrive lo stato, l'estensione, le condizioni, le operazioni di manutenzione,

sostituzione, rinnovo eventualmente effettuati dal gestore nel corso dell'affidamento, è particolarmente importante in quanto costituisce la base del calcolo dell'indennità di riscatto, nell'osservanza dei criteri fissati dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1986.

Anche il sistema di **determinazione dell'indennità** è disciplinato dal R.D. n. 2578/1925 e dal D.P.R. n. 902/1986; si ricorda che il D.P.R. n. 168/2010, venuto meno con l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, prevedeva un regime più favorevole per il Comune in quanto correlato al valore originario dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925, invece, l'indennizzo spettante al gestore uscente è calcolato tenendo conto:

- del valore industriale dell'impianto, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio;
- delle anticipazioni e sussidi dati dai Comuni.

Il valore industriale poi, secondo l'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, è determinato in base allo stato di consistenza dell'impianto e del costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

- il valore di degrado fisico degli impianti, avuto riguardo del tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi;
- il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.

Per un corretto riscontro con la situazione in atto presso il Comune di Legnano è doveroso precisare che gli impianti di pubblica illuminazione, a causa della crescita del sistema urbano e territoriale e del conseguente aumento di insediamenti e reti viarie, si presentano con manufatti e apparecchi di diversa natura installati nelle varie epoche di sviluppo della città.

L'attuale situazione dei medesimi presenta un elevato grado di deterioramento, nonché l'impiego di materiale non più conforme alle normative di sicurezza e con evidenti segni di logoramento; si desume da verifiche in loco che i corpi illuminanti presentano ancora sorgenti luminose a vapori di mercurio, non più conformi alle direttive europee, per cui, si renderebbe necessario intervenire attraverso l'integrale sostituzione della sorgente luminosa.

Inoltre in molte aree cittadine l'età media degli impianti è superiore a 25 anni e, considerando il limite di vetustà, sono da ritenersi obsoleti e necessitanti di una riqualificazione e ammodernamento integrale, anche con l'installazione d'apparecchiature a basso consumo energetico e conformi alle vigenti normative.

Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che *"I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi"*

Detto obbligo è stato ripreso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 110 del 19/12/2012 avente a oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in Comuni prevalentemente della Lombardia; con un'ulteriore precisazione *"Pertanto, deve essere fornita all'ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori"*.

In merito al valore di riscatto degli impianti, su sollecitazione del Comune, ENEL So.l.e. ha fornito un primo impianto riferito al **V.I.R. Valore Industriale Residuo** – quantificato in € 1.324.531,09.

Contestato nell'approssimativa procedura adottata per la quantificazione di detto "valore", fondata sul presupposto in base al quale "gli apparecchi siano ritenuti tuttora idonei a svolgere la funzione di illuminazione" che, oltre a contraddirre un principio finanziario di ammortamento (con un termine di vetustà in cui il cespote cessa di avere un valore residuale), è giustificato a detta della Società dalla "manutenzione effettuata"; quest'ultima però corrisposta dal Comune nell'ambito delle prestazioni della convenzione in atto.

Rimasta inevasa la contestazione è stato chiesto a ENEL So.l.e., alla luce appunto del richiamato disposto di cui all'art. 25, c. 6 della L. 24/03/2012 n° 27, il **"valore contabile"** di inizio esercizio, quantificato dalla medesima in **€ 505.368,22**.

Lo stesso non viene ritenuto ancora congruo, in presenza di impianti privi di valore, che hanno superato la soglia di vetustà e per i quali il Comune ha corrisposto all'origine un contributo pari all'80% del costo di realizzazione.

Proposte operative

L'iter procedurale precedentemente descritto, in ordine al riscatto degli impianti, alla determinazione dell'indennità, nonché alla definizione della nuova forma di affidamento, impone vari *steps*.

Prioritariamente deve essere adottata una conforme **delibera Consigliare** esprimente la **volontà di avvalersi della procedura di riscatto** degli impianti.

Nel frattempo la procedura di riscatto degli impianti deve privilegiare il tentativo di **accordo bonario**, il quale deve essere supportato da una puntuale perizia sul reale valore di mercato degli impianti da acquisire. In caso di infruttuoso tentativo, o di accettazione vincolata a proroghe della "Concessione", in forza delle richiamate pronunce giurisprudenziali, occorrerà procedere d'imperio.

Si instaura, comunque, una **fase transitoria** nelle more del nuovo affidamento del servizio, durante il quale è altresì dovuto un altro tentativo di negoziare un **accordo ponte** con ENEL Sole, per l'allineamento dei canoni manutentivi ai *parametri* della Convenzione CONSIP di riferimento. Anche in questo caso, la dizione “*accordo*” presuppone l'assenso della controparte, in mancanza del quale occorre di fatto accelerare la procedura di “*presa in possesso*” degli impianti di proprietà di ENEL Sole.

Successivamente deve essere individuata la **forma di affidamento del servizio**. Tale scelta è difficilmente effettuabile in questa fase, essendo tuttora incompleto il quadro di conoscenza degli interventi necessari per la messa a norma e riqualifica degli impianti ed il loro valore complessivo

E' possibile, comunque, restringere gli scenari illustrati nel precedente paragrafo: “*Procedure di Affidamento*” e, scartata l'ipotesi n.1 non concretamente praticabile, rimangono valide le altre ipotesi.

Al momento, stante anche l'esigenza di rilanciare la società PARTECIPATA AMGA SPA si ritiene che la soluzione da privilegiare sia l'affidamento in **house providing** alla predetta azienda.

Tale procedura consentirebbe di valorizzare a pieno le risorse interne all'azienda e dall'altro non pregiudicherebbe la parziale acquisizione, da parte di AMGA SPA, di partner privati da individuare o come meri fornitori esterni di servizi ovvero come partner pubblico privati.

La procedura di affidamento in house del servizio potrà consentire inoltre di ottenere importanti benefici, quali la specializzazione dell'azienda nei servizi di manutenzione e gestione e la valorizzazione dei sistemi interni di autoproduzione di energia.

In ogni caso il servizio, in analogia al format proposto dagli elaborati tecnici di supporto della Convenzione CONSIP, la quale dovrà obbligatoriamente costituire l'obbligatorio riferimento in termini di parametri “*qualità prezzo*” (*benchmark*), dovrà prevedere una parte “*a canone*”, includente:

- fornitura energia elettrica con intestazione diretta dei contatori e voltura delle utenze elettriche esistenti;
- esercizio degli impianti, comprendente l'accensione e spegnimento degli impianti, nonché le ispezioni notturne;
- manutenzione ordinaria preventiva, comprendente la sostituzione programmata delle lampade, la pulizia, la verniciatura dei pali, i controlli e le verifiche funzionali;
- manutenzione ordinaria correttiva, pronto intervento, smaltimento materiali di risulta, prove tecniche e illuminotecniche, revisione e redazione P.R.I.C.

E' altresì ipotizzabile che il Comune non metta a disposizione alcun contributo finanziario in conto capitale, facendo confluire sul canone annuo l'onere relativo all'esecuzione di tutti i sotto elencati interventi:

- *Riqualificazione energetica* (finalizzati alla riduzione dei consumi di energia elettrica), comprendente la sostituzione degli apparecchi di illuminazione/lampade a maggior

efficienza, l'installazione di regolatori di flusso, l'installazione di stabilizzatori di tensione, l'installazione di alimentatori elettronici, l'adeguamento delle potenze impegnate;

- *Manutenzione straordinaria (finalizzati al ripristino del funzionamento degli impianti a seguito di guasti o eventi accidentali, alla realizzazione di nuovi punti luce, alla valorizzazione del patrimonio artistico e all'arredo urbano),*
- *Adeguamento normativo (finalizzati all'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza statica ed elettrica e all'adeguamento degli impianti alla normativa in materia illuminotecnica), comprendente la sostituzione dei pali e la rimozione dei carichi esogeni statici;*
- *Adeguamento tecnologico (finalizzati a migliorare l'efficienza del servizio di manutenzione degli impianti), comprendente la realizzazione di sistemi di telecontrollo, telegestione.*

Ovviamente ciò presuppone la specifica conoscenza dell'importo ottenibile dai risparmi gestionali del nuovo affidamento da far confluire nel coacervo del canone, con un preventivo e puntuale piano degli investimenti. Definizione, quest'ultima, obbligatoria, sia nel caso di soggetto gestore individuato mediante gara a evidenza pubblica, che nel caso di affidamento in house, col ricorso a capitali della medesima società ovvero del partner da quest'ultima selezionato.

Infine, per quanto concerne gli impianti totalmente di proprietà comunale, affidati con un appendice contrattuale alla stessa Società ENEL Sole, non sussistendo alcun obbligo di vincolo, i medesimi dovranno essere disdetti e dovranno essere affidati, nel rispetto delle norme in vigore, in gestione temporanea a terzo soggetto, in attesa di essere poi riaccorpati in un unico servizio.

Quest'ultimo procedimento è già in atto; infatti è stato redatto il disciplinare tecnico, e si sta concludendo il censimento completo ed esaustivo degli impianti con i relativi dati tecnici di ogni singolo centro luminoso, con particolare riguardo al terzo gruppo costituito dagli impianti recentemente realizzati da operatori privati a scompto delle opere di urbanizzazione primaria, che devono essere presi in consegna definitiva e censiti.

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Tabella di raffronto costi ENEL Sole / CONSIP

Allegato alla "Relazione" in data 20/11/2013

CONSISTENZA IMPIANTI settembre 2013										Raffronto									
B Tipologia	C Potenza W lampada	D Q.tà	E canone annuo con IVA	F Importo annuo (D * E)	G Potenza in Kw effettiva tabella Enel-Sole	H Potenza Assorbita	Costo energia					I Consumi kwh annue (H * 4.000)	L Costo medio anno 2013 (I * 0,19047)	M Costo annuo energia D)	N Costo energia L/ + manutenz. (E + N)	O Costo unit. serv. "LUCE 2" sett. 13	P Costo serv. "LUCE 2" ogg. sett. 13	Q Costo Totale Ex Edison + Enel- Sole i.e.	Q Costo Totale Consip
1 Proprietà ENEL Sole	singola	totale			singola w	totale KW	kwh	4000	0,19047			ENEL	CONSIP	ENEL	CONSIP				
Vap mercurio fluor	125 W	2676	40,68	106.960,22	147,00	398,37	576	1573,488	29.702,26	112,00	152,68	109,52	13.252	408.562,47	354.621,38				
Vap mercurio fluor	250W	130	40,68	5.208,43	288,75	37,54	1.119	150,150	28.599,07	219,99	260,67	176,20	213,20	33.887,50	27.716,26				
Vap mercurio fluor	400W	12	40,68	488,16	462,00	5,54	1.788	22,176	4.223,86	351,99	392,67	258,79	313,14	4712,08	3.757,63				
Vap mercurio fluor	80 W	709	40,68	28.842,26	94,50	67,00	374	268,002	51.046,34	7200	112,68	85,16	108,04	79.888,60	73.057,91				
Luce miscelata	160W	2	124,64	249,28	211,20	0,42	672	1.690	321,82	160,91	205,55	121,44	146,94	57,10	298,88				
Vaporizzatore alta pressione	100W	498	85,28	42.469,84	120,75	60,13	483	240,534	45.814,51	9200	177,28	100,89	122,08	88.284,35	60.794,90				
Vaporizzatore alta pressione	150W	568	85,28	48.439,49	178,50	101,39	714	405,552	77.245,49	136,00	221,28	129,10	156,21	125.684,98	88.27,05				
Vaporizzatore alta pressione	250 W	133	85,28	113.423,5	288,75	38,40	1.156	153,615	29.259,05	219,99	305,27	182,56	220,90	40.601,40	29.379,38				
Vaporizzatore alta pressione	400W	152	85,28	1.296.268	462,00	70,21	1.850	280,896	53.502,26	351,99	437,27	267,08	323,17	66.464,94	49.121,35				
Vaporizzatore alta pressione	70 W	39	85,28	3.325,95	89,25	3,48	348	13.923	2.651,91	68,00	153,28	87,19	105,50	5.977,87	4.114,50				
Vaporizzatore alta pressione - INT	70 W	16	85,28	1.364,449	89,25	1,43	348	5,712	1.087,96	68,00	153,28	87,19	105,50	2.452,46	1.688,00				
Vaporizzatore bassa pressione	125 W	5	85,28	426,40	178,50	0,89	733	3,570	679,98	136,00	221,28	137,05	165,83	11.063,88	8.29,15				
Vaporizzatore bassa pressione	90 W	3	85,28	255,84	131,25	0,39	529	1.575	299,99	100,00	185,28	106,95	129,41	555,83	388,28				
Vaporicon alogenuri	150W	39	124,64	4.861,04	178,50	6,96	702	27.846	5.303,83	136,00	260,64	183,38	167,38	10.164,87	6.527,79				
Vaporicon alogenuri	250 W	1	124,64	124,64	300,00	0,30	1.156	1.200	228,56	228,56	353,21	185,91	224,95	353,21	224,95				
Vaporicon alogenuri	70 W	8	124,64	997,14	89,25	0,71	369	2.856	543,98	68,00	192,64	107,11	129,60	1541,12	1.086,82				
Vaporicon alogenuri	100W	3	124,64	373,93	120,75	0,36	483	1.449	275,99	9200	216,64	116,96	141,52	649,92	424,56				
Vaporicon alogenuri	90 W	5	124,64	62,21	112,35	0,56	369	2.247	427,99	85,60	210,24	114,00	137,94	1.051,20	689,70				
Apparecchio LED 54w	LED 59	1	40,68	4068	73,50	0,07				294	56,00	56,00	96,68	87,33	105,67	105,67			
Apparecchio LED 72w	LED 84	2	40,68	8136	106,05	0,21				848	161,59	8080	121,48	101,00	123,18	242,96	246,36		
Alogena 150w	150W	1	40,68	4068	157,50	0,16				630	120,00	120,00	160,68	130,17	157,51	160,68	157,51		
Parziale		5.003		€ 271.417,40		789,56	13.762,35		3.158.253,00 € 601.552,45					€ 873.010,53	€ 703.903,19				
2 Proprietà COMUNE																			
Vap mercurio fluor	125 W	104	40,68	4.290,74	147,00	15,29	576	61,152	11.647,62	112,00	152,68	109,52	13.252	15.278,36	13.782,00				
Vap mercurio fluor	250W	3	40,68	12204	288,75	0,87	1.119	3,465	659,98	219,99	260,67	176,20	213,20	782,02	639,61				
Vap mercurio fluor	90 W	8	40,68	325,44	94,50	0,76	374	3,024	575,98	7200	112,68	85,16	108,04	901,42	824,35				
Vaporizzatore alta pressione	100W	121	85,28	103.189,8	120,75	14,61	483	58,443	11.131,64	9200	177,28	100,89	122,08	21.450,62	14.771,30				
Vaporizzatore alta pressione	150W	199	85,28	169.708,8	178,50	35,52	714	142,086	27.063,12	136,00	221,28	129,10	156,21	44.034,00	31.085,99				
Vaporizzatore alta pressione	250 W	161	85,28	13730,21	288,75	46,49	1.156	185,955	35.418,85	219,99	305,27	182,56	220,90	48.148,06	35.564,51				
Vaporizzatore alta pressione	400W	84	85,28	7.163,59	462,00	38,81	1.850	155,232	29.567,04	351,99	437,27	267,80	324,04	36.730,63	27.219,19				
Vaporizzatore alta pressione	70 W	108	85,28	8.783,92	89,25	9,19	348	36,771	7.003,77	68,00	153,28	87,19	105,50	15.787,69	10.866,48				
Vaporizzatore alta pressione - INT	70 W	2	85,28	17056	89,25	0,18	348	714	136,00	68,00	153,28	87,19	105,50	306,56	211,00				
Vaporicon alogenuri	150W	67	124,64	8.351,02	178,50	11,96	1.809	47,838	9.111,70	136,00	260,64	183,38	167,38	17.462,72	11.214,41				
Vaporicon alogenuri	70 W	90	124,64	9.971,37	89,25	7,14	369	28,560	5.489,82	68,00	192,64	107,11	129,60	15.411,19	10.368,25				
Vaporicon alogenuri	100W	96	124,64	11965,64	120,75	11,59	483	46,368	8.831,71	9200	216,64	116,96	141,52	20.797,35	13.586,07				
Vaporicon alogenuri	35 W	9	124,64	1.121,78	36,75	0,33	369	1.323	25,199	28,00	152,64	90,02	108,92	1373,77	980,32				
Vaporicon alogenuri	90 W	4	124,64	49857	94,50	0,38	369	1.512	287,99	7200	196,64	114,00	137,94	786,56	551,76				
Fluor compatte	20W	2	40,68	8136	21,00	0,04		168	32,00	16,00	56,68	68,50	8289	113,36	165,77				
Inca nd. Der.	100w	2	40,68	8136	105,00	0,21		840	159,99	8000	130,68	68,50	8289	241,36	165,77				
Tubo fluorescente	20W	46	40,68	1.871,29	21,00	0,97	332	3.864	735,98	16,00	56,68	68,50	8289	2607,27	3.812,71				
Tubo fluorescente 4x30	80W	6	40,68	244,08	84,00	0,50	332	2.016	383,99	6400	104,68	68,50	8289	628,07	497,31				
Parziale		1.097		€ 96.002,83		194,83	11.030,40		779,331	€ 148.439,18				€ 244.442,00	€ 175.306,81				
TOTALE Gestione manutenzione		6.100		€ 367.420,23			24.792,75		3.937.584,00	€ 749.991,62				difference	#####	237.242,53	€ 1117.452,53	€ 880.210,00	
3 Prop. COMUNE (Manut. In economia)		825																	

N.B. Gli importi sono comprensivi di IVA, in aliquota 21% (ai fini del confronto omogeneo)